

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

Nn. 3807, 91, 95, 198, 471, 1211, 1615, 1821, 2085, 2360, 2531,  
2649, 2679, 2680, 2834, 3340, 3518, 3709, 3712 e 3757-A

## RELAZIONE DELLA 2<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

(RELATORE PINTO)

Comunicata alla Presidenza il 21 settembre 1999

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni in materia di contenzioso civile pendente e di indennità spettante al giudice di pace. Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale (n. 3807)

*approvato dalla Camera dei deputati il 10 febbraio 1999, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge*

**d'iniziativa dei deputati SCOCA (411); PASETTO Nicola e GIORGETTI Alberto (882); ANEDDA (1113); SARACENI (1182); BONITO, FOLENA, SARACENI, ALTEA, CARBONI, CESETTI, LUCIDI, MUSSI, OLIVIERI, PARRELLI, SCHIETROMA, SERAFINI e SINISCALCHI (1210); PISAPIA (1507); CARRARA Carmelo (1869); ANEDDA, SIMEONE e MARINO (1958); MAIOLO (1991); MAIOLO (1995); BERSELLI, MORSELLI, NERI e MARINO (2314); CARRARA Carmelo, MANZIONE, BASTIANONI, GRILLO, FRONZUTI, DEODATO, LI CALZI, TRANTINO, FABRIS, SIMEONE, GAZZILLI, BUTTIGLIONE, FRAGALÀ, MANTOVANO, DE FRANCISCIS, PANETTA, ACIERNO, CASCIO, SAPONARA, COLA, VOLONTÈ e MASTELLA (2655); CARRARA Carmelo, MANZIONE, BASTIANONI, GRILLO, DEODATO, LI CALZI, TRANTINO, FABRIS, SIMEONE, GAZZILLI, BUTTIGLIONE, FRAGALÀ, MANTOVANO, DE FRANCISCIS, ACIERNO, CASCIO, SAPONARA, VOLONTÈ, COLA e MASTELLA (2656); PISANU,**

**PARENTI, BRUNO Donato, GIULIANO, GAZZILLI, MAROTTA, VITALI, TARDITI, MAIOLO, SAPONARA, LEONE e MANCUSO (3464); SARACENI (3728); PISAPIA (4382); GIULIANO (4440); COLA, FRAGALÀ, LO PRESTI, SIMEONE, MANZONI, OZZA, BERSELLI, TRANTINO, ALBONI, ALEFFI, AMATO, ARMAROLI, ASCIERTO, BECCHETTI, BERTUCCI, BONO, BRUNO Donato, BUONTEMPO, BURANI PROCACCINI, CARDIELLO, CARLESÌ, CARRARA Nuccio, CENTO, CONTENTO, COSTA, CUSCUNÀ, DE FRANCISCIS, DEL BARONE, DELL'UTRI, DI COMITE, d'IPPOLITO, DIVELLA, FEI, FILOCAMO, FINO, FOTI, FRAU, GALEAZZI, GAZZILLI, GIULIANO, IACOBELLIS, LANDI, LENTO, LEONE, LOSURDO, LUCCHESI, MAIOLO, MALGIERI, MATACENA, MESSA, MISURACA, PACE Giovanni, PAOLONE, PARENTI, PAROLI, PEPE Antonio, PEZZOLI, POLI BORTONE, RICCI, RIZZO Antonio, ROMANO CARRATELLI, RUSSO, SAPONARA, TRINGALI, ZACCHEO, ZACCHERA, VALENSISE e CESARO (4590); PISAPIA, SAIA, e ORTOLANO (4707)**

*(V. Stampati Camera nn. 411, 882, 1113, 1182, 1210, 1507, 1869, 1958, 1991, 1995, 2314, 2655, 2656, 3464, 3728, 4382, 4440, 4590 e 4707)*

**e del disegno di legge presentato dal Ministro di grazia e giustizia**

**(FLICK)**

**di concerto col Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica**

**(CIAMPI)**

*(V. Stampato Camera n. 4625-bis)*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 12 febbraio 1999*

E SUI

## **DISEGNI DI LEGGE**

**Modifica all'articolo 34 del codice di procedura penale in materia di incompatibilità determinata da atti compiuti nel procedimento (n. 91)**

**d'iniziativa del senatore LISI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 MAGGIO 1996**

Adeguamento delle somme da corrispondere  
a titolo di riparazione per ingiusta detenzione (n. 95)

**d'iniziativa del senatore LISI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 MAGGIO 1996

---

Modifiche al codice di procedura penale in materia di udienza  
preliminare e di procedimenti speciali (n. 198)

**d'iniziativa dei senatori SALVATO, MARCHETTI, BERGONZI e  
CAPONI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 MAGGIO 1996

---

Norme per la riparazione per l'ingiusta detenzione (n. 471)

**d'iniziativa del senatore GERMANÀ**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 MAGGIO 1996

---

Norme in materia di giudizio abbreviato e di pena concordata  
tra le parti (n. 1211)

**d'iniziativa del senatore MANCONI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 AGOSTO 1996

---

Divieto di pubblicazione e diffusione del nome e/o della sem-  
plice immagine dei magistrati in materia penale (n. 1615)

**d'iniziativa dei senatori GRECO, LA LOGGIA, SCOPELLITI, CI-  
RAMI, CALLEGARO, MILIO, VALENTINO, CENTARO, SILI-  
QUINI, SCHIFANI, CAMBER, PERA, MELUZZI, TRAVAGLIA,**

**TERRACINI, AZZOLLINI, BUCCI, MUNGARI, ASCIUTTI, BET-  
TAMIO, DI BENEDETTO, LAURO, SCOGNAMIGLIO PASINI,  
D'ALÌ, VENTUCCI, DE ANNA, VERTONE GRIMALDI, CONTE-  
STABILE, MANIS, MANFREDI, BALDINI, PASTORE, GA-  
WRONSKI, TOMASSINI, LAURIA Baldassare, MAGGIORE,  
CORTELLONI, NOVI, TONIOLLI, MUNDI, SELLA di MONTE-  
LUCE, VEGAS, ROTELLI, FILOGRANA, CORSI ZEFFIRELLI,  
MANCA e GERMANÀ**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 NOVEMBRE 1996**

---

Modifica alle disposizioni in tema di giudizio abbreviato e di  
applicazione della pena su richiesta (n. 1821)

**d'iniziativa dei senatori VALENTINO, BATTAGLIA e PELLICINI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 DICEMBRE 1996**

---

Nuove norme del procedimento penale (n. 2085)

**d'iniziativa dei senatori FOLLIERI, LAVAGNINI, ROBOL, MON-  
TICONE, POLIDORO, FUSILLO, MONTAGNINO, DIANA Lino,  
PALUMBO e CIRAMI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 FEBBRAIO 1997**

---

Misure a tutela della persona oggetto di informazione  
di garanzia (n. 2360)

**d'iniziativa del senatore SERENA**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 APRILE 1997**

---

Integrazione dell'articolo 424 del codice di procedura penale per consentire al giudice dell'udienza preliminare il rinvio a giudizio per reato diverso rispetto a quello proposto del pubblico ministero (n. 2531)

**d'iniziativa del senatore LO CURZIO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 APRILE 1997**

---

Modifiche agli articoli 369 e 335 del codice di procedura penale (n. 2649)

**d'iniziativa dei senatori VALENTINO, MACERATINI, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, LISI, PELLICINI, SILIQUINI, CALLEGARO e CENTARO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 LUGLIO 1997**

---

Norme in materia di competenza del pubblico ministero (n. 2679)

**d'iniziativa dei senatori LA LOGGIA, PERA, GRECO, CENTARO, PASTORE, SCOPELLITI, ASCIUTTI, AZZOLLINI, BALDINI, BETTAMIO, BUCCI, CAMBER, CONTESTABILE, CORSI ZEFFIRELLI, D'ALÌ, DE ANNA, DI BENEDETTO, FILOGRANA, GAWRONSKI, GERMANÀ, GRILLO, LASAGNA, LAURIA Baldassare, LAURO, MAGGIORE, MANCA, MANFREDI, MANIS, MELUZZI, MUNDI, MUNGARI, NOVI, PIANETTA, RIZZI, SCHIFANI, SCOGNAMIGLIO PASINI, SELLA DI MONTELUCE, TERRACINI, TOMASSINI, TONIOLLI, TRAVAGLIA, VEGAS, VENTUCCI e VERTONE GRIMALDI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 LUGLIO 1997**

---

Modifiche al codice di procedura penale in tema di ruolo del giudice per le indagini preliminari e di durata delle indagini preliminari (n. 2680)

**d'iniziativa dei senatori LA LOGGIA, PERA, GRECO, CENTARO, PASTORE, SCOPELLITI, ASCIUTTI, AZZOLLINI, BALDINI, BETTAMIO, BUCCI, CAMBER, CONTESTABILE, CORSI ZEFFIRELLI, D'ALÌ, DE ANNA, DI BENEDETTO, FILOGRANA, GAWRONSKI, GERMANÀ, GRILLO, LASAGNA, LAURIA Baldassare, LAURO, MAGGIORE, MANCA, MANFREDI, MANIS, MELUZZI, MUNDI, MUNGARI, NOVI, PIANETTA, RIZZI, SCHIFANI, SCOGNAMIGLIO PASINI, SELLA DI MONTELUCE, TERRACINI, TOMASSINI, TONIOLLI, TRAVAGLIA, VEGAS, VENTUCCI e VERTONE GRIMALDI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 LUGLIO 1997**

---

Modifiche degli articoli 114 del codice di procedura penale e 684 del codice penale, e nuove norme, in materia di diffusione di informazioni, a tutela di minori non direttamente coinvolti in procedimenti penali (n. 2834)

**d'iniziativa dei senatori CARUSO Antonino, MACERATINI, PONTONE, MONTELEONE, CASTELLANI Carla, BUCCIERO, BATTAGLIA, PELLICINI, VALENTINO, LISI, SILIQUINI, PASQUALLI, RAGNO, MARRI, BONATESTA, SERVELLO, BEVILACQUA, MAGNALBÒ e PEDRIZZI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 OTTOBRE 1997**

---

Nuova disciplina dei delitti di concussione e corruzione e del giudizio abbreviato (n. 3340)

**d'iniziativa del senatore BERTONI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 GIUGNO 1998**

---

Facoltà del testimone di farsi assistere da un difensore nel  
corso delle indagini (n. 3518)

**d'iniziativa del senatore GRECO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 SETTEMBRE 1998**

---

Nuova disciplina dell'onere delle spese difensive sostenute  
dall'imputato e dall'indagato (n. 3709)

**d'iniziativa dei senatori MARINI, DEL TURCO e MELONI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 DICEMBRE 1998**

---

Introduzione dell'obbligo della motivazione per il decreto del  
rinvio a giudizio (n. 3712)

**d'iniziativa dei senatori MARINI, DEL TURCO e MELONI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 DICEMBRE 1998**

---

Modifica del comma 5 dell'articolo 486  
del codice di procedura penale (n. 3757)

**d'iniziativa dei senatori FOLLIERI, PINTO, CALLEGARO, BAT-  
TAGLIA, DIANA Lino e CIRAMI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 GENNAIO 1999**

---

dei quali la Commissione propone l'assorbimento nel disegno  
di legge n. 3807

—————  
NONCHÈ SULLE

## **PETIZIONI**

dei signori Luciano RAPOTEZ (n. 41), Davide GALIMBER-  
TI (n. 46 e n. 93), Salvatore ACANFORA (n. 474) e Giuseppe  
GALGANO (n. 532)

—————



**INDICE**

Relazione .....	Pag. 12
1. Introduzione .....	» 12
2. Disposizioni in materia di contenzioso civile pendente, di indennità spettanti al giudice di pace e di esercizio della funzione difensiva .....	» 13
2.1 Contenzioso civile pendente e indennità spettanti al giudice di pace (artt. 1-6) .....	» 13
2.2 Lo «sportello giustizia» (art. 7) .....	» 16
2.3 Disposizioni attinenti all'esercizio della funzione difensiva (artt. 8, 9 16 e 48) .....	» 16
3. Modifiche al codice penale .....	» 18
3.1 L'oblazione e la sospensione condizionale della pena (artt. 10-13 e 56, lettera b)) .....	» 18
4. Modifiche al codice di procedura penale .....	» 20
4.1 Controllo della competenza nel corso delle indagini (artt. 15 e 51) .....	» 20
4.2 Il divieto di pubblicazione di atti ed immagini (art. 17) .....	» 21
4.3 Riparazione per l'ingiusta detenzione (art. 18) .....	» 22
4.4 Norme in materia di indagini preliminari (artt. 19, 20, 53 e 60) .....	» 23
4.5 Udienza preliminare (artt. 21-28 e 52) .....	» 25
4.6 Il fascicolo per il dibattimento e, in particolare, gli atti assunti a seguito di rogatoria internazionale (artt. 29 e 45) .....	» 27
4.7 Procedimenti speciali (artt. 30-39 e 55) .....	» 28
4.8 Il dibattimento (artt. 40-46) .....	» 31
4.9 Limiti di competenza e procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica (artt. 14, 47, 50, 54, 56, lettera a), 57, 58 e 61) .....	» 34
4.10 Riabilitazione (art. 49) .....	» 40
5. Lavori socialmente utili .....	» 40
6. Conclusioni .....	» 41

## Pareri:

- della 1<sup>a</sup> Commissione permanente ..... Pag. 43
- della 5<sup>a</sup> Commissione permanente ..... » 44

## Disegni di legge:

- Approvato dalla Camera dei deputati ..... » 45
- Testo proposto dalla Commissione ..... » 45

TITOLO I. - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTENZIOSO CIVILE PENDENTE, DI INDENNITÀ SPETTANTI AL GIUDICE DI PACE E DI ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE FORENSE (Artt. 1-9) ..... » 45

TITOLO II. - MODIFICHE AL CODICE PENALE (Artt. 10-13) ..... » 53

TITOLO III. - MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA PENALE ..... » 57

CAPO I. - Modifica alle disposizioni sull'attribuzione degli affari penali al tribunale in composizione collegiale o in composizione monocratica (Art. 14) ..... » 57

CAPO II. - Controllo della competenza nel corso delle indagini (Art. 15) ..... » 58

CAPO III. - Difensore (Art. 16) ..... » 60

CAPO IV. - Divieto di pubblicazione di atti e di immagini (Art. 17) ..... » 62

CAPO V. - Riparazione per l'ingiusta detenzione (Art. 18) ..... » 63

CAPO VI. - Indagini preliminari (Artt. 19-20) ..... » 64

CAPO VII. - Udienza preliminare (Artt. 21-29) ..... » 68

CAPO VIII. - Procedimenti speciali (Artt. 30-39) ..... » 77

CAPO IX. - Modifiche alle disposizioni sul giudizio (Artt. 40-46) ..... » 85

CAPO X. - Disposizioni sul procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica (Art. 47) ..... » 89

CAPO XI. - Disposizioni in materia di impugnazione della sentenza contumaciale (Art. 48) ..... » 97

CAPO XII. - Disposizione in materia di riabilitazione (Art. 49) ..... » 97

CAPO XIII. - Disposizioni abrogative, di attuazione e di coordinamento (Artt. 50-59) ..... » 97

TITOLO IV. - MODIFICHE ALL'ORDINAMENTO GIU-  
DIZIARIO (Artt. 60-62) ..... Pag.103

TITOLO V. - DISPOSIZIONI FINANZIARIE (Art. 63) » 105

Disegni di legge:

- n. 91, d'iniziativa del senatore Lisi .....	» 107
- n. 95, d'iniziativa del senatore Lisi .....	» 108
- n. 198, d'iniziativa dei senatori Salvato ed altri ...	» 109
- n. 471, d'iniziativa del senatore Germanà .....	» 120
- n. 1211, d'iniziativa del senatore Manconi .....	» 121
- n. 1615, d'iniziativa dei senatori Greco ed altri ....	» 124
- n. 1821, d'iniziativa dei senatori Valentino ed altri .	» 125
- n. 2085, d'iniziativa dei senatori Follieri ed altri ...	» 128
- n. 2360, d'iniziativa del senatore Serena .....	» 135
- n. 2531, d'iniziativa del senatore Lo Curzio .....	» 136
- n. 2649, d'iniziativa dei senatori Valentino ed altri .	» 137
- n. 2679, d'iniziativa dei senatori La Loggia ed altri	» 138
- n. 2680, d'iniziativa dei senatori La Loggia ed altri	» 139
- n. 2834, d'iniziativa dei senatori Caruso Antonino ed altri .....	» 141
- n. 3340, d'iniziativa del senatore Bertoni .....	» 142
- n. 3518, d'iniziativa del senatore Greco .....	» 147
- n. 3709, d'iniziativa dei senatori Marini ed altri ...	» 148
- n. 3712, d'iniziativa dei senatori Marini ed altri ...	» 149
- n. 3757, d'iniziativa dei senatori Follieri ed altri ...	» 150

Petizioni:

- n. 41, del signor Rapotez .....	» 151
- n. 46 e n. 93, del signor Galimberti .....	» 151
- n. 474, del signor Acanfora .....	» 151
- n. 532, del signor Galgano .....	» 151

ONOREVOLI SENATORI. -

1. *Introduzione.*

La legislatura in corso ci ha riservato l'opportunità di essere parte attiva di una proficua stagione di importanti riforme nel campo della giustizia, alcune delle quali da lungo tempo auspiccate. Tra queste riforme si iscrive - senza nulla togliere agli altri importanti strumenti legislativi approvati o in corso d'esame - il provvedimento relativo all'istituzione del giudice unico di primo grado, riforma alla quale il Parlamento ha atteso alacramente, prima varando la legge delega 16 luglio 1997, n. 254, e poi in sede di parere sugli schemi di atti delegati presentati dal Governo in esecuzione di quella legge, che si sono tradotti nel decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51. Una parte rilevante delle disposizioni contenute in questo decreto - in specie quelle relative alla giustizia civile - è entrata in vigore, come è noto, il 2 giugno del corrente anno 1999, nel mentre altre, non meno consistenti disposizioni - in primo luogo le più significative tra quelle relative al giudice monocratico in materia penale - entreranno in vigore il prossimo 2 gennaio 2000 per effetto del decreto legge 24 maggio 1999, n. 145, che il Parlamento ha convertito, con modificazioni, nella legge 22 luglio 1999, n. 234 con il concorso responsabile anche delle forze politiche di opposizione.

Anche al fine di consentire l'avvio della complessa riforma, il Parlamento ha già approvato due importanti provvedimenti, dei quali il primo - legge 5 maggio 1999, n. 155 - reca la delega al Governo per l'istituzione di nuovi tribunali delle «aree metropolitane», con la finalità di alleviare i carichi di lavoro e gli oneri organizzativi

dei maggiori tra gli uffici giudiziari del nostro Paese; il secondo - legge 25 giugno 1999, n. 205 - contiene un vasto intervento di depenalizzazione dei reati minori - il più ampio e rilevante dopo la legge 24 novembre 1981, n. 689 - e di modifica al sistema penale e tributario, volto a consentire alla giurisdizione penale di concentrare i propri sforzi sui reati ritenuti dall'ordinamento lesivi di beni giuridici di maggiore rilevanza. A tale intervento di pur mirata e dosata depenalizzazione, si accompagna la previsione - inserita in un disegno di legge in corso di avanzato esame parlamentare (atto Senato 3160-B) - che contiene, in particolare, una nuova delega al Governo per l'introduzione della competenza penale del giudice di pace, basata sul principio dell'affidamento al predetto giudice onorario della cognizione di reati di ricorrente frequenza ma di minore pericolosità e di più semplice accertabilità e valutabilità.

Il presente disegno di legge che si sottopone all'esame dell'Assemblea si inserisce - in un certo senso per completarlo - nel vasto e complesso quadro, appena tracciato, delle recenti riforme in materia di giustizia ed anzi costituisce un intervento nevralgico al fine di consentire la piena operatività del giudice unico di primo grado in materia penale, in quanto ridisegna, rispetto all'originaria impostazione del citato decreto legislativo n. 51 del 1998, il sistema della competenza ed il procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica. Nondimeno, esso contiene previsioni - come quelle in materia di rito abbreviato, di indagini preliminari e di udienza preliminare, di oblazione penale, di garanzie e strumenti difensivi riconosciuti all'indagato e di formazione del fascicolo dibattimentale - che apportano modifiche di non secondario ri-

lievo all'assetto attuale del diritto penale sostanziale e di rito, al fine - tra l'altro - di meglio adeguarlo alle esigenze di garanzia dell'imputato e di corretto e rapido esercizio della funzione giurisdizionale, affermate dalla nostra Carta fondamentale e più volte ribadite dalla Corte costituzionale, e di renderlo più rispondente al nuovo quadro ordinamentale che emerge dalle riforme degli ultimi due anni.

Il disegno di legge è il frutto di quattro mesi di intenso lavoro compiuto nella sede referente dalla Commissione giustizia, affinando il testo licenziato in prima lettura dalla Camera dei deputati, che vi ha profuso più di un anno di impegnato e costruttivo lavoro.

Mentre era in corso l'esame del provvedimento, la Commissione ha avuto modo di ascoltare anche i rappresentanti della magistratura e delle categorie professionali interessate, che hanno apportato alla discussione un contributo di indubbia utilità, anche perché esso nasceva dall'esperienza concreta e dalla consapevolezza che vi sono esigenze da soddisfare e anche carenze da superare. Il dibattito che si è articolato in seno alla Commissione ha assunto inoltre - anche a ragione della particolare complessità della materia trattata e del forte impatto sistematico delle norme in discussione - un elevato spessore tecnico, che ha in molti casi consentito - al di là della fisiologica dialettica politica - una fattiva collaborazione tra maggioranza ed opposizione, ciò che costituisce, a mio avviso, anche nella presente fase dell'esame in Assemblea, un patrimonio da non disperdere. È, infatti, proprio all'Assemblea che spetta ora, oltre che una valutazione sulle singole disposizioni e sul complesso del disegno di legge, lo scioglimento dei residui nodi politici sui quali il dibattito appare ancora aperto e suscettibile di ulteriori e fecondi sviluppi.

Nel seguito dell'esposizione si procederà all'illustrazione, più nel dettaglio, della complessa trama di disposizioni in cui si articola il disegno di legge, raggruppate per argomenti, segnalando volta per volta le

modifiche più rilevanti che la Commissione ha ritenuto di proporre al testo trasmesso dalla Camera dei deputati e, ove necessario, i punti ancora meritevoli di maggiore approfondimento nel corso dell'esame da parte dell'Aula.

\* \* \*

Il testo si articola in cinque titoli: «Disposizioni in materia di contenzioso civile pendente, di indennità spettanti al giudice di pace e di esercizio della professione forense»; «Modifiche al codice penale»; «Modifiche al codice di procedura penale»; «Modifiche all'ordinamento giudiziario» e «Disposizioni finanziarie». Il titolo relativo alle modifiche al codice di procedura penale è a sua volta suddiviso, a cagione dell'estensione e della complessità dell'intervento normativo, in tredici Capi, nei quali sono raccolte in maniera organica le disposizioni riferite ai diversi aspetti della disciplina processuale trattata.

## 2. *Disposizioni in materia di contenzioso civile pendente, di indennità spettanti al giudice di pace e di esercizio della funzione difensiva*

### 2.1 Contenzioso civile pendente e indennità spettanti al giudice di pace (artt. 1-6).

Il titolo I - fra l'altro - contiene disposizioni in tema di contenzioso civile pendente, in particolare per quanto attiene ai giudizi pendenti dinanzi al pretore, al giudice di pace ed al conciliatore, nonché altre disposizioni in materia di indennità spettanti al giudice di pace, di notificazione degli atti relativi ai procedimenti di competenza del giudice di pace, di deposito di atti e dichiarazioni giudiziali, di messi di conciliazione e di esercizio della professione forense.

Circa il contenzioso civile pendente, ai fini di una più chiara comprensione delle disposizioni contenute nel disegno di legge, occorre premettere che l'articolo 90 della

legge 26 novembre 1990, n. 353, come modificato da ultimo dalla legge 20 dicembre 1995, n. 534, stabilisce, in via generale, il principio che ai giudizi civili pendenti alla data del 30 aprile 1995 si applicano le disposizioni vigenti anteriormente a tale data: in pratica, i giudizi instaurati anteriormente all'entrata in vigore della riforma del 1990 (1° maggio 1995) continuano ad essere regolati dalle disposizioni del vecchio rito, quelli instaurati successivamente sono invece soggetti alle nuove norme. La norma stabilisce, tuttavia, che i giudizi pendenti dinanzi al pretore siano da quest'ultimo decisi qualora rientrino nella sua competenza ai sensi della nuova formulazione dell'articolo 8 del codice di procedura civile, ancorché il pretore fosse incompetente a deciderli ai sensi della legge anteriore.

La legge 22 luglio 1997, n. 276, ha poi istituito apposite sezioni stralcio di tribunale per la definizione, con le norme del vecchio rito, dei procedimenti civili pendenti davanti al tribunale alla data del 30 aprile 1995, esclusi quelli già assunti in decisione e quelli per i quali è prevista una riserva di collegialità.

Infine, il decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, recante norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado, ha soppresso, con efficacia dal 2 giugno 1999, l'ufficio del pretore, con la duplice previsione che: i procedimenti pendenti davanti al pretore alla predetta data di efficacia (2 giugno 1999) siano definiti dal tribunale sulla base delle disposizioni introdotte dal decreto medesimo; e che, per contro, le cause pendenti davanti al pretore alla data di efficacia del decreto siano definite dal pretore stesso sulla base delle disposizioni anteriormente vigenti se alla predetta data sono già state precisate le conclusioni o la causa è stata comunque ritenuta in decisione.

Poste queste premesse, va rilevato che il disegno di legge all'esame persegue l'obiettivo di alleggerire il carico giudiziario del tribunale, investito del contenzioso già pendente dinanzi al pretore alla data del 2 giu-

gno 1999, trasferendo tali competenze in parte al giudice di pace, in parte alle sezioni stralcio.

In particolare, si prevede un allargamento delle competenze del giudice di pace sulla base delle seguenti previsioni:

a) i giudizi civili pendenti davanti al pretore al 30 aprile 1995 – rientranti in base alla normativa vigente nella competenza per valore del giudice di pace che, come è noto, comprende le cause relative a beni mobili di valore non superiore a cinque milioni e quelle per risarcimento del danno derivante da circolazione stradale di valore non superiore a trenta milioni – sono attribuiti al giudice di pace competente per territorio, con esclusione di quelli già ritenuti in decisione e che non siano successivamente rimessi in istruttoria, ovvero devoluti alla competenza del pretore *ratione materiae* (articolo 1, comma 1, del disegno di legge). In pratica, al giudice di pace saranno devolute, nei limiti della sua competenza per valore, le controversie instaurate dinanzi al pretore prima che tale giudice onorario, istituito con legge n. 374 del 1991, iniziasse ad operare (il che è avvenuto a partire dal 1995);

b) le controversie pendenti al 30 aprile 1995 e non ancora trattate in decisione alla data di entrata in vigore della legge, ovvero che non siano successivamente rimesse in istruttoria, relative all'azione di apposizione di termini ed all'azione di osservanza delle distanze riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi, nonché quelle relative ai rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissioni di fumo o di calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superino la normale tollerabilità, sono affidate dal disegno di legge (articolo 1, comma 2) alla competenza del giudice di pace; in realtà tali materie già rientrano nella competenza del giudice di pace, ma soltanto relativamente alle controversie instaurate successivamente al 30 aprile 1995; quelle instaurate anteriormente

a tale data sono state proposte, sulla base della normativa allora vigente, in parte dinanzi al conciliatore – per le modalità d’uso dei servizi condominiali – in parte dinanzi al pretore – per l’apposizione di termini ed osservanza di distanze, misura dei servizi condominiali – ed in parte dinanzi al tribunale – controversie di vicinato e conseguenti ad immissioni oltre la normale tollerabilità –.

L’articolo 2, riformulato rispetto al testo della Camera a seguito di un emendamento approvato nel corso dell’esame in Commissione, chiarisce che per le controversie di cui alle lettere precedenti è competente per territorio il giudice di pace del luogo in cui ha sede l’ufficio della pretura o della sezione distaccata dinanzi al quale il giudizio è pendente alla data di entrata in vigore della legge, che procede, previa la trasmissione d’ufficio del fascicolo da parte del pretore e l’esperimento del tentativo di conciliazione, con il rito applicabile in base all’articolo 90 della legge n. 353 del 1990.

Il giudice di pace è investito anche dei giudizi pendenti dinanzi al conciliatore alla data di entrata in vigore della legge, fatte salve le cause già trattenute per la decisione e che non siano successivamente rimesse in istruttoria; l’ufficio del conciliatore viene così definitivamente soppresso dall’articolo 3 del disegno di legge. A tal riguardo, si ricorda che l’articolo 44 della legge 21 novembre 1991, n. 374, istitutiva del giudice di pace – pure esso abrogato dall’articolo all’esame – già aveva disposto la soppressione dell’ufficio del conciliatore, fatta salva l’attività necessaria per l’esaurimento delle cause pendenti.

Il disegno di legge prevede, inoltre, all’articolo 4, che i giudizi civili pendenti dinanzi al pretore alla data di efficacia del decreto legislativo n. 51 del 1998, vale a dire al 2 giugno 1999, in base al criterio della materia e non attribuiti da altre disposizioni del disegno di legge al giudice di pace (segnatamente le azioni possessorie, di denuncia di nuova opera e di danno temuto e

cause di sfratto per finita mezzadria e affitto a coltivatore diretto e per finita locazione), siano attribuiti alle sezioni stralcio se pendenti alla data del 30 aprile 1995. Si fa eccezione per le controversie di lavoro, che il decreto legislativo n. 51 del 1998 ha affidato espressamente alla competenza del tribunale affinché siano trattate nella sede principale dello stesso – fatta salva la disposizione che prefigura, in casi di particolare situazione geografica, la competenza delle sezioni distaccate di tribunale di cui al decreto-legge n.145 del 1999, convertito, con modificazioni dalla legge n.234 del 1999 – e dei giudizi già trattenuti per la decisione alla data di entrata in vigore della legge e che non siano stati successivamente rimessi in istruttoria.

L’articolo 5 detta disposizioni in materia di indennità del giudice di pace, che – in base al vigente testo dell’articolo 11 della legge n. 374 del 1991 – ammontano, in materia civile, a lire quarantamila per ogni giorno di udienza per non più di dieci udienze al mese ed a lire cinquantamila per ogni sentenza o verbale di conciliazione, ed in materia penale a lire ottantamila per ogni giorno di udienza, anche non dibattimentale, per non più di dieci udienze al mese. Una complessiva revisione dell’ammontare di tali indennità è contenuta nell’articolo 12 dell’atto Senato 3160-B, riguardante la competenza penale del giudice di pace, il cui *iter* parlamentare è, per molti aspetti, parallelo a quello del presente disegno di legge. Pertanto, l’articolo 5 – che si coordina con il disegno di legge appena menzionato – prevede l’introduzione di un’indennità aggiuntiva speciale di lire ventimila per ogni decreto ingiuntivo o ordinanza ingiuntiva ai sensi dell’articolo 186-ter del codice di procedura civile, ancorché la domanda di ingiunzione sia rigettata con provvedimento motivato, nonché di un’indennità di presenza mensile variabile, a seconda delle dimensioni dell’ufficio, da lire 250.000 mila a lire 750.000 per il coordinatore dell’ufficio. È stata invece soppressa, rispetto al testo della Camera dei deputati, la previsione

dell'indennità di lire 250.000 mensili per i referenti di sezione, essendo quest'ultima una figura non prevista dalla legge istitutiva del giudice di pace. Si stabilisce altresì l'indicizzazione triennale automatica con decreto ministeriale dell'ammontare di tutte le predette indennità sulla base dei dati ISTAT. Attualmente, infatti, l'indicizzazione non è prevista come automatica, ma la relativa valutazione è rimessa al Ministro competente.

L'articolo 6 del disegno di legge contiene disposizioni circa la notificazione degli atti relativi ai procedimenti di competenza del giudice di pace e stabilisce che i messi di conciliazione in servizio presso gli uffici di conciliazione e del giudice di pace assumano la nuova denominazione di messi del giudice di pace e che ad essi si estendano, quanto all'espletamento del servizio di notificazione, le disposizioni dettate per gli ufficiali giudiziari dal decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229. La Commissione propone, invece, l'abrogazione di una disposizione introdotta dalla Camera dei deputati, in base alla quale - in particolare - i messi non dipendenti comunali sono immessi a domanda, nei limiti di 370 unità e comunque delle vacanze organiche esistenti, nei ruoli del Ministero di grazia e giustizia, previo superamento di un concorso riservato per titoli: ciò perché questa materia trova una sua specifica disciplina nel menzionato disegno di legge AS 3160-B, che ne è la sede più propria.

## 2.2 Lo «sportello giustizia» (art. 7)

L'articolo 7 contiene una disposizione fortemente innovativa in base alla quale le parti e i difensori possono effettuare il deposito di atti o fare dichiarazioni - previste dal codice di procedura civile, dal codice di procedura penale e dalle altre leggi vigenti, compreso il giudice di pace - presso qualsiasi ufficio giudiziario, ivi comprese le cancellerie del giudice di pace, nei casi e con modalità stabilite con decreto del Ministro della giustizia. La previsione - che in-

troduce il cosiddetto «sportello giustizia» - assume un particolare significato nell'ottica di un sempre maggiore avvicinamento dei servizi della giustizia al cittadino; la Commissione - proprio al fine di sottolinearne il rilievo e la particolare innovatività - ha ritenuto di trasmettere all'Aula un testo assai simile a quello proposto dalla Camera dei deputati. Consapevole, tuttavia delle difficoltà che la ricaduta di tale disposizione - ancorché temperata dall'affidamento al decreto ministeriale del compito di individuare i casi ed i limiti in cui il deposito o le dichiarazioni potranno essere effettuate - potrebbe avere in concreto sul delicato funzionamento della macchina organizzativa giudiziaria, la Commissione ne ha subordinato l'entrata in vigore all'adozione del decreto ministeriale stesso. Il decreto ministeriale determinerà naturalmente i singoli atti per i quali il deposito è possibile e le specifiche modalità atte ad evitare che dall'applicazione della norma possa derivare il rischio, soprattutto in materia civile, di una vanificazione del contraddittorio.

## 2.3 Disposizioni attinenti all'esercizio della funzione difensiva (artt. 8, 9, 16 e 48)

Gli articoli 8, 16 e 48 dettano alcune disposizioni che attengono all'esercizio della funzione difensiva, alle quali la Commissione non ha ritenuto di apportare rilevanti modifiche rispetto al testo licenziato in prima lettura dalla Camera.

In primo luogo l'articolo 8 individua con elencazione che dovrebbe ritenersi «tassativa» - sia con riferimento alle controversie civili sia ai giudizi penali - in quali casi è ammesso il patrocinio dei praticanti avvocati che abbiano compiuto almeno un anno di pratica legale (articolo 8 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578).

L'articolo 16, nel modificare l'articolo 100 del codice di procedura penale prevede inoltre che la procura speciale a stare in giudizio, rilasciata con scrittura privata al difensore dalla parte civile dal responsabile



civile e dalla persona civilmente obbligata possa essere autenticata, oltre che dalle persone a ciò abilitate, come il notaio o altro pubblico ufficiale, dallo stesso difensore. La disposizione intende in tal modo regolare un aspetto dell'attività difensiva rispetto al quale si è aperto un contrasto giurisprudenziale, che ha indotto ancora di recente la Corte di cassazione (sentenza delle Sezioni Unite penali del 13 luglio 1999) sulla base di una interpretazione letterale delle norme vigenti in materia a statuire che il potere di autentica attribuito anche al difensore dall'articolo 39 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale è da ritenere limitato alle funzioni sue proprie, cioè di compiere e ricevere nell'interesse della parte rappresentata tutti gli atti del procedimento non ad essa riservati, e non può quindi estendersi alla certificazione della sottoscrizione della parte che lo abbia nominato procuratore speciale a norma dell'articolo 122 del codice di procedura penale. Nondimeno, l'Assemblea potrà apprezzare l'opportunità di modificare ulteriormente la vigente disciplina in materia di procura speciale e di assistenza tecnica nel caso di costituzione di parte civile, in particolare eliminando ogni ostacolo normativo alla possibilità per il difensore di autenticare la procura speciale per la costituzione di parte civile a lui conferita mediante scrittura privata. Ciò renderebbe naturalmente necessario un intervento normativo non limitato al solo articolo 100, ma esteso anche all'articolo 122 del codice di procedura penale, che contiene la disciplina generale del conferimento della procura speciale per determinati atti.

La Commissione ha aggiunto inoltre l'articolo 9, che mira a sanare la situazione derivante dall'assenza, nella legge 24 febbraio 1997, n. 27, di una opportuna norma transitoria. Tale legge, infatti, ha soppresso l'albo dei procuratori legali, stabilendo che gli stessi siano iscritti d'ufficio all'albo degli avvocati e, con ciò stesso, eliminando la duplicità di figure nell'ambito della professione forense. La legge ha, inoltre, abrogato

l'articolo 5 del citato regio decreto-legge n. 1578 del 1933, contenente l'ordinamento della professione forense, che faceva divieto ai procuratori legali di esercitare la professione davanti ad uffici giudiziari appartenenti a distretti diversi da quello nel quale era ricompreso l'ordine professionale di appartenenza (cosiddetto esercizio *extra districtum*) con la conseguenza della giuridica inesistenza dell'atto posto in essere.

In questo contesto, però, la legge in parola – pur avendo fugato, con l'abolizione del relativo divieto, ogni dubbio circa la possibilità per tutti gli avvocati (e, dunque, non soltanto per quelli con una determinata anzianità di iscrizione all'albo) di esercitare *extra districtum* – non ha dettato alcuna disciplina transitoria al fine di «sanare» il possibile vizio degli atti posti in essere dai procuratori legali esercenti *extra districtum* in relazione ai processi già iniziati al momento dell'entrata in vigore della legge stessa. Sulla materia è intervenuta la Corte di cassazione (Sezione lavoro, sentenza 28 luglio 1998, n. 7412; Sezione I civile, sentenza 25 settembre 1998, n. 8620) che ha ritenuto, abbracciando la tesi più restrittiva fondata su un'interpretazione letterale della legge, che l'abrogazione, sopravvenuta nel corso del giudizio, della norma che ammetteva il procuratore legale ad esercitare solo *intra districtum* non sia idonea ad esplicare effetti sananti rispetto ad un atto processuale compiuto anteriormente all'entrata in vigore della legge abrogatrice.

Ad evitare il grave rischio di paralisi o addirittura di completa vanificazione di molti ed importanti processi pendenti, l'articolo 9 del disegno di legge propone, dunque, di inserire – per le motivazioni innanzi esplicitate – una autonoma disposizione transitoria con riferimento alla normativa recata dalla legge n. 27 del 1997, stabilendo la «sanatoria» preventiva e generalizzata degli atti processuali posti in essere dai procuratori legali (ormai tutti avvocati) al di fuori del distretto di appartenenza, ma soltanto relativamente ai processi in corso alla

data di entrata in vigore della legge n. 27 del 1997, non ancora definiti con sentenza passata in giudicato.

Infine, l'articolo 48, comma 1, consente la possibilità dell'impugnazione della sentenza contumaciale anche al difensore d'ufficio, oltre che al difensore di fiducia, operando la soppressione dell'ultima parte del comma 3 dell'articolo 571 del codice di procedura penale, in base alla quale il difensore può proporre impugnazione contro la sentenza contumaciale solo se munito di apposito mandato.

### 3. Modifiche al codice penale

#### 3.1 L'oblazione e la sospensione condizionale della pena (artt. 10-13 e 56, lettera b).

Gli articoli da 10 a 13 incidono su taluni rilevanti istituti del codice penale, nella specie l'oblazione e la sospensione condizionale della pena.

A questo riguardo, va osservato in via preliminare che il disegno di legge all'esame non contiene un intervento organico sul codice penale e, in particolare, sul sistema delle pene. Ciò non significa che sulla materia non sia necessaria una riflessione compiuta ed accurata del legislatore, che tenga conto di progetti ed istanze da anni al centro del dibattito dottrinale. Di recente, la Commissione per la riforma del codice penale istituita presso il Ministero della giustizia con decreto ministeriale 1° ottobre 1998 ha consegnato un'ampia e motivata relazione contenente una serie di riflessioni e proposte che investono per lo più la parte generale del codice penale. Tali riflessioni e proposte - che, sugli specifici istituti dell'oblazione e della sospensione condizionale, in parte trovano corrispondenza, come si dirà, nel testo del presente disegno di legge - non sono state, per ora, tradotte in articolato. Allorché ciò avverrà, ed il Governo ritenesse di presentare un disegno di legge organico di riforma del codice penale (o almeno del primo libro), il Senato -

presso il quale già pende un progetto di riforma del libro primo del codice penale elaborato nel corso della XII legislatura da un comitato presieduto dal senatore Riz e ripresentato in identico testo nella presente legislatura (atto Senato 3718) - non potrà mancare di prestarvi la dovuta tempestiva attenzione.

L'articolo 11 introduce l'articolo 162-ter del codice penale, estendendo la possibilità di applicare l'oblazione, oltre che alle contravvenzioni per le quali la legge stabilisce la pena alternativa dell'arresto e dell'ammenda - come è attualmente previsto dall'articolo 162-bis del codice - ai delitti per i quali la legge stabilisce la sola pena della multa ovvero la pena alternativa della reclusione o della multa. Il testo licenziato dalla Camera proponeva una riformulazione dell'art. 162-bis del codice, includendo nello stesso - e subordinandola alle medesime condizioni di accesso - sia l'oblazione per le contravvenzioni sia quella per i delitti e stabilendo, inoltre, che l'oblazione non fosse ammessa in ordine ai delitti perseguibili a querela della persona offesa, che manifestasse il proprio dissenso, così da configurare una sorta di «potere di veto» della stessa in ordine all'accesso all'istituto.

La Commissione - a seguito di lungo ed approfondito dibattito sul punto - ha ritenuto di proporre all'Assemblea un testo diverso che, lasciando inalterato il vigente articolo 162-bis del codice relativo all'oblazione nel caso di contravvenzioni, propone di sistemare l'intera materia dell'oblazione riferita ai delitti in una disposizione a sé stante, appunto il nuovo articolo 162-ter del codice penale, in considerazione dei profili di particolare delicatezza e specialità che si legano all'introduzione di ipotesi oblativa nel caso di delitti. Risulta, infatti, di tutta evidenza che un intervento di tale importanza - che peraltro segnerebbe una forte innovazione nell'ambito del nostro sistema penale - implica di per sé il rischio - che nel testo trasmesso dalla Camera appariva particolarmente concreto - di una sostanzia-

le vanificazione della tutela penale in relazione a fattispecie che possono presentare un rilievo sociale ed una gravità non trascurabili e potrebbe determinare come reazione da parte del legislatore una inopportuna tendenza a ricorrere alla previsione della pena congiunta, in luogo di quella alternativa, per evitare la possibilità del ricorso all'oblazione. Si tratta, dunque, di materia da affrontare con prudenza, nella consapevolezza che in ordine ai delitti le condizioni di accesso all'oblazione non possono essere le medesime previste per le contravvenzioni.

Il testo che si sottopone all'Assemblea prevede, pertanto, che nei delitti per i quali la legge stabilisce la sola pena della multa, ovvero la pena alternativa della reclusione, la persona alla quale il delitto è attribuito può essere ammessa a pagare - prima dell'apertura del dibattimento o prima del decreto di condanna - una somma corrispondente alla terza parte del massimo della multa stabilita dalla legge per il delitto commesso (per i delitti puniti con la sola multa), ovvero alla metà della multa (per i delitti puniti con pena alternativa), oltre alle spese del procedimento, ivi incluse - ed è qui un'altra importante innovazione, che l'articolo 10 del testo all'esame estende anche all'oblazione nelle contravvenzioni punite con pene alternative di cui all'articolo 162-bis del codice penale - le spese sostenute dalla parte civile. Il meccanismo di accesso alla misura, trattandosi di delitti, non ha caratteristiche di automaticità e viene subordinato ad una valutazione giudiziale in ordine alla tenuità del fatto, in assenza della quale l'oblazione non è ammessa, a differenza di quanto accade per l'oblazione nelle contravvenzioni punite con la sola ammenda (articolo 162 del codice penale) - che è automatica - e nelle contravvenzioni punite con pene alternative (articolo 162-bis del codice penale), dove l'oblazione può essere esclusa nei casi in cui il fatto è grave. L'introduzione di una simile previsione è, peraltro, suggerita anche nella menzionata rela-

zione elaborata dalla Commissione ministeriale per la riforma del codice penale.

L'oblazione è inoltre comunque esclusa nei casi di recidiva, abitudine e professionalità nel reato, tendenza a delinquere e quando permangono conseguenze dannose o pericolose del delitto eliminabili da parte della persona cui il delitto è attribuito, nonché per i fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale. Con quest'ultima previsione - che ricalca analoga formula adoperata dall'ultimo comma dell'articolo 590 del codice penale con riferimento alle ipotesi di lesioni personali colpose per le quali è prevista la perseguibilità d'ufficio delle lesioni personali colpose - la Commissione, consapevole dell'accresciuta attenzione che l'opinione pubblica riserva all'argomento, ha inteso dare rilievo alla protezione di particolari beni giuridici, quali la salute e la sicurezza sul lavoro, in un ambito nel quale la prospettiva di accesso all'oblazione potrebbe indurre ad un abbassamento della soglia di rispetto delle norme antinfortunistiche. In base alla medesima *ratio* la possibilità di escludere l'oblazione potrebbe in prospettiva riguardare anche altre tipologie di reato, la cui previsione è posta a presidio di particolari beni a valenza collettiva o diffusa, come, tra l'altro, l'ambiente o l'integrità degli alimenti, allorché il legislatore procederà, in tali particolari settori, ad elaborare un organico quadro delle fattispecie penalisticamente rilevanti e delle relative sanzioni.

Scompare, infine, nel testo della Commissione la previsione del «potere di veto» della persona offesa dal reato previsto dalla Camera dei deputati, che è sostituita da una più funzionale previsione di comunicazione alla persona offesa della domanda di oblazione, con il diritto di presentare osservazioni sulla stessa al giudice investito della decisione in ordine all'accesso al beneficio e di ottenere, se costituita parte civile, la rifusione delle spese processuali sostenute.

A completamento della disciplina dell'oblazione, l'articolo 56, comma 1, lettera b), introdotto dalla Commissione, contiene una importante disposizione di carattere processuale, in quanto - aggiungendo un ulteriore comma all'articolo 141 delle norme di attuazione di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale - consente la rimessione in termini dell'imputato per chiedere l'oblazione in caso di modifica dell'originaria imputazione in altra per la quale l'oblazione stessa sia ammissibile.

L'articolo 12 sostituisce, proponendo una nuova formulazione dei relativi presupposti, l'articolo 163 del codice penale in materia di sospensione condizionale della pena, prevedendo che la stessa possa essere applicata nei casi di sentenza di condanna alla reclusione o all'arresto per un tempo non superiore a due anni, anche se congiunta a pena pecuniaria, ovvero di condanna alla sola pena pecuniaria. Nel pronunciare sentenza di condanna alla sola pena pecuniaria il giudice può, su richiesta dell'imputato, ordinare che l'esecuzione della pena rimanga sospesa per il termine di cinque anni se la condanna è per delitto, e di due anni se la condanna è per contravvenzione.

La disciplina della sospensione condizionale si completa con l'articolo 13, introdotto dalla Commissione, che modifica gli articoli 165, 166 e 167 del codice penale, prevedendo, tra l'altro, in linea con le più recenti evoluzioni normative in materia di esecuzione della pena e con le proposte contenute nella Relazione della Commissione ministeriale per la riforma del codice penale, che la sospensione condizionale possa essere subordinata - oltre che alle restituzioni, al risarcimento del danno ed all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, come è previsto nella disciplina vigente - anche alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività o all'osservanza di determinate prescrizioni funzionali alla rieducazione del condannato, per un tempo comunque non superiore alla durata della pena sospesa; inoltre,

in caso di persona che ha già usufruito del beneficio, il giudice, se la pena detentiva è inflitta congiuntamente a pena pecuniaria o se ad essa consegue una pena accessoria, anziché imporre l'adempimento di uno dei predetti obblighi, può disporre che la sospensione non si estenda, in tutto o in parte, alla pena pecuniaria ovvero alla pena accessoria.

Le nuove previsioni lasciano comunque inalterata la possibilità di intervenire ulteriormente sull'istituto - eventualmente già in sede di esame da parte dell'Aula - introducendo un regime di maggiore rigore nella concessione e nella revoca del beneficio per chi ne ha già usufruito una prima volta.

#### 4. *Modifiche al codice di procedura penale.*

##### 4.1 Controllo della competenza nel corso delle indagini (artt. 15 e 51)

Il vigente articolo 51, comma 3, del codice di procedura penale ancora le funzioni attribuite all'ufficio del pubblico ministero ai criteri di competenza che valgono per l'individuazione del giudice del processo: più precisamente, la competenza dell'ufficio del pubblico ministero segue di norma (salve alcune eccezioni per delitti particolarmente gravi, come l'associazione di stampo mafioso, in relazione ai quali la competenza è affidata all'ufficio del capoluogo del distretto) la competenza del giudice del processo. Gli articoli 54 e 54-bis del codice regolano inoltre anche la risoluzione dei conflitti negativi e positivi sulla competenza tra diversi uffici del pubblico ministero. Questi conflitti sono risolti dal procuratore generale presso la corte d'appello, se insorgono tra uffici del medesimo distretto, o dal procuratore generale presso la Corte di cassazione se insorgono tra uffici appartenenti a distretti diversi.

Il disegno di legge all'esame contiene, da un lato, una più precisa definizione del criterio di competenza territoriale del pubblico ministero, dall'altro, la possibilità che la

competenza del pubblico ministero precedente possa essere contestata nel corso delle indagini.

A tal fine, l'articolo 15 – intervenendo sull'articolo 50 del codice di procedura penale – afferma il principio in base al quale il pubblico ministero può procedere alle indagini preliminari ed esercitare l'azione penale solo per reati di competenza del giudice presso il quale esercita le sue funzioni. Sulla base di tale premessa, il testo trasmesso dalla Camera, introducendo un articolo 54-*quater* nel codice di procedura penale, prevedeva il seguente meccanismo di controllo della competenza: se la persona sottoposta alle indagini ritiene che il reato appartenga alla competenza (territoriale) di un giudice diverso da quello presso il quale il pubblico ministero che procede esercita le sue funzioni, può chiedere la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice competente. Il pubblico ministero può rigettare la richiesta con decreto motivato, oppugnabile dinanzi al procuratore generale presso la corte d'appello, ovvero, se la persona sottoposta alle indagini o il suo difensore ritengono che il reato appartenga alla competenza di un giudice fuori del distretto, al procuratore generale presso la Corte di cassazione: il decreto emanato da quest'ultimo (ovvero, nel primo caso, dal procuratore generale presso la corte d'appello) è ricorribile in Cassazione.

La Commissione, pur confermando le ragioni tecniche e sistematiche che hanno spinto la Camera dei deputati ad approvare la disposizione sopra riferita, ha ritenuto di proporre una diversa formulazione, che da un lato estende la possibilità di rilevare l'incompetenza del pubblico ministero anche alla persona offesa dal reato ed ai difensori, dall'altro non prevede la possibilità di un decreto di rigetto dell'istanza di trasmissione da parte del pubblico ministero precedente. Si stabilisce, invece, che qualora quest'ultimo non trasmetta gli atti al pubblico ministero indicato come competente, la parte istante possa, a seconda dei casi, presentare direttamente la richiesta al

procuratore generale presso la corte d'appello o presso la Corte di cassazione. Le formalità della richiesta al procuratore generale sono disciplinate dall'articolo 51 del disegno di legge, che introduce un articolo 4-*bis* alle norme di attuazione del codice di procedura penale. Il testo proposto dalla Commissione elimina, inoltre, la previsione di un ricorso in Cassazione avverso il decreto del procuratore generale, che appare da un lato asistemica – in quanto un simile ricorso non è previsto dagli articoli 54 e 54-*bis* del codice di procedura penale in materia di conflitti negativi e positivi tra pubblici ministeri – dall'altro, in nessun modo sembra imposta dall'articolo 111 della Costituzione. A favore della soppressione dell'ipotesi del ricorso per Cassazione, è apparsa convincente alla Commissione l'ulteriore considerazione che tale strumento potrebbe essere utilizzato dalla persona sottoposta alle indagini anche al fine di ottenere una anticipata – e, come tale, non ammissibile nella dinamica del meccanismo processuale – *discovery* del materiale probatorio raccolto dall'accusa.

#### 4.2 Il divieto di pubblicazione di atti ed immagini (art. 17)

L'articolo 11 del testo licenziato dalla Camera inciderebbe sulla fattispecie di pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale, di cui all'articolo 684 del codice penale, proponendo un inasprimento della relativa pena. Di tale articolo la Commissione ha proposto la soppressione, sulla base della considerazione che, se sono innegabili l'attualità e l'urgenza delle problematiche sottese a tale previsione, appare però opportuno che esse siano affrontate in altra sede ed in una prospettiva organica.

Nella medesima occasione la Commissione ha tuttavia ritenuto, a maggioranza, di accogliere un emendamento aggiuntivo – riportato nell'articolo 17 del testo ora all'esame dell'Assemblea – inteso a prevedere, con l'aggiunta di un comma all'articolo 114 del codice di procedura penale, il divieto di

pubblicazione dell'immagine della persona che si trova privata della libertà personale in relazione al procedimento penale in corso. In caso di violazione, scatterebbe la sanzione prevista dal successivo articolo 115 del codice, che configura il comportamento in questione come un illecito disciplinare allorché il fatto è commesso da pubblici dipendenti o da persone esercenti una professione per cui è richiesta una speciale abilitazione, tra i quali, naturalmente, i giornalisti.

Al fondo delle motivazioni dei senatori che, in seno alla Commissione, hanno proposto e sostenuto l'emendamento, vi è la convinzione dell'urgenza di un intervento del legislatore che consenta di porre rimedio a prassi distorsive che danno luogo a lesioni a volte molto gravi dell'immagine e della dignità della persona sottoposta a misure restrittive della libertà personale. Tale convinzione – espressa al di là dell'appartenenza a logiche di schieramento politico – non può non riscuotere il generale rispetto: essa investe, infatti, prima ancora che considerazioni di ordine politico, questioni di coscienza morale e problematiche di civiltà giuridica.

Ma la previsione di cui si discute investe anche un ordine diverso e non secondario di problematiche che attengono al rispetto della libertà di stampa e di informazione, che è valore costituzionalmente protetto e come tale degno della massima attenzione tutte le volte in cui il legislatore ordinario interviene su materie che ne investono i contenuti o almeno ne lambiscono i contorni. La linea di confine tra ciò che deve appartenere al comune patrimonio di informazione ed al pubblico dominio di conoscenze in quanto concorre alla formazione della coscienza civica e ciò che, invece, appartiene alla – intangibile – sfera privata della persona, ancorché sottoposta a misure di carattere penale, è spesso di difficile comprensione e di ancor più complessa regolamentazione.

Che il legislatore ordinario debba essere in tempi rapidi chiamato a stabilire – supe-

rando quella relatività che appartiene ai tempi ed alle ideologie del momento – una giusta linea di equilibrio tra diritto di cronaca e rispetto della *privacy* è affermazione degna della massima condivisione. Non sembra tuttavia altrettanto certo che una disciplina normativa di tali dimensioni e di tale delicatezza possa essere affidata a singoli e limitati interventi che – per quanto mossi da commendevoli esigenze pratiche e giuridiche – non appaiono in grado di rispondere alla necessità di un disegno normativo organico, che come tale sfugge all'ambito di competenza di un disegno di legge, quale è quello oggetto di esame, la cui finalità precipua è di consentire il rapido avvio dell'operatività del giudice unico di primo grado in materia penale. Tale considerazione è stata, peraltro, espressa da più parti durante il dibattito svoltosi in Commissione sulla previsione oggetto d'esame.

L'Assemblea è, dunque, chiamata a valutare con grande attenzione l'opportunità che il disegno di legge all'esame rechi una disposizione la cui importanza merita forse autonoma considerazione, nel contesto di un più ampio ed organico disegno riformatore, da avviare però in tempi molto rapidi.

#### 4.3 Riparazione per l'ingiusta detenzione (art. 18)

Il disegno di legge contiene alcune attese disposizioni finalizzate a garantire – in linea con l'evoluzione della civiltà giuridica ed anche con alcuni dei principi fondanti la Convenzione europea dei diritti dell'uomo del 1950 – un ristoro non soltanto simbolico in favore di chi è stato vittima di ingiusta detenzione.

In questo contesto, l'articolo 18 eleva ad un miliardo di lire il massimale della riparazione per l'ingiusta detenzione, attualmente fissato dal comma 2 dell'articolo 315 del codice di procedura penale in lire cento milioni. Sul punto, la Commissione ha ritenuto di confermare l'orientamento espresso

dalla Camera dei deputati, respingendo, per ragioni di copertura finanziaria, alcune proposte emendative intese ad eliminare la previsione di limiti massimi alla riparazione; come pure è stato respinto un emendamento che prefigurava una soglia minima di risarcimento, in quanto ciò avrebbe potuto implicare l'equiparazione nel trattamento normativo di situazioni di fatto tra loro differenti, quelle comprese al di sotto della soglia minima della riparazione.

Il testo licenziato dalla Commissione, inoltre estende a due anni il termine per proporre la domanda di riparazione, specificando - conformemente a quanto previsto dalla sentenza della Corte costituzionale n. 446 del 1997 - che, nel caso di archiviazione, il termine decorre dalla data di notificazione del provvedimento di archiviazione alla persona nei cui confronti è stato pronunciato a norma del comma 3 dell'articolo 314 del codice di procedura penale. Parallelamente si prevede una modifica dell'articolo 409 dello stesso codice, per disporre che sia effettuata la notificazione del provvedimento di archiviazione alla persona sottoposta alle indagini se nel corso del procedimento è stata applicata la misura della custodia cautelare.

#### 4.4 Norme in materia di indagini preliminari (artt. 19, 20, 53 e 60)

Alcune disposizioni del disegno di legge riguardano le indagini preliminari e sono intese in particolare a razionalizzare la disciplina di quel segmento temporale che riguarda la conclusione di tale fase e l'eventuale successivo momento del rinvio a giudizio ovvero della formulazione dell'imputazione. In base al vigente articolo 405 del codice di procedura penale, infatti, il pubblico ministero, quando non deve richiedere l'archiviazione, esercita l'azione penale attraverso due differenti modalità: formula l'imputazione nei casi di «patteggiamento», giudizio direttissimo, giudizio immediato e procedimento per decreto ovvero formula la

richiesta di rinvio a giudizio negli altri casi, dando così accesso all'udienza preliminare.

L'articolo 19 del disegno di legge - rispetto al quale la Commissione non ha apportato modificazioni al testo proposto dalla Camera - interviene sulla disciplina del reato commesso da persone ignote.

Tale articolo aggiunge al vigente testo dell'articolo 415 del codice di procedura penale un ulteriore comma in base al quale, nell'ipotesi dell'articolo 107-*bis* delle disposizioni di attuazione, la richiesta di archiviazione ed il decreto del giudice che accoglie la richiesta sono pronunciati cumulativamente con riferimento agli elenchi trasmessi dagli organi di polizia, con l'eventuale indicazione delle denunce che il pubblico ministero o il giudice intendono escludere, rispettivamente, dalla richiesta o dal decreto. Peraltro, l'articolo 107-*bis* delle disposizioni di attuazione viene introdotto dal successivo articolo 53 del disegno di legge e prevede che le denunce a carico di ignoti siano trasmesse all'ufficio della procura competente da parte degli organi di polizia, unitamente agli eventuali atti di indagine svolti per la identificazione degli autori del reato, con elenchi mensili.

Nell'ottica di consentire una maggiore completezza delle indagini preliminari, che renda più ampio lo spettro delle acquisizioni istruttorie ai fini del rinvio a giudizio o della formulazione dell'imputazione, la Commissione ha, inoltre, introdotto l'articolo 20, che inserisce nel codice di rito l'articolo 415-*bis*, prevedendo che prima della scadenza del termine per la conclusione delle indagini preliminari, il pubblico ministero, se non ritiene di dover chiedere l'archiviazione, fa notificare alla persona sottoposta alle indagini avviso della conclusione delle indagini preliminari stesse. Nei successivi venti giorni l'indagato - avvalendosi, se crede, anche della consultazione della documentazione relativa alle indagini espletate - può presentare memorie, produrre documenti, depositare documentazione relativa ad investigazioni difensive, rilasciare dichiarazioni o chiedere di essere sottoposto

ad interrogatorio, chiedere il compimento di ulteriori atti di indagine, che comunque devono essere effettuati nei successivi trenta giorni.

La novità della disposizione proposta risiede, dunque, nella previsione di nuove garanzie per l'indagato, laddove gli si consente di conoscere in anticipo rispetto a quanto prevede la disciplina attuale, la documentazione relativa alle indagini espletate e di produrre o chiedere nuove prove, la cui evidenza dimostrativa potrebbe anche indurre il pubblico ministero a conclusioni diverse da quelle alle quali sarebbe giunto sulla base dell'istruttoria fino ad allora espletata. In sostanza, la disposizione anticipa la possibilità di avvalersi di alcune delle *chances* probatorie proprie del dibattimento e, soprattutto, imposta in termini nuovi il rapporto tra organo inquirente ed indagato, al quale viene riconosciuto - proprio con riferimento alla delicata fase delle indagini preliminari - il diritto di difendersi provando. Né ci si nasconde il positivo effetto che la disposizione in parola è in grado di produrre da un lato, in termini deflazionistici sul numero di rinvii a giudizio e dall'altro, in termini di maggiore completezza dell'apparato istruttorio, sullo svolgimento dell'udienza preliminare.

In questo contesto, anche l'interrogatorio al quale l'indagato può chiedere di essere sottoposto acquista un più pregnante ed autentico significato ai fini dell'esercizio della funzione difensiva, in quanto reso, per così dire, *ex informata conscientia*, cioè alla luce del bagaglio di conoscenze e della consapevolezza della vicenda processuale, che derivano dalla previa consultazione della documentazione relativa alle indagini espletate.

A proposito della disciplina delle indagini preliminari, mette conto infine di rilevare che il testo approvato dalla Camera recava anche alcune disposizioni in materia di pubblicazione degli atti del processo, vietando, in caso di dibattimento, la pubblicazione, anche parziale, con il mezzo della

stampa o con altro mezzo di diffusione, degli atti del fascicolo del pubblico ministero, fino alla pronuncia della sentenza di primo grado, fermo restando che è sempre consentita la pubblicazione degli atti utilizzati per le contestazioni. L'articolo 19 del testo licenziato dall'altro ramo del Parlamento prevedeva, poi, che gli atti di indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria fossero coperti dal segreto fino alla chiusura delle indagini preliminari.

La Commissione non ha inteso mantenere tali previsioni rinviandole ad altra ed organica sede. È stato altresì approvato un emendamento soppressivo di altra disposizione contenuta nel testo della Camera, intesa ad introdurre la figura del «giudice dell'udienza preliminare», stabilendo che lo stesso sia uno dei giudici del tribunale ordinario e che non possa contemporaneamente svolgere anche le funzioni di giudice per le indagini preliminari. Si è, infatti, ritenuto che una simile disposizione si tradurrebbe nella sostanziale riproposizione di analoga previsione di incompatibilità già contenuta nel vigente articolo 34, comma 2-*bis*, del codice di procedura penale, introdotto dal decreto legislativo n. 51 del 1998, disposizione ora modificata dal citato decreto-legge 24 maggio 1999, n.145, recante disposizioni urgenti in materia di istituzione del giudice unico di primo grado, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 234 del 1999.

Nondimeno, la Commissione ha approvato una previsione all'articolo 60 del testo, intesa ad assicurare, in via generale e salvo casi di deroga predeterminati, il carattere temporaneo - non superiore a tre anni consecutivi - delle funzioni di giudice incaricato dei provvedimenti previsti per la fase delle indagini preliminari, nonché la particolare qualificazione professionale richiesta a tale giudice, nel senso che le relative funzioni possono essere svolte soltanto da magistrati che abbiano esercitato per almeno due anni funzioni di giudice del dibattimento.



## 4.5 Udienza preliminare (artt. 21-28 e 52)

Gli articoli da 21 a 28 del disegno di legge incidono in maniera rilevante sulla disciplina dell'udienza preliminare, contenuta nel titolo IX del libro quinto del codice di procedura penale. Va preliminarmente osservato a tal riguardo che già l'Assemblea della Camera dei deputati aveva deliberato di non accogliere la proposta della Commissione giustizia di sostituire interamente il vigente titolo IX del codice con un titolo diverso contenente una autonoma disciplina dell'udienza «predibattimentale». Si è, pertanto, preferito in quella sede adottare una soluzione, nel suo complesso, di mediazione - che la Commissione giustizia del Senato ha nelle linee fondamentali condiviso e ribadito - in forza della quale permane nel tessuto del codice il vigente impianto dell'udienza preliminare, ma con rilevanti modifiche, intese prevalentemente ad avvicinarne la disciplina e le garanzie relative alle formalità introduttive del giudizio a quelle dell'udienza dibattimentale, alla quale resta comunque riservata, tra le altre, la precipua attività di assunzione delle prove.

Come è noto, nell'ambito del codice di procedura penale l'udienza preliminare svolge una funzione di «filtro», cioè di controllo giurisdizionale, preliminare al dibattimento, in ordine alla consistenza degli elementi adottati dal pubblico ministero a fondamento della richiesta di rinvio a giudizio. La stessa udienza può, peraltro, anche prestarsi a fungere da sede di definizione anticipata del procedimento, ove le parti facciano richiesta di giudizio abbreviato, mentre la prassi giudiziaria ha accreditato l'udienza preliminare anche come sede possibile e frequente per la pronuncia di sentenza di applicazione della pena concordata tra le parti (cosiddetto patteggiamento) prima del dibattimento, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale.

In questo contesto, il disegno di legge aggiunge nell'impianto del codice una serie di disposizioni prevalentemente intese a rafforzare le garanzie di giurisdizionalità

dell'udienza preliminare, attinenti sia alla fase di apertura della stessa, che al suo possibile esito. Si prevede tra l'altro:

a) nell'ambito della richiesta di rinvio a giudizio formulata dal pubblico ministero a norma dell'articolo 417 del codice di procedura penale e del decreto che dispone il giudizio emanato dal giudice dell'udienza preliminare, l'articolo 21 del disegno di legge, che modifica gli articoli 417 e 429 del codice di rito, richiede l'enunciazione dei fatti e dei motivi di diritto su cui l'accusa è fondata «in forma chiara e precisa»;

b) il termine per la fissazione da parte del giudice dell'udienza in camera di consiglio è elevato da due a cinque giorni dal deposito della richiesta del pubblico ministero, ai sensi dell'articolo 418, comma 1, del codice di rito, come modificato dallo stesso articolo 22 del disegno di legge, che introduce anche i successivi articoli da 420-bis a 420-sexies del codice di procedura penale;

c) il verbale dell'udienza preliminare è redatto di regola in forma riassuntiva, ma il giudice su richiesta di parte dispone la riproduzione fonografica, audiovisiva o la redazione del verbale con la stenotipia (nuovo comma 4 dell'articolo 420 del codice);

d) il giudice dispone, anche d'ufficio, che sia rinnovato l'avviso dell'udienza preliminare quando è provato o appare probabile secondo la sua libera valutazione che l'imputato non ne abbia avuto effettiva conoscenza (articolo 420-bis del codice); identico provvedimento è preso dal giudice nel caso di assenza del difensore, quando risulta che la stessa è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per legittimo impedimento (articolo 420-ter, comma 5 del codice). Il giudice rinvia, invece, a nuova udienza e dispone che sia rinnovato l'avviso all'imputato nel caso in cui quest'ultimo, anche se detenuto, non si presenta all'udienza e risulta - o comunque appare, secondo la sua libera valutazione, probabile - che l'assenza è dovuta ad assoluta impos-

sibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, secondo quanto stabilito dal nuovo articolo 420-ter, commi 1 e 2, del codice. Il testo approvato dalla Commissione ha ulteriormente rafforzato le garanzie già presenti, su questo specifico punto, nel testo della Camera, estendendo la previsione del rinvio a nuova udienza anche all'ipotesi in cui l'imputato non si presenti per giustificato impedimento alle successive udienze (comma 3) e prevedendo che il rinvio dell'udienza sia disposto dal giudice anche nel caso di assenza per legittimo impedimento del difensore, ovvero di uno dei due difensori eventualmente nominati dall'imputato (comma 5). Tali disposizioni non si applicano quando l'imputato, anche se impedito, chiede o consente che l'udienza preliminare avvenga in sua assenza o, se detenuto, rifiuta di assistervi: in tal caso è rappresentato dal difensore, come stabilito dall'articolo 420-quinquies del codice;

e) se l'imputato, libero o detenuto, non compare all'udienza senza che ricorra una delle cause che, a norma delle disposizioni precedenti, imporrebbe la rinnovazione dell'avviso o il rinvio dell'udienza, il giudice ne dichiara con ordinanza la contumacia; l'ordinanza è revocabile se l'imputato compare prima che il giudice proceda alla deliberazione pronunciando la sentenza di non luogo a procedere o il decreto che dispone il giudizio. L'ordinanza è, inoltre, nulla se al momento della pronuncia vi era la prova che l'assenza dell'imputato era dovuta a mancata conoscenza dell'avviso ovvero ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento. Se la prova dell'impedimento perviene dopo la pronuncia dell'ordinanza di contumacia, ma prima della decisione, il giudice revoca l'ordinanza e, se l'imputato non è comparso, rinvia anche d'ufficio l'udienza; restano, tuttavia, validi gli atti compiuti in precedenza, ma se l'imputato dimostra che la prova è pervenuta con ritardo senza sua colpa, il giudice dispone l'assunzione o la rinnovazione degli atti che ri-

tiene rilevanti ai fini della decisione (articolo 420-quater del codice);

f) le questioni preliminari sono decise immediatamente con ordinanza e sono precluse se non sono proposte subito dopo che sia stato compiuto per la prima volta l'accertamento della costituzione delle parti (articolo 420-sexies del codice);

g) l'imputato può rendere dichiarazioni spontanee e chiedere di essere sottoposto all'interrogatorio (articolo 23 del disegno di legge, che modifica l'articolo 421, comma 2, del codice). In caso di integrazione probatoria del giudice, l'interrogatorio, su richiesta di parte, può svolgersi secondo le modalità previste per l'esame testimoniale dagli articoli 498 e 499 del codice con riferimento al dibattimento (articolo 25, che sostituisce l'articolo 422 del codice);

h) se le indagini preliminari sono incomplete, il giudice può disporre un supplemento di indagini, fissando il termine per il loro compimento e la data della nuova udienza preliminare, dando comunicazione del provvedimento al procuratore generale presso la corte d'appello: viene così stabilito dall'articolo 24, che introduce l'articolo 421-bis del codice;

i) se non ritiene di poter decidere allo stato degli atti o se non dispone un supplemento di istruttoria, il giudice può disporre, anche d'ufficio, l'assunzione delle prove delle quali appare evidente la decisività ai fini della sentenza di non luogo a procedere, laddove il testo vigente dispone che il giudice possa soltanto indicare alle parti temi nuovi o incompleti sui quali si rende necessario acquisire ulteriori informazioni ai fini della decisione, tali da provocare ulteriori richieste istruttorie di parte, peraltro limitate soltanto ad alcuni mezzi istruttori. Fatto salvo il diritto dell'imputato ad essere sottoposto ad interrogatorio con le formalità dibattimentali, l'audizione dei testimoni e l'interrogatorio degli imputati in procedimento connesso sono condotti dal giudice ed è attraverso di lui che il pubblico ministero e i difensori possono porre domande:

in tal senso è l'articolo 25 del disegno di legge, che sostituisce l'articolo 422 del codice;

l) per la pronuncia di non luogo a procedere, il testo dell'articolo 26 del disegno di legge, che sostituisce l'articolo 425 del codice prevede che il giudice tenga conto anche delle circostanze attenuanti e che possa procedere al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti e circostanze attenuanti ai sensi dell'articolo 69 del codice penale. L'articolo stabilisce altresì che il giudice pronunzi sentenza di non luogo a procedere, salvo quanto previsto dal nuovo articolo 421-*bis*, anche quando gli elementi acquisiti risultano insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere l'accusa in giudizio. Resta invariata la disciplina, recata dal vigente articolo 424 del codice in ordine alla pronuncia della sentenza di non luogo a procedere, e, in particolare, al termine entro il quale si deve procedere alla redazione dei motivi (comma 4 dell'articolo 424 del codice) la cui diversa collocazione, recata dal testo approvato dalla Camera dei deputati all'articolo 26, è stata soppressa dalla Commissione;

m) la notifica del decreto che dispone il giudizio è limitata all'imputato contumace all'udienza preliminare e non anche alla persona offesa, come dispone il vigente comma 4 dell'articolo 429 del codice, sostituito dall'articolo 27 del disegno di legge, nel testo approvato dalla Commissione. Su tale punto l'Assemblea potrà, tuttavia, compiere una più approfondita riflessione, valutando l'opportunità di lasciare inalterata la vigente previsione di notifica del decreto anche alla parte offesa;

n) viene limitato il potere di compiere attività integrativa di indagine successivamente al decreto che dispone il giudizio: in particolare - oltre agli atti per i quali è prevista la partecipazione dell'imputato o del difensore di questo, già richiamati dal vigente articolo 430 del codice - non si possono assumere informazioni dalle persone indicate come testimoni, da quelle indicate nella richiesta di incidente probatorio e dal-

le altre di cui sia stata disposta l'assunzione nel corso del dibattimento. Le informazioni assunte in violazione del divieto non possono essere utilizzate ed il loro contenuto non può essere riferito nel dibattimento. Tali divieti cessano con l'assunzione della testimonianza e nei casi in cui questa non sia ammessa o non abbia luogo, secondo il disposto dall'articolo 28 del disegno di legge, che inserisce l'articolo 430-*bis* del codice.

4.6 Il fascicolo per il dibattimento e, in particolare, gli atti assunti a seguito di rogatoria internazionale (artt. 29 e 45)

Il testo approvato dalla Camera dei deputati proponeva una riscrittura dell'articolo 431 del codice di procedura penale intesa ad allargare il novero degli atti da inserire nel fascicolo del dibattimento, prevedendo che nello stesso dovessero essere raccolti, nel contraddittorio tra le parti, oltre agli atti già attualmente menzionati dalla norma, anche i documenti ed i verbali di prove di altri procedimenti ammessi dal giudice, nonché, su autorizzazione di quest'ultimo, gli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero per i quali vi sia la richiesta o il consenso del difensore dell'imputato. La Camera aveva, inoltre, espunto il riferimento agli atti assunti all'estero a seguito di rogatoria, contenuto nel vigente articolo 431 del codice, riferimento introdotto con il decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, della legge 7 agosto 1992, n. 356, insieme ad una serie di strumenti, normativi ed operativi, intesi a contrastare la criminalità mafiosa.

La tematica dell'utilizzabilità nel dibattimento dei verbali delle rogatorie internazionali - nata, come si è detto, nel contesto della lotta alla mafia - ha progressivamente investito altri settori della criminalità e si è arricchita nel tempo di delicati profili in ordine al rispetto delle garanzie di paritaria e contraddittoria difesa. Non ci si nasconde, peraltro, che la previsione in ordine al se e come consentire l'inserimento nel fascicolo del dibattimento dei risultati delle rogatorie

tocchi uno dei punti sensibili del dibattito – a livello politico, ideologico, tecnico-giuridico – che si è da tempo aperto nel Paese circa il ruolo ed i poteri del pubblico ministero, l'articolazione processuale delle garanzie, il valore probatorio di dichiarazioni ed atti acquisiti fuori dell'esame dibattimentale.

La Commissione – ben consapevole di questi profili – ha dedicato all'argomento momenti di denso ed approfondito dibattito, arrivando a formulare una disposizione – contenuta nell'articolo 29 del disegno di legge, che sostituisce l'articolo 431 del codice – in alcuni punti sensibilmente diversa da quella proposta dalla Camera, che ripristina, a certe condizioni, la previsione di acquisibilità al fascicolo degli atti assunti a seguito di rogatoria. Si sottopone in tal modo al vaglio dell'Assemblea un testo il più possibile equilibrato, redatto attraversando la difficile linea di confine tra rispetto della garanzie del contraddittorio e di difesa e principio di non dispersione degli elementi probatori, spesso faticosamente acquisiti.

Ritornando agli aspetti generali che regolano la formazione del fascicolo per il dibattimento, sulla base delle innovazioni più rilevanti introdotte dalla Commissione si prevede che:

a) ciascuna delle parti può richiedere al giudice la fissazione di una nuova udienza, non oltre il termine di quindici giorni da quella che ha concluso l'udienza preliminare, per la formazione del fascicolo per il dibattimento; ciò al fine di consentire una più meditata riflessione circa la composizione del fascicolo;

b) sono inseriti nel fascicolo del dibattimento i verbali degli atti assunti all'estero a seguito di rogatoria ai quali i difensori sono stati posti in grado di assistere e di esercitare le facoltà loro consentite dalla legge italiana: tale modifica tiene conto delle indicazioni della sentenza della Corte costituzionale n. 379 del 1995, che ha ribadito come la presenza del difensore, o il fatto che questi sia posto in grado di assistere, si pongano come garanzie irrinunciabili ai fini

della piena utilizzabilità in sede dibattimentale anche della prova assunta mediante rogatoria internazionale;

c) sono del pari inseriti nel fascicolo per il dibattimento i documenti acquisiti all'estero mediante rogatoria internazionale ed i verbali degli atti non ripetibili assunti con le stesse modalità, ciò che costituisce una previsione speculare a quella che prevede l'acquisizione dei verbali degli atti non ripetibili compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria.

La Commissione si è posta, inoltre, il problema dell'acquisibilità al fascicolo del dibattimento delle dichiarazioni rese all'estero da persona ivi residente; a tal riguardo, infatti, il vigente articolo 512-*bis* del codice consente che sia data lettura, tenuto conto degli altri elementi di prova acquisiti, dei verbali di dichiarazioni rese dal solo cittadino straniero residente all'estero (e non anche del cittadino italiano residente all'estero). Ne è nata – anche qui con il fattivo concorso dei senatori dell'opposizione – una proposta di riformulazione dell'articolo 512-*bis* (contenuta nell'articolo 45 del disegno di legge), che si sottopone al giudizio dell'Assemblea, intesa a sostituire il riferimento al cittadino straniero residente all'estero con quello alla persona residente all'estero ed inserendo una previsione espressa relativa alle dichiarazioni eventualmente rese nel corso di rogatorie internazionali. La lettura è, inoltre, consentita soltanto nel caso in cui non sia assolutamente possibile l'esame dibattimentale della persona delle cui dichiarazioni si tratta: tale previsione garantisce, infatti, a parere della Commissione, un giusto temperamento tra l'esigenza di impedire l'acquisizione *tout court* al fascicolo del dibattimento di tali dichiarazioni e l'opportunità di prevedere per le stesse una specifica disciplina processuale nel rispetto delle dovute garanzie.

#### 4.7 Procedimenti speciali (artt. 30-39 e 55)

Il Capo VIII del Titolo III (articoli 30-39) incide sulla disciplina dei procedi-

menti speciali contenuta nel Libro sesto del codice di procedura penale: giudizio abbreviato, patteggiamento, giudizio direttissimo, giudizio immediato e procedimento per decreto. Il disegno complessivamente perseguito – in particolare, come si vedrà, per il rito abbreviato – è quello di valorizzare e facilitare l'accesso ai procedimenti speciali in una prospettiva coerente con l'originaria impostazione ispiratrice del codice di procedura penale, secondo cui solo un ristretto numero di processi sarebbe dovuto arrivare alla fase finale del dibattimento.

Nella prospettiva di consentire un più ampio ricorso al rito abbreviato, di cui agli articoli da 30 a 33 del provvedimento, con effetti beneficamente deflattivi, una prima importante novità è costituita dalla riduzione di pena ottenibile: in caso di condanna infatti la pena che il giudice determina, tenendo conto di tutte le circostanze, è diminuita da un terzo alla metà (così dispone l'articolo 33, comma 1, lettera *b*), che modifica il comma 2 dell'articolo 442 del codice di procedura penale. Valuterà l'Assemblea, nel considerare la possibilità di avallare questa scelta che si muove in una direzione significativamente incentivante, se prevedere altresì un'ulteriore possibilità di riduzione anche della «pena patteggiata». L'altra significativa modifica consiste nell'eliminazione della necessità del consenso del pubblico ministero. Si tratta di una previsione che rende, in qualche maniera, automatico l'accesso al rito abbreviato, per il solo fatto, cioè, che l'imputato lo chieda. Dal punto di vista sistematico e socio-culturale tale innovazione – introdotta già dalla Camera dei deputati – non potrà non produrre rilevanti conseguenze. Per questa ragione, la Commissione ha inteso attutire i possibili effetti di un indiscriminato accesso al rito alternativo, introducendo una serie di disposizioni intese a garantire, come contrappeso, che la decisione all'esito del rito abbreviato si articoli sulla base di un sufficiente apparato di integrazione istruttoria, che prescinda – al contrario di

quanto si prevede nella disciplina attuale – dalla definibilità del processo allo stato degli atti, accrescendosi in tal modo la possibilità di pervenire ad un elevato grado di «verità» processuale. Ed infatti:

a) l'imputato può subordinare la richiesta ad un'integrazione probatoria necessaria ai fini della decisione. Tale previsione intende attribuire all'imputato esclusivamente la possibilità di richiedere un completamento del materiale istruttorio già acquisito – di cui è esplicitamente prevista l'utilizzabilità dal nuovo comma 1-*bis* dell'articolo 442 del codice di procedura penale – al fine di colmare eventuali lacune derivanti, ad esempio, da carenza nell'attività investigativa del pubblico ministero. Nel caso in cui l'integrazione venga ammessa, il pubblico ministero può chiedere l'ammissione di prova contraria. All'assunzione di tali prove si procede nelle forme previste dall'articolo 422 del codice per l'assunzione di prove nell'udienza preliminare;

b) sono abrogati gli articoli 439 e 440 del codice di procedura penale e viene modificato l'articolo 438 del medesimo codice che, nel sistema vigente, disegnano il rito abbreviato come procedimento alternativo basato sul consenso del pubblico ministero e sulla decidibilità allo stato degli atti;

c) infine, nel nuovo testo dell'articolo 441 del codice di procedura penale, introdotto dall'articolo 32, si stabilisce che, qualora il giudice ritenga di non poter decidere allo stato degli atti, egli possa assumere anche d'ufficio gli elementi necessari ai fini della decisione.

Per quanto attiene allo svolgimento del giudizio, lo stesso articolo 441 del codice chiarisce che il giudizio abbreviato si svolge normalmente in camera di consiglio, ma il giudice, su richiesta di tutti gli imputati, può disporre che si svolga in pubblica udienza quando vi è un interesse sociale rilevante alla pubblicità. Inoltre, come già accennato, ai fini della deliberazione, il giudice utilizza gli atti contenuti nel fascicolo

relativo alle indagini preliminari, gli atti delle indagini eventualmente espletate dopo il rinvio a giudizio e le prove assunte nell'udienza: si veda in proposito l'articolo 33 del disegno di legge, che modifica l'articolo 442 del codice.

Infine, la Commissione ha approvato un emendamento soppressivo dell'articolo 33 del testo proposto dalla Camera.

Circa l'applicazione della pena su richiesta (articoli 34-36), la Commissione - nel confermare sostanzialmente la maggior parte delle previsioni contenute nel testo approvato in prima lettura dalla Camera - non ha ritenuto di accogliere alcune proposte emendative intese, da un lato, ad allargare l'area di applicabilità del rito e, dall'altro, a modificarne l'attuale assetto sistematico.

In primo luogo l'articolo 34 del disegno di legge - che sostituisce il comma 2 dell'articolo 444 del codice - prevede che il giudice debba valutare, oltre alla correttezza della qualificazione giuridica e dell'applicazione delle circostanze, anche la congruità della pena indicata, e che debba comunque condannare l'imputato che ha fruito del patteggiamento al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile. In sostanza, tali previsioni recepiscono quanto statuito dalla Corte costituzionale con le sentenze 2 luglio 1990, n. 313 e 12 ottobre 1990, n. 443.

Il disegno di legge incide anche sui termini preclusivi per la presentazione della richiesta di patteggiamento e l'espressione del consenso da parte del pubblico ministero. Attualmente l'articolo 446, comma 1, del codice prevede che tale richiesta possa essere formulata fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento in primo grado. L'articolo 35 - che modifica il predetto articolo 446 del codice - anticipa tali termini al momento della presentazione delle conclusioni nel corso dell'udienza preliminare; soltanto nel caso di giudizio direttissimo, il termine preclusivo permane alla dichiarazione di apertura del dibattimento in primo grado.

L'articolo 36 recepisce, peraltro, quanto prospettato dalla giurisprudenza della Suprema Corte, la quale già ritiene che la celebrazione del giudizio di applicazione della pena sull'accordo delle parti possa avvenire in una qualsiasi delle fasi che eventualmente seguono quella delle indagini preliminari, a partire cioè dall'udienza preliminare fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, che rappresenta oggi la linea di confine oltre la quale non è ammissibile il ricorso a tale speciale procedura. Ne discende - a parere della Cassazione - che il suddetto giudizio appare svincolato dalla specificità delle forme processuali nelle quali può avere origine, esigendo esso unicamente che la richiesta sia stata ritualmente avanzata nell'ambito di una di quelle udienze in cui la legge processuale ne ammette la proposizione (cfr. Cassazione, Sez. VI penale, 19 dicembre 1991, n. 12891).

Il comma 2 dell'articolo 36, che introduce un comma 1-bis all'art. 448 del codice di procedura penale, prevede la possibilità di rinnovo della richiesta di patteggiamento prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, nel caso di dissenso da parte del pubblico ministero o di rigetto della richiesta da parte del giudice per le indagini preliminari. In questo caso, il giudice, se ritiene la richiesta fondata, pronuncia immediatamente sentenza, ordinando senz'altro, e non più soltanto facoltativamente - secondo quanto dispone il nuovo testo dell'articolo 135 delle disposizioni di attuazione del codice, sostituito dall'articolo 55 del disegno di legge - l'esibizione degli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero. Nello stesso modo provvede il giudice di appello se ritiene fondata l'impugnazione proposta dall'imputato contro il rigetto della richiesta.

Va, a questo punto, richiamata l'attenzione su una ulteriore proposta di modifica suggerita dalla Commissione.

Invero, la Camera dei deputati aveva inserito nel testo approvato in prima lettura anche una previsione - contenuta nell'articolo 35 - intesa ad espandere il significato

ed il contenuto del patteggiamento, consentendo all'imputato che aveva formulato istanza di patteggiamento di subordinarne l'efficacia alla sostituzione della pena detentiva con l'affidamento in prova al servizio sociale e la detenzione domiciliare, e prescrivendo che il giudice accogliesse la richiesta in presenza del consenso del pubblico ministero e qualora ritenesse la sussistenza delle condizioni per l'applicazione della sanzione sostitutiva. La Commissione, andando in contrario avviso, ha deliberato di proporre la soppressione di tale previsione, in quanto la stessa, prevedendo la possibilità che le misure alternative alla detenzione dell'affidamento in prova al servizio sociale e della detenzione domiciliare fossero direttamente applicate dal giudice della cognizione, avrebbe determinato - se accolta - una forte anomalia sistematica, attribuendo al giudice in sede di cognizione penale compiti di indubbia delicatezza che presuppongono invece le particolari modalità e la competenza specifica dei tribunali di sorveglianza: pertanto, si è stimato opportuno che i predetti compiti rimangano affidati a questi ultimi.

Circa il giudizio direttissimo e il giudizio immediato dispongono gli articoli 37 e 38.

L'articolo 37, che modifica il comma 2 dell'articolo 452 del codice, stabilisce che, se nel corso del giudizio direttissimo l'imputato chiede il giudizio abbreviato, il giudice, prima di dichiarare aperto il dibattimento, dispone con ordinanza la prosecuzione del giudizio con il rito abbreviato e si applicano le disposizioni degli articoli 441, 442 e 443, nel testo modificato dal disegno di legge.

Per quanto attiene, invece, al giudizio immediato, l'articolo 38, che incide sul comma 2 dell'articolo 458 del codice, elimina la necessità del consenso del pubblico ministero alla richiesta dello stesso giudizio immediato presentata dall'imputato.

Nella materia del decreto penale di condanna, l'articolo 39 del disegno di legge interviene, al comma 1, sull'articolo 459 del codice, eliminando la possibilità per il pub-

blico ministero di indicare la pena accessoria all'atto della richiesta. Inoltre, esso modifica anche l'articolo 460 del codice, prevedendo, in sostanza, che le spese del procedimento non possano essere poste a carico del condannato e precisando che, nel caso di decreto penale di condanna, il reato è estinto - con cessazione di tutti gli effetti penali e possibilità di accedere successivamente alla sospensione condizionale della pena - se nel termine di cinque anni, quando si tratta di delitto, o di due anni, quando si tratta di contravvenzione, l'imputato non commette un altro delitto o un'altra contravvenzione della stessa indole.

L'articolo prevede, inoltre, che nel giudizio conseguente all'opposizione, l'imputato non può chiedere il giudizio abbreviato o l'applicazione della pena su richiesta, né presentare domanda di oblazione. Ove, invece, l'opponente, all'atto dell'opposizione, abbia chiesto il giudizio abbreviato, il giudice fissa con decreto l'udienza, mentre, se l'opponente ha chiesto il patteggiamento, il giudice fissa con decreto un termine entro il quale il pubblico ministero deve esprimere il consenso: in questi termini dispone il nuovo testo dell'articolo 464, comma 1, del codice di procedura penale.

Infine, l'ultimo comma dell'articolo 39 apporta una modifica all'articolo 689, comma 2, lettera a), n. 5, del codice di procedura penale, prescrivendo che anche le iscrizioni relative ai decreti penali non siano riportate nel certificato generale del casellario giudiziale.

#### 4.8 Il dibattimento (artt. 40-46)

Il Capo IX del Titolo III del disegno di legge - nella parte corrispondente del testo approvato dalla Camera dei deputati - conteneva disposizioni relative al dibattimento, che riguardavano, tra l'altro, la materia dell'assunzione al giudizio di materiale istruttorio, in particolare delle dichiarazioni acquisite fuori del dibattimento.

La problematica è, come noto, tra le più attuali e controverse, essendo sulla stessa

intervenuta di recente anche la sentenza della Corte costituzionale n. 361 del 2 novembre 1998. La pronuncia in parola incide sull'articolo 513, comma 2, del codice di procedura penale, il quale - nella versione modificata dalla legge 7 agosto 1997, n. 267 - prescriveva che, se non è possibile ottenere al dibattimento la presenza degli imputati in procedimento connesso, è ammessa la lettura delle dichiarazioni rese fuori dal dibattimento - ad esempio nel corso delle indagini preliminari - quando ne è divenuta impossibile la ripetizione per fatti o circostanze imprevedibili, ma a condizione che l'imprevedibilità già sussistesse al momento delle dichiarazioni. Se, invece, il dichiarante si avvale della facoltà di non rispondere, il giudice dispone la lettura dei verbali contenenti le dichiarazioni soltanto in presenza di accordo tra le parti. La Corte ha dichiarato l'incostituzionalità di tale disposizione nella parte in cui non prevede che - qualora nel corso del dibattimento il dichiarante rifiuti di rispondere sui fatti concernenti la responsabilità di altri - si applichi, in mancanza dell'accordo tra le parti, l'articolo 500 del codice. In pratica, al dichiarante che si avvale della facoltà di non rispondere potranno essere egualmente contestate le dichiarazioni rese nel corso delle indagini. Tali dichiarazioni faranno prova dei fatti affermati se sussistono altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità. La disciplina introdotta dal legislatore nel 1997 - peraltro a seguito di lungo e complesso dibattito, una parte rilevante del quale si è svolto proprio all'interno della Commissione giustizia del Senato - sarebbe, infatti, a parere della Corte, priva di ragionevole giustificazione perché farebbe dipendere le sorti del processo da una scelta meramente discrezionale dell'imputato, come il parlare o il tacere, pregiudicando così la funzione essenziale del processo, che è la ricerca della verità.

Sulla materia la Commissione ha all'esame - e li ha riportati tra i primissimi punti che compongono il suo ordine del giorno - un complesso di disegni di legge sulla valu-

tazione delle prove (atti Senato 1502 e congiunti), intesi ad offrire una risposta convincente sia ai rilievi della Corte costituzionale sia, più in generale, alle problematiche relative all'efficacia processuale delle dichiarazioni rese fuori del dibattimento, in particolare dagli imputati in procedimenti connessi, di cui all'articolo 210 del codice di procedura penale.

Alla luce di queste considerazioni, la Commissione ha ritenuto di limitare l'intervento sulla materia della valutazione delle prove all'essenziale, rinviando alla sede dell'esame dei menzionati disegni di legge la risoluzione delle più complesse problematiche generali. In questo senso si è proposta la soppressione dell'articolo 45 del testo elaborato dalla Camera, che proponeva la sostituzione dei commi 3 e 4 dell'articolo 500 del codice, precisando che il giudice può valutare ed acquisire al fascicolo del dibattimento soltanto le parti delle dichiarazioni precedentemente rese dal testimone e contenute nel fascicolo del pubblico ministero nonché la soppressione dell'articolo 48 del medesimo testo, che aggiungeva un comma 4-bis all'articolo 511 del codice, stabilendo che degli atti acquisiti sull'accordo delle parti, il giudice dichiara l'utilizzabilità ai fini della decisione, disponendo che di essi sia data lettura al termine dell'istruzione dibattimentale o anche prima se le parti lo richiedono di comune accordo.

Ciò premesso - e fatte salve le più generali soluzioni che il Parlamento riterrà di adottare nella sede dei disegni di legge sulla valutazione delle prove - le disposizioni sul dibattimento contenute nel disegno di legge come suggerito dalla Commissione contengono alcune proposte intese a consentire, in presenza dell'accordo tra le parti, l'acquisizione al dibattimento di materiale raccolto nel corso delle indagini.

In primo luogo, l'articolo 493, comma 3, del codice di procedura penale, come sostituito dall'articolo 42 del disegno di legge - che la Commissione ha lasciato pressoché



inalterato rispetto al testo licenziato dalla Camera – prevede che le parti possono concordare l'acquisizione al fascicolo per il dibattimento di atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, nonché della documentazione relativa all'attività di investigazione difensiva; analoga disposizione è prevista dall'articolo 555, comma 4, del codice, nella versione introdotta dall'articolo 47 del disegno di legge, per quanto attiene al rito dinanzi al tribunale in composizione monocratica.

Il riferimento all'attività di investigazione difensiva è rivolto – a legislazione vigente – unicamente all'articolo 38 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, che dà facoltà ai difensori, anche a mezzo di sostituti e consulenti tecnici, di svolgere investigazioni per ricercare e individuare elementi di prova a favore del proprio assistito ed a conferire con le persone che possano dare informazioni. La documentazione presentata al giudice è inserita nel fascicolo relativo agli atti di indagine.

Il richiamo all'articolo 38 delle disposizioni di attuazione sarebbe, tuttavia, assai limitativo – tanto è vero che la Commissione, nell'intero testo del disegno di legge, ha preferito sempre far riferimento alle «investigazioni difensive» *tout court*, come, ad esempio, agli articoli 20 e 29 del disegno di legge – se si pone mente alla circostanza che tra i disegni di legge attualmente all'esame, in via prioritaria, della Commissione vi è senz'altro l'Atto Senato 3979, che la Camera dei deputati ha già approvato in prima lettura, recante «Modifiche al codice di procedura penale ed alle relative norme di attuazione in materia di esercizio della funzione difensiva», su cui è stata già svolta la relazione. Il provvedimento – tanto atteso ad ogni livello, nella misura in cui avvicina il nostro sistema processuale alle più compiute e recenti evoluzioni del modello accusatorio – introduce nel codice di procedura penale una disciplina organica in materia di investigazioni difensive, individuando una serie di attività investigative che possono essere autonomamente com-

piute dal difensore come, in particolare, sentire persone o accedere ai luoghi, ed attribuendo autonomo rilievo processuale al «fascicolo del difensore», formato a seguito dello svolgimento di tali attività. Sotto questo punto di vista, alcune disposizioni del disegno di legge all'esame, pur rappresentando già allo stato un preciso significato normativo, rivestono una sorta di assetto a «geometria variabile», in quanto sono destinate ad inquadarsi in un più compiuto disegno riformatore nel momento – sperabilmente non lontano – in cui il Parlamento licenzierà definitivamente il provvedimento sulle indagini difensive.

In secondo luogo, l'articolo 44 aggiunge un comma 1-*bis* all'articolo 507 del codice di procedura penale, prevedendo che la facoltà per il giudice di disporre, a norma del comma 1, nuovi mezzi di prova se ciò risulta assolutamente necessario, può riguardare anche mezzi di prova relativi agli atti di cui è stata concordata l'acquisizione al fascicolo per il dibattimento, a norma degli articoli 493, comma 3, e 431, comma 2, nel testo riformulato dal disegno di legge.

Altre disposizioni circa la disciplina del dibattimento contenute nel disegno di legge riguardano:

a) le richieste di prova: l'articolo 493, comma 1, del codice di procedura penale, come sostituito dall'articolo 42 del disegno di legge, conferma sostanzialmente il testo introdotto dalla Camera dei deputati che sopprime la previsione dell'esposizione introduttiva del pubblico ministero;

b) la citazione e l'esame dei testimoni: in base all'articolo 40, che modifica l'articolo 468 del codice di procedura penale, il presidente del tribunale o della corte d'assise autorizza con decreto la citazione di testimoni, periti o consulenti tecnici, nonché – come ha aggiunto la Commissione rispetto al testo approvato dalla Camera – degli imputati in procedimento connesso, escludendo le testimonianze vietate dalla legge e quelle manifestamente sovrabbondanti e stabilendo che la citazione stessa sia effet-

tuata per la data fissata per il dibattimento ovvero per altre successive udienze, senza che tale provvedimento pregiudichi la decisione sull'ammissibilità della prova a norma dell'articolo 495. Inoltre, l'articolo 43 sostituisce il comma 2 dell'articolo 506 del codice di procedura penale, prevedendo che il potere del presidente di rivolgere domande ai testimoni, ai periti, ai consulenti tecnici, alle parti e – pure in questo caso a seguito della modifica apportata dalla Commissione al testo della Camera – anche agli imputati in procedimento connesso, può essere esercitato soltanto dopo la conclusione dell'esame e del controesame;

c) i requisiti della sentenza: l'articolo 46 del disegno di legge aggiunge, nel corpo dell'articolo 546 del codice, la previsione che la sentenza emessa dalla Corte d'assise e dalla Corte d'assise d'appello debba essere sottoscritta, oltre che dal presidente e dal giudice estensore, anche dai giudici popolari;

d) il coordinamento con la nuova disciplina dell'udienza preliminare: l'articolo 41, introdotto dalla Commissione, contiene disposizioni di coordinamento con le nuove disposizioni in materia di udienza preliminare: tra queste, da un lato, l'abrogazione di quelle norme attualmente inserite nel contesto della disciplina dibattimentale – fra l'altro, in materia di rinnovazione della citazione, impedimento a comparire dell'imputato o del difensore, contumacia dell'imputato – che prevedono adempimenti processuali, anticipati, da altre disposizioni del disegno di legge, alla fase dell'udienza preliminare; dall'altro lato, il richiamo alle disposizioni dettate dallo stesso disegno di legge in relazione all'udienza preliminare per la rinnovazione dell'avviso, l'impedimento a comparire dell'imputato o del difensore, la contumacia dell'imputato, l'assenza e l'allontanamento volontario dell'imputato (articoli da 420-bis a 420-quinquies del codice, introdotti dall'articolo 22 del disegno di legge).

4.9 Limiti di competenza e procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica (artt. 14, 47, 50, 54, 56, lettera a), 57, 58 e 61)

Il Capo X del Titolo III reca un unico articolo 47, che sostituisce l'intero libro ottavo del codice di procedura penale (articoli 549-559) e contiene la disciplina del procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica che, a partire dal 2 gennaio 2000, sostituirà completamente il rito previsto per il procedimento innanzi al pretore. Proprio le proporzioni e la dimensione dell'intervento di modifica attuato in quest'ambito dal disegno di legge, hanno indotto la Commissione a proporre all'Assemblea una modifica del titolo dello stesso disegno di legge n. 3807, esplicitando il riferimento alla modifica delle disposizioni sul procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica.

Di conseguenza, si è anche reso necessario a fini di coordinamento modificare alcune delle vigenti disposizioni di attuazione del codice (cfr. articoli 54, 56, lettera a) e 58 del disegno di legge), nonché abrogarne altre, che non avrebbero significato alla luce del diverso assetto del procedimento dinanzi al giudice monocratico (articolo 57 del disegno di legge).

Come è noto, il procedimento innanzi al pretore – regolato dal codice di procedura penale del 1988 – si caratterizzava in primo luogo per l'esclusione dell'udienza preliminare e per la possibilità di ricorrere all'incidente probatorio solo in casi eccezionali; inoltre, particolare rilievo era attribuito ai poteri del giudice per le indagini preliminari diretti alla definizione anticipata del procedimento in base alla scelta prioritaria di potenziare gli sbocchi alternativi al dibattimento. Tali scelte furono riprodotte nel titolo IV del libro ottavo, dedicato appunto al procedimento innanzi al pretore, secondo un eloquente ordine sistematico degli istituti: al primo posto compare, infatti, il giudizio abbreviato, poi l'applicazione della pena su richiesta delle parti, il tentativo di concia-

liazione, il procedimento per decreto, il giudizio direttissimo e, da ultimo, il dibattimento, al quale il codice del 1988 attribuiva un ruolo quasi residuale, quando cioè non risultasse possibile accedere ad una delle varie forme di definizione anticipata del procedimento. In questa linea di scelte normative si inseriva anche il potere attribuito al pubblico ministero di emettere direttamente il decreto di citazione a giudizio, senza forme di controllo giurisdizionale analoghe a quelle disciplinate nel procedimento dinanzi al tribunale (soprattutto in sede di udienza preliminare) e di esercitare taluni poteri volti ad incentivare e promuovere i riti differenziati.

Il procedimento innanzi al pretore – come si è in precedenza ricordato – ha costituito oggetto di intervento normativo ad opera degli articoli 190-195 del decreto legislativo n. 51 del 1998, che hanno adeguato le vigenti disposizioni sul procedimento pretorile ai principi e, per lo più, alla terminologia della legge delega n. 254 del 1997, che impone, tra l'altro, la soppressione dell'ufficio del pretore ed il trasferimento delle relative competenze al tribunale in composizione monocratica. I predetti articoli hanno, pertanto, previsto in via generale, la sostituzione – nel libro ottavo del codice – della parola «pretore» ovvero «pretore competente per il giudizio» con quelle di «giudice» o «giudice competente per il giudizio», a seconda che il riferimento sia all'organo genericamente competente per il giudizio ovvero all'organo funzionalmente competente per la fase procedimentale di volta in volta considerata. Resta salvo il richiamo alle norme contenute nei libri precedenti del codice di procedura penale, in quanto applicabili.

In sostanza, le modifiche introdotte nella materia in questione dal decreto legislativo n. 51 del 1998 sembrano – conformemente anche alle prescrizioni della legge delega – aver perseguito l'obiettivo di adattare l'impianto del procedimento innanzi al pretore a quello dinanzi al giudice monocratico di tribunale. Il testo proposto dalla Commissione

ne, invece, è inteso a disegnare uno schema procedimentale per il giudice monocratico di tribunale, che presenta significativi tratti di autonomia rispetto a quello già previsto per il pretore. Ciò è evidente nella stessa collocazione sistematica degli istituti, che muove dalla disciplina della citazione diretta a giudizio, per poi passare ai procedimenti speciali e al dibattimento, con abrogazione delle norme speciali previste per il rito pretorile in materia di indagini preliminari e di incidente probatorio.

Il primo e più caratterizzante tratto di autonomia – intorno al quale la Commissione ha articolato una approfondita riflessione – concerne l'ambito della competenza del giudice monocratico. A tal proposito, è opportuno rammentare che l'articolo 169 del decreto legislativo n. 51 del 1998, introducendo l'articolo 33-*bis* del codice di procedura penale, ha indicato gli ambiti di competenza del tribunale in composizione collegiale, sulla base del duplice criterio, qualitativo e quantitativo. Con riferimento al primo, al tribunale in composizione collegiale è stata attribuita la competenza, tra gli altri, per i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, associazione per delinquere, associazione di tipo mafioso, scambio elettorale politico-mafioso, alcuni reati societari previsti dal codice civile, numerosi reati previsti da leggi speciali in materia di interruzione volontaria della gravidanza, di associazioni di carattere militare, di discriminazione razziale, etnica e religiosa. Per il secondo, e cioè per il criterio quantitativo, al tribunale in composizione collegiale è stata attribuita la competenza per i delitti puniti con la pena della reclusione superiore nel massimo a venti anni. Il successivo articolo 33-*ter* attribuisce, in via residuale, al tribunale monocratico la competenza per tutti i reati non attribuiti al tribunale in composizione collegiale dal precedente articolo 33-*bis* e da altre disposizioni di legge: dunque, *legibus sic stantibus*, il giudice monocratico è competente a giudicare per i delitti puniti con la pena

della reclusione non superiore nel massimo a venti anni, salve le riserve di competenza per materia del tribunale collegiale.

La Commissione, all'esito di un approfondito confronto, ha proposto - articolo 14 del disegno di legge che si sottopone all'Assemblea - una modifica di tale disposizione, che - ferma restando la competenza per materia del tribunale collegiale - riduce a dieci anni di reclusione il limite massimo entro il quale i delitti risulteranno attribuiti alla cognizione del tribunale in composizione monocratica. Alla base di tale scelta vi è la preoccupazione che il passaggio dal limite dei quattro anni di reclusione, già previsti per la competenza pretorile, a quello di venti anni previsti dal decreto legislativo n. 51 del 1998, possa costituire un salto troppo brusco, anche dal punto di vista della generale coerenza sistematica e dell'impatto sugli operatori, senza dire del diffuso timore che un tale ampliamento della sfera di competenza potesse comportare un affievolimento delle garanzie processuali. L'abbassamento a dieci anni del limite è perciò apparso un giusto temperamento tra l'esigenza di affidare al giudice monocratico una consistente parte della competenza penale e la necessità che i reati di maggiore gravità e delicatezza siano affidati alla cognizione del giudice collegiale.

Dal punto di vista della funzionalità organizzativa, che è uno dei criteri a cui informare il sistema delle norme sulla competenza, la scelta della Commissione risulta corroborata dalla circostanza che l'abbassamento del limite di competenza da venti a dieci anni non incide in maniera rilevante sul numero dei reati previsti dal codice penale la cui cognizione è affidata al giudice monocratico, dal momento che la maggior parte di essi si colloca al di sotto di questo limite. Considerazioni parzialmente diverse - avanzate nel corso del dibattito dal Governo - è possibile articolare per alcuni reati previsti da leggi speciali, in particolare il reato di cui all'articolo 73, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di stupefa-

centi, per il quale la modifica proposta introdurrebbe la competenza del giudice collegiale, ma che appare preferibile mantenere, in relazione al tipo di materia ed alla ricorrenza statistica dell'illecito, alla cognizione del giudice monocratico. Su tale specifico punto l'Assemblea potrà, tuttavia, svolgere una più approfondita riflessione ed introdurre le ulteriori modifiche ritenute necessarie ad assicurare una compiuta regolamentazione anche delle fattispecie appena prospettate.

Per quanto attiene al procedimento dinanzi al giudice monocratico, la Commissione ha mantenuto, nella sostanza, lo schema proposto dalla Camera dei deputati, con alcune modifiche, talora rese necessarie ai fini del coordinamento con le scelte compiute nelle precedenti parti del disegno di legge a riguardo di singoli istituti, quali, ad esempio, la chiusura delle indagini preliminari ed il rito abbreviato. L'articolo 549 del codice di procedura penale - come sostituito dall'articolo 47 del disegno di legge - contiene una «norma di rinvio», per tutto ciò che non è previsto nelle disposizioni del libro ottavo del codice, alle norme dettate dai libri precedenti, in quanto applicabili. Il successivo articolo 61 aggiunge, peraltro, una disposizione di carattere ordinamentale, intesa a garantire che le funzioni monocratiche siano svolte da giudici che abbiano maturato una idonea esperienza, prevedendo che il tribunale in composizione monocratica debba essere costituito da un magistrato che abbia esercitato la funzione giurisdizionale per non meno di tre anni. Tale previsione può essere derogata per imprescindibili e prevalenti esigenze di servizio con decreto motivato emesso dal capo dell'ufficio ed approvato dal Consiglio superiore della magistratura su conforme parere del Consiglio giudiziario.

Il procedimento dinanzi al tribunale in composizione monocratica, come regolato dal disegno di legge all'esame (articolo 47, che sostituisce gli articoli da 549 a 559 del codice) è caratterizzato, contrariamente al

rito pretorile, dal fatto che il pubblico ministero possa esercitare l'azione penale con la citazione diretta a giudizio omettendo in tal modo l'udienza preliminare, soltanto nei casi tipicamente individuati dall'articolo 550 del codice di procedura penale. Con riferimento alla fase precedente l'esercizio dell'azione penale, il disegno di legge contiene un rinvio all'articolo 415-*bis* del codice di procedura penale, introdotto dall'articolo 20 del disegno di legge, cioè all'obbligo di dare avviso alla persona sottoposta alle indagini della conclusione delle indagini preliminari e della facoltà, tra l'altro, di prendere visione della documentazione relativa alle indagini espletate, presentare atti difensivi o chiedere il compimento di ulteriori atti di indagine.

La citazione diretta a giudizio è possibile per le contravvenzioni ovvero per i delitti puniti con la pena della reclusione non superiore nel massimo a quattro anni, anche congiunta a pena pecuniaria, oltre che per una serie di reati elencati dal comma 2, segnatamente violenza o minaccia a pubblico ufficiale, resistenza a pubblico ufficiale, oltraggio aggravato a un magistrato in udienza, violazione di sigilli aggravata, rissa aggravata, furto aggravato, ricettazione.

Se, per contro, il pubblico ministero ha esercitato l'azione penale con citazione diretta per un reato non rientrante in quelli sopra menzionati (e per il quale sarebbe, pertanto, prevista l'udienza preliminare), la parte ha il diritto di chiedere lo svolgimento dell'udienza preliminare, ma formulando la relativa eccezione nel termine preclusivo indicato dall'articolo 491, comma 1, del codice di procedura penale, cioè subito dopo compiuto per la prima volta l'accertamento della costituzione delle parti.

Nel caso di procedimenti connessi, se la citazione diretta a giudizio è ammessa soltanto per alcuni di essi, prevale il procedimento ordinario ed il pubblico ministero formula per tutti la richiesta di rinvio a giudizio a norma dell'articolo 416 del codice di procedura penale, che, come noto, dà accesso all'udienza preliminare.

Nel decreto di citazione a giudizio il pubblico ministero può, inoltre, manifestare il proprio consenso all'applicazione della pena su richiesta (articolo 58 del disegno di legge, che sostituisce il comma 2 dell'articolo 159 delle disposizioni di attuazione del codice).

L'articolo 552, comma 1, del codice di procedura penale, come sostituito dall'articolo 41 del disegno di legge, indica i requisiti del decreto di citazione a giudizio; rispetto alla vigente formulazione dell'articolo 555, comma 1, del codice relativo al decreto di citazione a giudizio dinanzi al pretore, il testo del disegno di legge - in simmetria a quanto stabilito dal precedente articolo 21 con riferimento al contenuto della richiesta di rinvio a giudizio - prevede che l'enunciazione del fatto debba avvenire «in forma chiara e precisa».

Il successivo comma 2 prevede che la non sufficiente enunciazione del fatto per il quale si procede, la mancata indicazione del giudice competente e del luogo, data e ora di comparizione, la mancanza dell'avviso che l'imputato ha facoltà di nominare un difensore di fiducia (e che, in caso contrario, sarà assistito dal difensore d'ufficio), la mancanza dell'avviso che, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, l'imputato può presentare richiesta di giudizio abbreviato o di patteggiamento o domanda di oblazione, il mancato avviso di cui all'articolo 415-*bis* del codice, relativamente alla conclusione delle indagini preliminari, nonché dell'invito a presentarsi per rendere l'interrogatorio, determinano la nullità del decreto. Quest'ultimo, inoltre, deve essere notificato all'imputato, al suo difensore ed alla parte offesa almeno sessanta giorni prima dell'udienza di comparizione e depositato dal pubblico ministero nella segreteria del giudice unitamente al fascicolo contenente la documentazione dell'attività espletata nel corso delle indagini preliminari (commi 2 e 3). Al pubblico ministero compete, infine, di predisporre il fascicolo

per il dibattimento e di trasmetterlo, immediatamente dopo la notificazione, al giudice con il decreto di citazione.

Ferma restante la competenza del giudice per le indagini preliminari ad assumere gli atti urgenti, come le prove non rinviabili e a disporre in materia di misure cautelari fino a quando il fascicolo per il dibattimento non sia trasmesso al giudice - si veda l'articolo 554 del codice di procedura penale - l'articolo 555 - nella versione proposta dal testo all'esame - indica gli adempimenti preliminari, che le parti devono compiere prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, ed i relativi termini preclusivi, introducendo elementi di semplificazione rispetto alla disciplina comune di cui agli articoli 465 e seguenti del codice. In particolare:

a) almeno sette giorni prima della data fissata per l'udienza di comparizione, le parti devono depositare in cancelleria le liste di testimoni, periti o consulenti, nonché delle persone imputate in procedimento connesso, di cui intendono chiedere l'esame;

b) prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, l'imputato o il pubblico ministero possono presentare la richiesta di patteggiamento; inoltre, l'imputato può richiedere il giudizio abbreviato o presentare domanda di oblazione;

c) il giudice verifica l'eventuale volontà del querelante di rimettere la querela e del querelato di accettare la remissione, se il reato è perseguibile a querela;

d) prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, l'imputato ed il pubblico ministero possono presentare la richiesta di patteggiamento e l'imputato può richiedere il giudizio abbreviato o presentare domanda di oblazione;

e) se deve procedersi al giudizio, dopo la dichiarazione di apertura del dibattimento, le parti svolgono l'esposizione introduttiva, indicano le prove e possono concordare l'acquisizione al fascicolo del dibattimento di atti contenuti nel fascicolo del

pubblico ministero o della documentazione relativa all'attività di investigazione difensiva.

La disciplina delle fasi precedenti il dibattimento si completa con quanto dispone l'articolo 50, comma 1, del disegno di legge - sostitutivo dell'articolo 33-*sexies* del codice di procedura penale, introdotto dal decreto legislativo n. 51 del 1998 - che disciplina il caso in cui, nel corso dell'udienza preliminare, il giudice ritiene doversi procedere con citazione diretta a giudizio, nelle ipotesi di cui all'articolo 550, come introdotto dall'articolo 47 del disegno di legge. Ove ciò si verifichi, il giudice trasmette gli atti al pubblico ministero per l'emissione del decreto di citazione a giudizio sulla base delle disposizioni di cui ai nuovi articoli 552-554 del codice, dando immediata lettura del provvedimento, che equivale a notificazione per le parti presenti.

Gli articoli 556-558 del codice di procedura penale, come introdotti dal disegno di legge all'esame, compongono il Titolo III del libro ottavo del codice e contengono disposizioni sui procedimenti speciali dinanzi al giudice monocratico.

Sia con riferimento al giudizio abbreviato, sia all'applicazione della pena su richiesta delle parti e al procedimento per decreto, gli articoli 556 e 557 richiamano rispettivamente le disposizioni dei titoli I e II e del titolo V del libro sesto, in quanto applicabili. Se manca l'udienza preliminare, l'imputato può presentare la richiesta di giudizio abbreviato - senza che sia più necessario acquisire il consenso del pubblico ministero - e quella di patteggiamento all'udienza di comparizione, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento. Con l'atto di opposizione a decreto penale, invece, l'imputato può chiedere al giudice di emettere il decreto di citazione a giudizio, ovvero formulare richiesta di giudizio abbreviato, patteggiamento o oblazione. Conformemente alla disciplina generale, tali ultime richieste non possono, però, essere

formulate nel giudizio conseguente all'opposizione.

In materia di convalida dell'arresto e giudizio direttissimo, il complesso degli articoli 386, 390, 391 e 449 del codice di procedura penale prevede, a questo riguardo, che gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che abbiano eseguito l'arresto in flagranza o abbiano avuto in consegna l'arrestato ne diano immediata notizia e pongano l'arrestato a disposizione del pubblico ministero, il quale, entro quarantotto ore dall'arresto o dal fermo, richiede la convalida al giudice per le indagini preliminari, sostenendo la richiesta in udienza. Secondo le medesime procedure, inoltre, il pubblico ministero - entro quarantotto ore dall'arresto in flagranza - può presentare direttamente l'imputato al giudice del dibattimento per la convalida ed il contestuale giudizio direttissimo.

Per quanto riguarda il procedimento innanzi al giudice monocratico, il disegno di legge all'esame propone alcune innovative varianti di semplificazione - opportunamente introdotte dalla Camera dei deputati riprendendo quanto già previsto dal vigente articolo 566 del codice - rispetto alla disciplina comune, varianti che si possono riassumere nel seguente schema:

a) l'arrestato può essere condotto direttamente davanti al giudice del dibattimento per la convalida ed il contestuale giudizio anche dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, sulla base dell'imputazione formulata dal pubblico ministero. Quando il giudice non tiene udienza, gli ufficiali o gli agenti di polizia giudiziaria gliene danno immediata notizia e presentano l'arrestato all'udienza che il giudice fissa entro quarantotto ore dall'arresto, senza che l'arrestato debba essere posto a disposizione del pubblico ministero;

b) il giudice al quale viene presentato l'arrestato può autorizzare, inoltre, l'ufficiale o l'agente di polizia giudiziaria a svolgere una relazione orale in udienza;

c) il pubblico ministero può, tuttavia, decidere di presentare egli stesso all'udienza l'arrestato per la convalida ed il contestuale giudizio;

d) se l'arresto è convalidato, si procede immediatamente a giudizio; se l'arresto non è convalidato, si procede a giudizio direttissimo soltanto se l'imputato ed il pubblico ministero vi consentono; in tutti i casi in cui si procede a giudizio, l'imputato ha facoltà di chiedere un termine per preparare la difesa non superiore a cinque giorni;

e) dopo l'udienza di convalida, l'imputato può chiedere il giudizio abbreviato o il «patteggiamento»; in questo caso, se vi è il consenso del pubblico ministero, il giudizio si svolge davanti allo stesso giudice del dibattimento;

f) resta fermo il potere del pubblico ministero di procedere a giudizio direttissimo quando l'arresto è stato già convalidato, non oltre il quindicesimo giorno dall'arresto.

Con riferimento alla disciplina del dibattimento, il nuovo testo dell'articolo 559 del codice di procedura penale - introdotto dal disegno di legge all'esame - premette che lo stesso si svolge secondo le norme stabilite per il procedimento davanti al tribunale in composizione collegiale. Inoltre:

a) il verbale di udienza è redatto in forma normalmente riassuntiva, se le parti vi consentano e il giudice non ritenga necessaria la redazione in forma integrale;

b) l'esame e il controesame di testimoni, periti e consulenti tecnici e delle persone imputate in procedimenti connessi è condotto direttamente dal pubblico ministero o dai difensori, come avviene anche nel dibattimento ordinario, ma le parti possono richiedere concordemente al giudice di svolgere tale attività;

c) in caso di impedimento del giudice, la sentenza è sottoscritta dal presidente del tribunale menzionando la causa della sostituzione.

Riguardano, inoltre, la disciplina del dibattimento (sia dinanzi al giudice monocratico

tico che collegiale) alcune disposizioni di coordinamento contenute nel Capo XIII del disegno di legge.

L'articolo 50, comma 2, interviene sull'articolo 33-*septies* del codice - introdotto dal decreto legislativo n. 51 del 1998 - prevedendo che nel dibattimento di primo grado instaurato a seguito dell'udienza preliminare, il giudice (monocratico o collegiale), se ritiene che il reato appartenga alla competenza del tribunale in diversa composizione, trasmette gli atti con ordinanza al giudice competente. Per contro, fuori di questi casi, se il giudice monocratico ritiene che il reato - in relazione al quale non si sia svolta l'udienza preliminare e l'azione penale sia stata esercitata con citazione diretta - appartenga alla cognizione del collegio, dispone con ordinanza la trasmissione degli atti al pubblico ministero.

I commi 4 e 5 dell'articolo 50 intervengono, invece, sulla disciplina della modifica dell'imputazione nel corso dell'istruzione dibattimentale in quanto il fatto risulta diverso da come è descritto nel decreto che dispone il giudizio, aggiungendo un comma 1-*ter* all'articolo 516 del codice di procedura penale, in base al quale, se a seguito della modifica risulta un reato per il quale è prevista l'udienza preliminare, e questa non si è tenuta, l'inosservanza delle relative disposizioni è eccepita, a pena di decadenza, immediatamente dopo la nuova contestazione ovvero, nel caso di sospensione del dibattimento, all'inizio della successiva udienza fissata dal giudice. La medesima disciplina si applica anche nel caso di contestazione di un reato connesso o di circostanza aggravante emersi nel corso dell'istruzione dibattimentale, a norma dell'articolo 517 del codice.

Se a seguito di una diversa definizione giuridica o delle contestazioni di cui sopra, il fatto risulta ricompreso tra i reati attribuiti alla cognizione del tribunale per i quali è prevista l'udienza preliminare e questa non si è tenuta, il giudice dispone con ordinanza la trasmissione degli atti al pubblico mini-

stero, secondo quanto disposto dal comma 7 dell'articolo 50, che sostituisce il comma 1 dell'articolo 521-*bis*. Inoltre, nella sentenza il giudice può dare al fatto una definizione giuridica diversa da quella enunciata nell'imputazione, purché il fatto non ecceda la sua competenza né risulti attribuito alla cognizione del tribunale in composizione collegiale anziché monocratica, ovvero non risulti tra quelli per i quali è prevista l'udienza preliminare e questa non si è tenuta: comma 6, che modifica il comma 1 dell'articolo 521 del codice di procedura penale.

Va, infine, segnalato che l'articolo 62, introdotto dalla Commissione, modifica l'articolo 72 dell'ordinamento giudiziario, intervenendo sul regime della delega delle funzioni del pubblico ministero ad uditori giudiziari, magistrati onorari o ufficiali di polizia giudiziaria stabilendo che tali funzioni, nella materia penale, non possono essere delegate in relazione a procedimenti relativi a reati diversi da quelli per cui si procede con citazione diretta a giudizio.

#### 4.10 Riabilitazione (art. 49)

Il Capo XII del Titolo III reca il solo articolo 49, che modifica l'articolo 683 del codice di procedura penale, disponendo che la richiesta di riabilitazione, rivolta al tribunale di sorveglianza, possa essere presentata non soltanto dall'interessato, ma anche dal coniuge o dai parenti entro il terzo grado.

#### 5. Lavori socialmente utili

La Commissione ha approvato all'unanimità un ordine del giorno con il quale il Governo ha accettato di predisporre nei tempi più rapidi possibili un disegno di legge che intervenga sulle problematiche relative ai rapporti di lavoro in corso con i lavoratori socialmente utili nell'ambito dell'amministrazione della Giustizia per progetti di utilità sociale.

È infatti noto che l'approssimarsi della scadenza dei progetti regionali di cui al de-



creto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, come da ultimo modificato dal decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, comporterà, da un lato, per l'Amministrazione l'impossibilità - proprio nel momento nel quale è più avvertita l'esigenza di personale - di continuare a fruire di personale con un'acquisita esperienza e, dall'altro, per i lavoratori che hanno partecipato ai progetti, l'allontanamento dal mondo del lavoro e, per alcuni, in ragione dell'età e delle oggettive e innegabili difficoltà occupazionali, il venir meno di alcune concrete prospettive di occupazione.

Alla luce di tali considerazioni, la Commissione ha unanimemente convenuto sull'opportunità - ed in tal senso ha impegnato il Governo - di predisporre un apposito intervento legislativo volto ad evitare che la cessazione indiscriminata dei rapporti in corso con i lavoratori socialmente utili si traduca, come altrimenti inevitabilmente avverrebbe, nella perdita di un patrimonio di professionalità ed esperienza senza prospettive di ricambio in tempi rapidi, oltre che in un potenziale contenzioso, di dimensioni molto rilevanti, con l'Amministrazione, a causa delle ambiguità normative sottese alle disposizioni applicabili alle prestazioni dei lavoratori in questione.

\* \* \*

## 6. Conclusioni

La Commissione - che ha approvato il disegno di legge nel suo complesso con un'amplissima convergenza delle forze politiche - lo sottopone ora al giudizio dell'Aula con una duplice consapevolezza.

In primo luogo, la vastità e la complessità tecnica della materia trattata, non devono indurre alla facile conclusione di trovarsi di fronte ad un provvedimento *omnibus*, volto - oltre che a consentire la piena operatività del giudice monocratico di primo grado - anche a tamponare, in maniera sparsa ed eterogenea, alcune «falle» del rito

penale. Si tratta, al contrario, di un testo che non nasconde a ben considerarlo nei suoi contenuti e nelle sue motivazioni un'ispirazione profondamente unitaria, che è quella di contribuire ad assicurare - alla luce dei nuovi orizzonti dischiusi dall'introduzione del giudice unico di primo grado - una giustizia più rapida ed efficace, ma anche più rispettosa delle garanzie processuali delle parti.

A questo riguardo, non è superfluo rilevare come nel corso dell'esame in Commissione alcune proposte di emendamenti aggiuntivi - che pure sollevavano tematiche non certo irrilevanti, come il gratuito patrocinio o la creazione di uffici stampa presso le procure della Repubblica - siano state responsabilmente ritirate per non turbare una certa idea di unitarietà del disegno di legge e per riservarne la trattazione ad una sede autonoma e, si spera, di rapida definizione. Di converso, la Commissione ha ritenuto di poter accogliere solo quelle modifiche ritenute più urgenti e, comunque, in qualche modo componibili con il sistema. Questa considerazione spinge a formulare l'auspicio che anche l'Assemblea resista ad ogni, pur comprensibile, istanza latamente estensiva del testo proposto dalla Commissione, che sortirebbe solo l'effetto di dilatare i tempi - che invece si sa essere assai ristretti - dell'approvazione definitiva del provvedimento.

In secondo luogo non sfugge a nessuno - e lo si è in diverse occasioni segnalato nel corso della presente relazione - che il disegno di legge non cammina, come si suol dire, «da solo». Esso si inquadra nel più ampio contesto riformatore dello spazio di tempo che stiamo vivendo e si coordina con provvedimenti già approvati, quali depenalizzazione e tribunali «metropolitani», o in corso di approvazione, come il giudice di pace, ovvero inseriti ai primissimi punti della prossima agenda parlamentare, tali le indagini difensive e la valutazione delle prove.

Certo non è senza effetto su chi - ormai più di un decennio fa - visse dagli schermi

parlamentari e nella vita professionale l'entusiasmo che accompagnò il varo del nuovo codice di procedura penale, accorgersi come esso sia stato più volte e talora profondamente modificato, ad opera del legislatore ordinario e del giudice costituzionale, nonché prendere atto che il provvedimento in esame sia esso stesso un ulteriore intervento di modifica, forse il più massiccio per mole e rilievo, che tiene conto perciò dell'esperienza maturata e dell'elaborazione critica variamente espressa.

Non avrebbe certamente senso, nell'attuale sede, ripercorrere le motivazioni - di ordine giuridico, tecnico, pratico e a volte politico - che hanno imposto negli ultimi anni profondi - e talora burrascosi - cambiamenti del rito penale. Del codice del 1988 rimane, tuttavia, ancor oggi, forte e chiara, tra le altre, l'aspirazione ad assicurare all'indagato ed all'imputato il massimo

possibile delle garanzie difensive, compatibilmente con l'esigenza di affermazione della giusta potestà punitiva dello Stato nei confronti di chi è risultato responsabile di reato. Non meno avvertito è il convincimento che il processo sarà compiutamente giusto solo se la risposta giurisdizionale risulterà rapida o almeno resa in tempi ragionevoli. Ed il confronto che seguirà nell'Aula del Senato sul disegno di legge dirà se quanti con forza auspicano le riforme concorreranno coi fatti a realizzarle. Anche per questo il disegno di legge ambisce ad iscriversi nel solco delle annunciate aspirazioni, alle quali le nuove norme costituzionali sul giusto processo - che il Senato sta esaminando in seconda deliberazione - daranno, si spera in tempi rapidi, la più alta sanzione normativa prevista nel nostro ordinamento.

PINTO, *relatore*

**PARERI DELLA 1<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA  
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: LUBRANO DI RICCO)

**sui disegni di legge nn. 3807, 91, 95, 198, 471, 1211, 1615, 1821,  
2085, 2360, 2531, 2649, 2679, 2680, 2834, 3340, 3518, 3709 e 3712**

16 marzo 1999

La Commissione, esaminati i disegni di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

(Estensore: PASTORE)

**su emendamenti al disegno di legge n. 3807**

1° giugno 1999

La Commissione, esaminati gli emendamenti, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo. Formula invece un parere contrario sull'emendamento 51.0.5, trattandosi di previsione limitativa della libertà di stampa, in evidente contrasto con i principi fissati nell'articolo 21 della Costituzione. Esprime altresì un parere contrario sugli emendamenti 56.0.6, 56.0.7, 56.0.8, 56.0.9, 56.0.10, 56.0.11, 56.0.12, 56.0.13, 56.0.14 e 56.0.15, che prevedono l'assunzione di personale alle dipendenze del Ministero di grazia e giustizia in deroga alle procedure ordinarie, contraddicendo il principio fissato nel terzo comma dell'articolo 97 della Costituzione.

**PARERI DELLA 5<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: FERRANTE)

**sul disegno di legge n. 3807**

1° giugno 1999

La Commissione programmazione economica, bilancio, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta sul disegno di legge a condizione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che il comma 1 dell'articolo 57 sia riformulato nel seguente modo: «1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della seguente legge, valutati in complessive lire 13.921 milioni per l'anno 1999 e lire 27.842 milioni a decorrere dall'anno 2000 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia».

**su emendamenti al disegno di legge n. 3807**

15 giugno 1999

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti trasmessi, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta, ad eccezione che sugli emendamenti 16.1, 16.2, 16.3, 16.5, 56.0.3, 56.0.5, 51.0.1, 51.0.2, 51.0.3, 51.0.4, 56.0.6, 56.0.7, 56.0.8, 56.0.15, 56.0.9, 56.0.10, 56.0.11, 56.0.12, 56.0.13, 56.0.14, 57.1, 57.2, 57.3, 57.4, 57.5 e 57.6, per i quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, facendo presente peraltro che il parere contrario sugli emendamenti 51.0.1 e 51.0.2 è motivato esclusivamente dalle conseguenze finanziarie derivanti dall'istituzione di nuove strutture per la divulgazione di informazioni inerenti all'attività giudiziaria.

**DISEGNO DI LEGGE N. 3807**

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

**Disposizioni in materia di contenzioso civile pendente e di indennità spettante al giudice di pace. Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale**

## TITOLO I

**DISPOSIZIONI IN MATERIA  
DI CONTENZIOSO CIVILE PENDENTE  
E DI INDENNITÀ SPETTANTE  
AL GIUDICE DI PACE**

## Art. 1.

1. I giudizi civili pendenti davanti al pretore alla data del 30 aprile 1995, rientranti, in base alla normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, nella competenza per valore del giudice di pace, sono attribuiti al giudice di pace competente per territorio, con esclusione:

a) di quelli già trattenuti per la decisione alla data di entrata in vigore della presente legge;

b) di quelli devoluti alla competenza del pretore in base al criterio della materia.

2. Sono altresì attribuiti al giudice di pace, esclusi quelli già trattenuti per la deci-

**DISEGNO DI LEGGE**

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

**Modifiche alle disposizioni sul procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica e altre modifiche al codice di procedura penale. Modifiche al codice penale e all'ordinamento giudiziario. Disposizioni in materia di contenzioso civile pendente, di indennità spettanti al giudice di pace e di esercizio della professione forense**

## TITOLO I

**DISPOSIZIONI IN MATERIA  
DI CONTENZIOSO CIVILE PENDENTE,  
DI INDENNITÀ SPETTANTI  
AL GIUDICE DI PACE  
E DI ESERCIZIO  
DELLA PROFESSIONE FORENSE**

## Art. 1.

1. *Identico:*

a) di quelli già trattenuti per la decisione alla data di entrata in vigore della presente legge **e che non siano successivamente rimessi in istruttoria;**

b) *identica.*

2. Sono altresì attribuiti al giudice di pace, esclusi quelli già trattenuti per la deci-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

sione alla data di entrata in vigore della presente legge, i giudizi, pendenti alla data del 30 aprile 1995, relativi all'azione di apposizione di termini ed all'azione di osservanza delle distanze stabilite dal codice civile, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi, nonché quelli relativi alla misura e alle modalità d'uso dei servizi di condominio di case e quelli relativi a rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissioni di fumo o di calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superino la normale tollerabilità.

Art. 2.

1. Entro il termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il pretore trasmette il fascicolo di ufficio al giudice di pace che fissa con decreto l'udienza di prosecuzione.

2. Il decreto di cui al comma 1 è comunicato alle parti costituite a cura della cancelleria.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

sione alla data di entrata in vigore della presente legge **e che non siano successivamente rimessi in istruttoria**, i giudizi, pendenti alla data del 30 aprile 1995, relativi all'azione di apposizione di termini ed all'azione di osservanza delle distanze stabilite dal codice civile, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi, nonché quelli relativi alla misura e alle modalità d'uso dei servizi di condominio di case e quelli relativi a rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissioni di fumo o di calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superino la normale tollerabilità.

Art. 2.

1. **Per le cause attribuite al giudice di pace a norma dell'articolo 1 è competente per territorio il giudice di pace del luogo in cui ha sede l'ufficio della pretura o della sezione distaccata dinanzi al quale il giudizio è pendente alla data di entrata in vigore della presente legge. Restano salve le questioni relative alla competenza del giudice originariamente adito.**

2. **Il pretore trasmette, non oltre novanta giorni dopo la data di entrata in vigore della presente legge, il fascicolo di ufficio al giudice di pace competente per territorio ai sensi del primo periodo del comma 1. La cancelleria dell'ufficio giudiziario a cui il fascicolo è trasmesso provvede d'ufficio all'iscrizione della causa a ruolo e comunica alle parti costituite la data dell'udienza di prosecuzione fissata dal giudice.**

3. **Dinanzi al giudice di pace le cause proseguono con il rito alle stesse applicabile ai sensi dell'articolo 90 della legge 26 novembre 1990, n. 353, come modificato dalla legge 20 dicembre 1995, n. 534. Le**

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 3.

1. Gli uffici di conciliazione sono soppressi fatta salva l'attività conseguente all'applicazione del comma 2. È abrogato l'articolo 44 della legge 21 novembre 1991, n. 374.

2. I giudizi pendenti davanti al conciliatore alla data di entrata in vigore della presente legge devono essere proseguiti dinanzi al giudice di pace territorialmente competente. Si osservano al riguardo le disposizioni dell'articolo 2.

Art. 4.

1. Dalla data di efficacia del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, sono attribuiti alle sezioni stralcio costituite a norma della legge 22 luglio 1997, n. 276, se pendenti alla data del 30 aprile 1995, i giudizi civili pendenti davanti al pretore in base al criterio della materia, con esclusione dei giudizi in materia di lavoro e previdenza, nonchè dei giudizi attribuiti al giudice di pace, ai sensi dell'articolo 1.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**questioni relative alla competenza del giudice di pace devono essere rilevate nella prima udienza dinanzi a questo, che procede a norma del terzo comma dell'articolo 38 del codice di procedura civile.**

**4. Alla prima udienza il giudice tenta la conciliazione delle parti, a norma dell'articolo 185 del codice di procedura civile.**

Art. 3.

1. *Identico.*

2. I giudizi pendenti davanti al conciliatore alla data di entrata in vigore della presente legge devono essere proseguiti dinanzi al giudice di pace territorialmente competente, **fatta eccezione per le cause già trattenute per la decisione e che non siano successivamente rimesse in istruttoria.** Si osservano al riguardo le disposizioni dell'articolo 2.

Art. 4.

1. Dalla data di efficacia del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, sono attribuiti alle sezioni stralcio costituite a norma della legge 22 luglio 1997, n. 276, se pendenti alla data del 30 aprile 1995, i giudizi civili pendenti davanti al pretore in base al criterio della materia, con esclusione dei giudizi in materia di lavoro e previdenza, nonchè dei giudizi attribuiti al giudice di pace, ai sensi dell'articolo 1, **e dei giudizi già trattenuti per la decisione alla data di entrata in vigore della presente legge e che non siano successivamente rimessi in istruttoria.**

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

2. Entro quindici giorni dalla data di efficacia del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, il presidente del tribunale o un giudice da lui delegato procede alla ricognizione dei giudizi di cui al comma 1 e trasmette i relativi fascicoli al presidente della sezione stralcio, il quale assegna i procedimenti a un giudice onorario aggregato a norma del comma 4 dell'articolo 11 della legge 22 luglio 1997, n. 276.

Art. 5.

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 11 della legge 21 novembre 1991, n. 374, è inserito il seguente:

«3-bis. In materia civile è corrisposta altresì una indennità di lire ventimila per ogni decreto ingiuntivo o ordinanza ingiuntiva emessi, rispettivamente, a norma degli articoli 641 e 186-ter del codice di procedura civile; l'indennità spetta anche se la domanda di ingiunzione è rigettata con provvedimento motivato.».

2. Il comma 4 dell'articolo 11 della legge 21 novembre 1991, n. 374, è sostituito dal seguente:

«4. L'ammontare delle indennità di cui ai commi 2, 3 e 3-bis del presente articolo e di cui al comma 2-bis dell'articolo 15 è rideterminato ogni tre anni, con decreto emanato dal Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nel triennio precedente».

3. Dopo il comma 2 dell'articolo 15 della legge 21 novembre 1991, n. 374, è aggiunto il seguente:

«2-bis. Al coordinatore spetta un'indennità di presenza mensile per l'effettivo esercizio delle funzioni di lire 250.000 per gli

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

2. *Identico.*

Art. 5.

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. *Identico:*

«2-bis. Al coordinatore spetta un'indennità di presenza mensile per l'effettivo esercizio delle funzioni di lire 250.000 per gli



(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

uffici aventi un organico fino a cinque giudici, di lire 400.000 per gli uffici aventi un organico da sei a dieci giudici, di lire 600.000 per gli uffici aventi un organico da undici a venti giudici e di lire 750.000 per tutti gli altri uffici. **Ai referenti di sezione è corrisposta l'indennità di presenza mensile di lire 250.000».**

4. Le indennità di cui al presente articolo spettano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 6.

1. L'articolo 13 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 13. - (*Notificazione degli atti*) - 1. Alla notificazione di tutti gli atti relativi ai procedimenti di competenza del giudice di pace, ivi comprese le decisioni in forma esecutiva e i relativi atti di precetto, provvedono gli ufficiali giudiziari, gli aiutanti ufficiali giudiziari e i messi di conciliazione in servizio presso i comuni compresi nella circoscrizione del giudice di pace, fino a esaurimento del loro ruolo di appartenenza.

2. Ai messi di conciliazione, che assumono la nuova denominazione di messi del giudice di pace, si applicano, limitatamente al servizio di notificazione, le norme dell'ordinamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e successive modificazioni».

2. Gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1946, n. 122, sono abrogati.

3. I messi del giudice di pace continueranno a operare presso le sedi del giudice di pace.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

uffici aventi un organico fino a cinque giudici, di lire 400.000 per gli uffici aventi un organico da sei a dieci giudici, di lire 600.000 per gli uffici aventi un organico da undici a venti giudici e di lire 750.000 per tutti gli altri uffici».

4. *Identico.*

Art. 6.

*Identico*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 7.

1. Dopo l'articolo 13 della legge 21 novembre 1991, n. 374, è inserito il seguente:

«Art. 13-bis. - (*Deposito di atti e dichiarazioni*) - 1. Le parti e i difensori, nei limiti e con le modalità stabiliti con il decreto di cui al comma 3, possono effettuare il deposito di atti o fare dichiarazioni, previsti dalle norme del codice di procedura civile, del codice di procedura penale e dalle altre leggi vigenti, in relazione a procedimenti di competenza di qualsiasi ufficio giudiziario compresa la cancelleria di qualsiasi giudice di pace.

2. Il personale di cancelleria che riceve l'atto o le dichiarazioni li trasmette immediatamente alla cancelleria dell'ufficio giudiziario competente.

3. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia sono specificate le modalità da seguire per il deposito degli atti e delle dichiarazioni che possono essere depositati o ricevuti da qualsiasi ufficio giudiziario, compresa la cancelleria di qualsiasi giudice di pace, e sono specificate le modalità da seguire per il loro **deposito ed** inoltro agli uffici competenti».

2. Il decreto di cui al comma 3 dell'articolo 13-bis della legge 21 novembre 1991, n. 374, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 7.

1. *Identico*:

«Art. 13-bis. - (*Deposito di atti e dichiarazioni*) - 1. Le parti e i difensori, nei **casi** e con le modalità stabiliti con il decreto di cui al comma 3, possono effettuare il deposito di atti o fare dichiarazioni, previsti dalle norme del codice di procedura civile, del codice di procedura penale e dalle altre leggi vigenti, **presso** qualsiasi ufficio giudiziario, compresa la cancelleria di qualsiasi giudice di pace.

2. *Identico*.

3. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia sono **specificati i casi** e le modalità da seguire per il deposito degli atti e delle dichiarazioni che possono essere depositati o ricevuti da qualsiasi ufficio giudiziario, compresa la cancelleria di qualsiasi giudice di pace, e sono specificate le modalità da seguire per il loro inoltro agli uffici competenti».

2. *Identico*.

3. **Le disposizioni di cui all'articolo 13-bis della legge 21 novembre 1991, n. 374, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano con effetto dalla data di entrata in vigore del decreto previsto dal comma 3 del medesimo articolo 13-bis.**

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

**Art. 8.**

**1. I messi di conciliazione non dipendenti comunali, in servizio presso gli uffici di conciliazione e del giudice di pace alla data di entrata in vigore della presente legge, sono immessi a domanda, nei limiti di 370 unità e comunque delle vacanze organiche esistenti, nei ruoli del Ministero di grazia e giustizia, ed inquadrati nella terza e quarta qualifica funzionale. L'assunzione è subordinata al possesso dei requisiti di legge per l'accesso al pubblico impiego e al superamento di separati concorsi riservati per titoli, secondo i meccanismi di programmazione delle assunzioni e di riduzione del personale in servizio previsti dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 22 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.**

**2. I criteri di valutazione dei titoli ed i termini per la presentazione delle domande sono fissati con provvedimento del Direttore generale competente da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.**

**3. I vincitori del concorso di cui al comma 1 sono destinati ad uffici giudiziari compresi nel distretto di corte d'appello di appartenenza o, in caso di mancanza di vacanze organiche, in distretti limitrofi.**

**4. Il personale dipendente comunale che opera presso gli uffici di conciliazione alla data di entrata in vigore della presente legge continua a prestare servizio, nella medesima posizione, presso l'ufficio del giudice di pace avente sede nello stesso circondario.**

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

*Soppresso*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Cfr. in identica formulazione l'articolo 14, comma 2, del presente testo).

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

### **Art. 8.**

1. I praticanti avvocati, dopo il conseguimento dell'abilitazione al patrocinio, possono esercitare l'attività professionale ai sensi dell'articolo 8 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni, nelle cause di competenza del giudice di pace e dinanzi al tribunale in composizione monocratica, limitatamente:

a) negli affari civili:

1) alle cause, anche se relative a beni immobili, di valore non superiore a lire cinquanta milioni;

2) alle cause per le azioni possessorie, salvo il disposto dell'articolo 704 del codice di procedura civile, e per le denunce di nuova opera e di danno temuto, salvo il disposto dell'articolo 688, secondo comma, del codice di procedura civile;

3) alle cause relative a rapporti di locazione e di comodato di immobili urbani e a quelle di affitto di azienda, in quanto non siano di competenza delle sezioni specializzate agrarie;

b) negli affari penali:

1) alle cause per i reati per i quali la legge stabilisce una pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni ovvero una pena pecuniaria sola o congiunta alla predetta pena detentiva;

2) alle cause per i seguenti reati: violenza o minaccia a un pubblico ufficiale prevista dall'articolo 336, primo comma, del codice penale; resistenza a un pubblico ufficiale prevista dall'articolo 337 del codice penale; oltraggio a un magistrato in udienza aggravato a norma dell'articolo 343, secondo comma, del codice penale; violazione di sigilli aggravata a norma

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

TITOLO II  
MODIFICHE AL CODICE PENALE

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

dell'articolo 349, secondo comma, del codice penale; favoreggiamento reale previsto dall'articolo 379 del codice penale; maltrattamenti in famiglia o verso i fanciulli, quando non ricorre l'aggravante prevista dall'articolo 572, secondo comma, del codice penale; rissa aggravata a norma dell'articolo 588, secondo comma, del codice penale, con esclusione delle ipotesi in cui nella rissa taluno sia rimasto ucciso o abbia riportato lesioni gravi o gravissime; omicidio colposo previsto dall'articolo 589 del codice penale; violazione di domicilio aggravata a norma dell'articolo 614, quarto comma, del codice penale; furto aggravato a norma dell'articolo 625 del codice penale; truffa aggravata a norma dell'articolo 640, secondo comma, del codice penale; ricettazione prevista dall'articolo 648 del codice penale.

**Art. 9.**

**1. Sono validi ed efficaci gli atti compiuti dai procuratori legali, iscritti al relativo albo, in violazione dei limiti territoriali previsti dall'articolo 5 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni, relativi ai processi in corso alla data di entrata in vigore della legge 24 febbraio 1997, n. 27.**

TITOLO II  
MODIFICHE AL CODICE PENALE

**Art. 10.**

**1. Al primo comma dell'articolo 162-bis del codice penale sono aggiunte in fi-**

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 9.

1. L'articolo 162-*bis* del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 162-*bis*. - (*Oblazione nei reati puniti con pene alternative e nei delitti puniti con la sola pena della multa*) - Nei reati per i quali la legge stabilisce, in alternativa, pene detentive o pene pecuniarie e nei delitti per i quali la legge stabilisce la sola pena della multa, la persona alla quale il reato è attribuito può essere ammessa a pagare prima dell'apertura del dibattimento ovvero prima del decreto di condanna una somma corrispondente alla metà del massimo dell'ammenda ovvero della multa stabilita dalla legge per il reato contestato, oltre le spese del procedimento.

L'oblazione non è ammessa in ordine ai delitti perseguibili a querela della persona offesa, la quale manifesti il suo dissenso; al riguardo il giudice dispone che la domanda di oblazione sia comunicata al querelante, concedendo allo stesso un termine non inferiore a trenta giorni e non superiore a sessanta giorni a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione, per la manifestazione dell'eventuale dissenso.

Con la domanda di oblazione la persona alla quale il reato è attribuito deve depositare la somma corrispondente alla metà del massimo della pena pecuniaria.

L'oblazione non è ammessa quando ricorrono i casi previsti dal quarto comma dell'articolo 99 nonchè dagli articoli 102, 103, 104, 105 e 108 nè quando permangono conseguenze dannose o pericolose del reato eliminabili da parte della persona alla quale il reato stesso è attribuito.

In ogni altro caso il giudice può respingere con ordinanza la domanda di oblazio-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

ne le seguenti parole: «**ivi incluse quelle sostenute dalla parte civile**».

Art. 11.

1. **Dopo** l'articolo 162-*bis* del codice penale è **inserito il seguente**:

«**Art. 162-*ter*. - (*Oblazione nei delitti puniti con la sola pena della multa o con pene alternative*) - Nei delitti per i quali la legge stabilisce la sola pena della multa, ovvero la pena alternativa della reclusione o della multa, la persona alla quale il delitto è attribuito può essere ammessa a pagare, prima dell'apertura del dibattimento o prima del decreto di condanna, una somma corrispondente alla terza parte del massimo della multa stabilita dalla legge per il delitto commesso, nel caso in cui sia stabilita la sola pena della multa, ovvero alla metà di detta multa, nel caso in cui sia stabilita la pena alternativa della reclusione o della multa, oltre le spese del procedimento ivi incluse quelle sostenute dalla parte civile.**

Con la domanda di oblazione la persona alla quale il delitto è attribuito deve depositare la somma di cui al primo comma ed offrire elementi utili per accertare che non sussistono le conseguenze di cui al quarto comma. Il giudice dispone che la domanda sia comunicata alla persona offesa dal reato, la quale entro il termine di trenta giorni può presentare osservazioni.

Il giudice ammette l'oblazione quando risulta la tenuità del fatto. In ogni caso l'oblazione non è ammessa per i fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

ne, avuto riguardo alla gravità del fatto. La domanda può essere riproposta sino all'inizio della discussione finale del dibattimento di primo grado eccettuati i casi in cui vi sia stata costituzione di parte civile e tale costituzione sia stata mantenuta nel dibattimento.

Il pagamento delle somme indicate nel primo comma estingue il reato.

In caso di modifica della originaria imputazione, qualora per questa non fosse possibile l'oblazione, l'imputato è rimesso in termini per chiedere la medesima, sempre che sia consentita».

#### Art. 10.

1. L'articolo 163 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 163. - (*Sospensione condizionale della pena*) - Nel pronunciare sentenza di condanna alla pena della reclusione o dell'arresto per un tempo non superiore a due anni, anche se congiunta a pena pecuniaria, il giudice può ordinare che l'esecuzione della pena rimanga sospesa per il termine di cinque anni se la condanna è per delitto, e di due anni se la condanna è per contravvenzione.

Nel pronunciare sentenza di condanna a pena pecuniaria il giudice può ordinare che l'esecuzione della pena rimanga sospesa per il termine di cinque anni se la condanna è per delitto, e di due anni se la condanna è per contravvenzione.

Se il reato è stato commesso da un minore di anni diciotto, la sospensione prevista dal primo comma può essere ordinata quando si infligga una pena restrittiva della libertà personale non superiore a tre anni, anche se congiunta a pena pecuniaria.

Se il reato è stato commesso da persona di età superiore agli anni diciotto ma infe-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**L'oblazione non è altresì ammessa, quando ricorrono i casi previsti dal quarto comma dell'articolo 99, dall'articolo 102, dall'articolo 103, dall'articolo 105 o dall'articolo 108, né quando permangono conseguenze dannose o pericolose del delitto eliminabili da parte della persona cui il delitto è attribuito.**

**Si applicano le disposizioni previste dai commi quinto e sesto dell'articolo 162-bis».**

#### Art. 12.

1. *Identico:*

«Art. 163. - (*Sospensione condizionale della pena*) - *Identico.*

Nel pronunciare sentenza di condanna **alla sola** pena pecuniaria il giudice può, **su richiesta dell'imputato**, ordinare che l'esecuzione della pena rimanga sospesa per il termine di cinque anni se la condanna è per delitto e di due anni se la condanna è per contravvenzione.

*Identico.*

Se il reato è stato commesso da persona di età superiore agli anni diciotto ma infe-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

riore agli anni ventuno, o da chi ha compiuto gli anni settanta, la sospensione prevista dal primo comma può essere ordinata quando si infligga una pena restrittiva della libertà personale non superiore a due anni e sei mesi».

#### Art. 11.

1. L'articolo 684 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 684. - (*Pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale*) - Chiunque pubblica, in tutto o in parte anche per riassunto o a guisa d'informazione, atti o documenti di un procedimento penale di cui sia vietata per legge la pubblicazione, è punito con l'arresto fino a trenta giorni o con l'ammenda da lire trenta milioni a lire cinquanta milioni».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

riore agli anni ventuno o da chi ha compiuto gli anni settanta, la sospensione prevista dal primo comma può essere ordinata quando si infligga una pena restrittiva della libertà personale non superiore a due anni e sei mesi, **anche se congiunta a pena pecuniaria**».

*Soppresso*

#### Art. 13.

1. All'articolo 165 del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma dopo le parole: «conseguenze dannose o pericolose del reato» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività o all'osservanza di determinate prescrizioni funzionali alla rieducazione del condannato, per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa,»;

b) al secondo comma le parole: «salvo che ciò sia impossibile» sono sostituite dalle seguenti: «; tuttavia se la pena detentiva è inflitta congiuntamente a pena pecuniaria o se ad essa consegue una pena accessoria il giudice, anzichè imporre l'adempimento di uno degli obblighi pre-



(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

TITOLO III  
MODIFICHE AL CODICE  
DI PROCEDURA PENALE

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

visti dal comma precedente, può disporre che la sospensione condizionale non si estenda, in tutto o in parte, alla pena pecuniaria ovvero alla pena accessoria».

2. Al primo comma dell'articolo 166 del codice penale sono aggiunte, in fine, le parole: «, salvo quanto disposto dall'ultima parte del secondo comma dell'articolo 165».

3. Al secondo comma dell'articolo 167 del codice penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «sospese e cessa l'esecuzione delle pene accessorie eventualmente inflitte».

TITOLO III  
MODIFICHE AL CODICE  
DI PROCEDURA PENALE

CAPO I

MODIFICA ALLE DISPOSIZIONI SULL'ATTRIBUZIONE DEGLI AFFARI PENALI AL TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE O IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

Art. 14.

1. Al comma 2 dell'articolo 33-bis del codice di procedura penale, introdotto dall'articolo 169 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, le parole «venti anni» sono sostituite dalle seguenti: «dieci anni».

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

## CAPO I

### CONTROLLO DELLA COMPETENZA NEL CORSO DELLE INDAGINI

#### Art. 12.

1. Il comma 1 dell'articolo 50 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«1. Il pubblico ministero procede alle indagini preliminari ed esercita l'azione penale, quando non sussistono i presupposti per la richiesta di archiviazione, per reati di competenza, ai sensi **della sezione III** del capo II del titolo I del libro primo, del giudice presso il quale lo stesso pubblico ministero esercita le funzioni».

2. Dopo l'articolo 54-ter del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«Art. 54-quater. - (*Richiesta di trasmissione degli atti a un diverso pubblico ministero*) - 1. La persona sottoposta alle indagini, se ritiene che il reato appartenga alla competenza di un giudice diverso da quello presso il quale il pubblico ministero che procede esercita le sue funzioni, può chiedere la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice competente.

2. La richiesta, **che può essere presentata una sola volta, salvo che sia fondata su elementi nuovi e diversi**, deve essere depositata nella segreteria del pub-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

## CAPO II

### CONTROLLO DELLA COMPETENZA NEL CORSO DELLE INDAGINI

#### Art. 15.

1. *Identico:*

«1. Il pubblico ministero procede alle indagini preliminari ed esercita l'azione penale, quando non sussistono i presupposti per la richiesta di archiviazione, per **i** reati di competenza, ai sensi del capo II del titolo I del libro primo, **nonché dell'articolo 51 comma 3-bis**, del giudice presso il quale lo stesso pubblico ministero esercita le **sue** funzioni».

2. *Identico:*

«Art. 54-quater - (*Richiesta di trasmissione degli atti a un diverso pubblico ministero*) 1. La persona sottoposta alle indagini **che abbia conoscenza del procedimento ai sensi dell'articolo 335 o dell'articolo 369 e la persona offesa dal reato che abbia conoscenza del procedimento ai sensi dell'articolo 369, nonché i rispettivi difensori, se ritengono** che il reato appartenga alla competenza di un giudice diverso da quello presso il quale il pubblico ministero che procede esercita le sue funzioni, **possono** chiedere la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice competente.

2. La richiesta deve essere depositata nella segreteria del pubblico ministero che procede con l'indicazione del giudice ritenuto competente.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

blico ministero che procede con l'indicazione del giudice ritenuto competente.

3. Entro dieci giorni dalla presentazione, il pubblico ministero, se non trasmette gli atti del procedimento al procuratore della Repubblica presso il giudice competente, rigetta la richiesta con decreto motivato. La richiesta rigettata non può essere riproposta a pena di inammissibilità, salvo che sia basata su fatti diversi da quelli esaminati nel decreto di rigetto ovvero sia indicata la competenza di altro giudice. Del deposito del decreto è dato immediatamente avviso alla persona sottoposta alle indagini e al suo difensore.

4. Entro dieci giorni dalla notificazione dell'avviso la persona sottoposta alle indagini e il suo difensore possono chiedere al procuratore generale presso la corte d'appello ovvero, qualora ritengano che debba procedere un ufficio del pubblico ministero appartenente ad altro distretto, al procuratore generale presso la Corte di cassazione di determinare quale ufficio del pubblico ministero deve procedere. Il procuratore generale, assunte senza ritardo le necessarie informazioni, determina, con decreto motivato, quale ufficio del pubblico ministero deve procedere e ne dà comunicazione agli uffici interessati. Quando la richiesta riguarda taluno dei reati indicati nell'articolo 51, comma 3-bis, il procuratore generale provvede osservando le disposizioni dell'articolo 54-ter. Avverso il decreto emesso ai sensi del presente comma dal procuratore generale, il pubblico ministero, la persona sottoposta alle indagini e il suo difensore possono ricorrere, entro dieci giorni dalla notificazione dell'avviso di deposito, alla Corte di cassazione. La Corte di cassazione decide secondo le modalità indicate nell'articolo 32.

5. Il pubblico ministero, dopo la presentazione della richiesta di cui al comma 2, può compiere soltanto gli atti aventi carattere di particolare urgenza. Gli altri atti eventualmente compiuti non sono comunque utilizzabili, sempre che sia dichiarata l'incompetenza del pubblico ministero.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

3. Entro dieci giorni dalla presentazione **della richiesta**, il pubblico ministero, **ove accolga la richiesta medesima**, trasmette gli atti del procedimento **all'ufficio del pubblico ministero** presso il giudice competente. **Se non provvede in tal senso, il richiedente, entro i successivi dieci giorni, può riproporre la richiesta al procuratore generale presso la corte d'appello o, qualora il giudice ritenuto competente appartenga ad un diverso distretto, al procuratore generale presso la Corte di cassazione. Il procuratore generale assume le necessarie informazioni determina, entro venti giorni dal deposito della richiesta, con decreto motivato quale ufficio del pubblico ministero deve procedere e ne dà comunicazione alle parti ed agli uffici interessati. Quando la richiesta riguarda taluno dei reati indicati nell'articolo 51, comma 3-bis, il procuratore generale provvede osservando le disposizioni dell'articolo 54-ter.**

4. **La richiesta non può essere riproposta a pena di inammissibilità salvo che sia basata su fatti nuovi e diversi. Si applicano le disposizioni di cui al comma 3.**

5. **Gli atti di indagine preliminare compiuti prima della trasmissione degli atti o della comunicazione del decreto di cui al comma 3 possono essere utilizzati nei casi e nei modi previsti dalla legge.**

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

6. Le richieste di cui ai commi 2 e 4 devono contenere a pena di inammissibilità l'enunciazione delle ragioni a sostegno della indicazione del diverso giudice ritenuto competente».

### Art. 13.

1. Dopo l'articolo 4 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente:

«Art. 4-bis. - (*Formalità delle richieste per la trasmissione a un diverso ufficio del pubblico ministero*) - 1. La richiesta di cui all'articolo 54-*quater*, comma 4, del codice deve essere depositata presso la segreteria del procuratore generale competente unitamente alla copia del provvedimento di rigetto adottato dal pubblico ministero che procede.

2. Ai fini della determinazione dell'ufficio del pubblico ministero che deve procedere, il procuratore generale presso la corte di appello o presso la Corte di cassazione, verificata l'ammissibilità della richiesta, può richiedere, **ove lo ritenga necessario**, la trasmissione di copia degli atti del procedimento».

### CAPO II

#### DIFENSORE

### Art. 14.

1. **All'articolo 96 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:**

«**3-bis. La nomina conferisce mandato per proporre impugnazione in tutti i**

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

6. *Identico*».

### *Soppresso*

(*Collocato in diversa formulazione quale articolo 51 del presente testo*).

### CAPO III

#### DIFENSORE

### *Soppresso*

(*Cfr. in diversa formulazione l'articolo 48 del presente testo*).

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

**relativi gradi del giudizio, anche avverso sentenza contumaciale».**

2. I praticanti avvocati, dopo il conseguimento dell'abilitazione al patrocinio, possono esercitare l'attività professionale ai sensi dell'articolo 8 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni, nelle cause di competenza del giudice di pace e dinanzi al tribunale in composizione monocratica, limitatamente:

a) negli affari civili:

1) alle cause, anche se relative a beni immobili, di valore non superiore a lire cinquanta milioni;

2) alle cause per le azioni possessorie, salvo il disposto dell'articolo 704 del codice di procedura civile, e per le denunce di nuova opera e di danno temuto, salvo il disposto dell'articolo 688, secondo comma, del codice di procedura civile;

3) alle cause relative a rapporti di locazione e di comodato di immobili urbani e a quelle di affitto di azienda, in quanto non siano di competenza delle sezioni specializzate agrarie;

b) negli affari penali:

1) alle cause per i reati per i quali la legge stabilisce una pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni ovvero una pena pecuniaria sola o congiunta alla predetta pena detentiva;

2) alle cause per i seguenti reati: violenza o minaccia a un pubblico ufficiale prevista dall'articolo 336, primo comma, del codice penale; resistenza a un pubblico ufficiale prevista dall'articolo 337 del codice penale; oltraggio a un magistrato in udienza aggravato a norma dell'articolo 343, secondo comma, del codice penale; violazione di sigilli aggravata a norma dell'articolo 349, secondo comma, del codice penale; favoreggiamento reale previsto

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Collocato in identica formulazione quale articolo 8 del presente testo).

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

dall'articolo 379 del codice penale; maltrattamenti in famiglia o verso i fanciulli, quando non ricorre l'aggravante prevista dall'articolo 572, secondo comma, del codice penale; rissa aggravata a norma dell'articolo 588, secondo comma, del codice penale, con esclusione delle ipotesi in cui nella rissa taluno sia rimasto ucciso o abbia riportato lesioni gravi o gravissime; omicidio colposo previsto dall'articolo 589 del codice penale; violazione di domicilio aggravata a norma dell'articolo 614, quarto comma, del codice penale; furto aggravato a norma dell'articolo 625 del codice penale; truffa aggravata a norma dell'articolo 640, secondo comma, del codice penale; ricettazione prevista dall'articolo 648 del codice penale.

**Art. 15.**

1. Al comma 1 dell'articolo 100 del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le parole: «dal difensore o da altra persona abilitata».

2. Al comma 2, primo periodo, dell'articolo 100 del codice di procedura penale, sono aggiunte, in fine, le parole: «ed è idonea a conferire il potere di costituirsi parte civile e di stare in giudizio al pari di quella conferita nelle forme previste dal comma 1».

3. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche alle procure conferite prima della data di entrata in vigore della presente legge.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**Art. 16.**

*Identico*

**CAPO IV**

**DIVIETO DI PUBBLICAZIONE DI ATTI E DI IMMAGINI**

**Art. 17.**

**1. La rubrica dell'articolo 114 del codice di procedura penale è sostituita dal-**

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

### CAPO III

RIPARAZIONE PER L'INGIUSTA DETENZIONE

#### Art. 16.

1. Il comma 2 dell'articolo 315 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«2. L'entità della riparazione non può comunque eccedere lire un miliardo».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

la seguente: «*Divieto di pubblicazione di atti e di immagini*».

2. Dopo il comma 6 dell'articolo 114 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«6-bis. Salva l'applicazione delle norme sulla pubblicità del dibattimento e salvo che non vi ostino esigenze investigative, è vietata, senza il suo consenso, la pubblicazione dell'immagine della persona che si trova privata della libertà personale, in relazione al procedimento penale in corso».

### CAPO V

RIPARAZIONE PER L'INGIUSTA DETENZIONE

#### Art. 18.

1. All'articolo 315 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. La domanda di riparazione deve essere proposta, a pena di inammissibilità, entro due anni dal giorno in cui la sentenza di proscioglimento o di condanna è divenuta irrevocabile, la sentenza di non luogo a procedere è divenuta inopugnabile o è stata effettuata la notificazione del provvedimento di archiviazione alla persona nei cui confronti è stato pronunciato a norma del comma 3 dell'articolo 314».

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. *Identico*».

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

#### CAPO IV

##### INDAGINI PRELIMINARI

#### Art. 17.

**1. Il comma 3 dell'articolo 114 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:**

**«3. Se si procede a dibattimento non è consentita la pubblicazione, anche parziale, degli atti del fascicolo del pubblico ministero, se non dopo la pronuncia della sentenza di primo grado. È sempre consentita la pubblicazione degli atti utilizzati per le contestazioni».**

#### Art. 18.

**1. Dopo l'articolo 328 del codice di procedura penale è inserito il seguente:**

**«Art. 328-bis. - (*Giudice dell'udienza preliminare*) - 1. L'udienza preliminare si svolge davanti ad uno dei giudici del tribunale ordinario in funzione di giudice dell'udienza preliminare, che non svolga funzione di giudice per le indagini preliminari».**

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**2. Al comma 1 dell'articolo 409 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il provvedimento che dispone l'archiviazione è notificato alla persona sottoposta alle indagini se nel corso del procedimento è stata applicata nei suoi confronti la misura della custodia cautelare».**

#### CAPO VI

##### INDAGINI PRELIMINARI

*Soppresso*

*Soppresso*



(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

**Art. 19.**

**1. Il comma 1 dell'articolo 329 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:**

**«1. Gli atti di indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria sono coperti dal segreto fino alla chiusura delle indagini preliminari».**

**CAPO V**

**CHIUSURA DELLE INDAGINI PRELIMINARI**

**Art. 20.**

**1. All'articolo 405 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:**

**a) il comma 1 è sostituito dal seguente:**

**«1. Il pubblico ministero, quando non deve richiedere l'archiviazione, esercita l'azione penale, formulando l'imputazione, nei casi previsti nei titoli II, III e V del libro sesto, ovvero con richiesta di giudizio»;**

**b) al comma 2, le parole: «rinvio a giudizio» sono sostituite dalle seguenti: «giudizio».**

**Art. 21.**

**1. L'articolo 415 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:**

**«Art. 415. - (Reato commesso da persone ignote) - 1. Quando è ignoto l'autore del reato il pubblico ministero, entro sei mesi**

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

*Soppresso*

*Soppresso*

**Art. 19.**

*Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

dalla data della registrazione della notizia di reato, presenta al giudice richiesta di archiviazione ovvero di autorizzazione a proseguire le indagini. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 405, 406 e 407.

2. Quando accoglie la richiesta di archiviazione ovvero di autorizzazione a proseguire le indagini, il giudice pronuncia decreto motivato e restituisce gli atti al pubblico ministero. Se ritiene che il reato sia da attribuire a persona già individuata ordina che il nome di questa sia iscritto nel registro delle notizie di reato.

3. Nell'ipotesi di cui all'articolo 107-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie, la richiesta di archiviazione ed il decreto del giudice che accoglie la richiesta sono pronunciati cumulativamente con riferimento agli elenchi trasmessi dagli organi di polizia con l'eventuale indicazione delle denunce che il pubblico ministero o il giudice intendono escludere, rispettivamente, dalla richiesta o dal decreto».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

## Art. 20.

1. All'articolo 405, comma 2, ed all'articolo 407, comma 3, del codice di procedura penale, sono premesse le seguenti parole: «Salvo quanto previsto dall'articolo 415-bis,».

2. Dopo l'articolo 415 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«Art. 415-bis. - (*Avviso all'indagato della conclusione delle indagini preliminari*)  
- 1. Prima della scadenza del termine previsto dal comma 2 dell'articolo 405, il pubblico ministero, se non deve formulare richiesta di archiviazione ai sensi degli articoli 408 e 411, fa notificare alla persona sottoposta alle indagini avviso della conclusione delle indagini preliminari.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**2. L'avviso contiene la sommaria enunciazione del fatto per il quale si procede, delle norme di legge che si assumono violate, della data e del luogo del fatto, con l'avvertimento che la documentazione relativa alle indagini espletate è depositata presso la segreteria del pubblico ministero e che l'indagato e il suo difensore hanno facoltà di prenderne visione ed estrarne copia.**

**3. L'avviso contiene altresì l'avvertimento che l'indagato ha facoltà, entro il termine di venti giorni, di presentare memorie, produrre documenti, depositare documentazione relativa ad investigazioni del difensore, chiedere al pubblico ministero il compimento di atti di indagine, nonché di presentarsi per rilasciare dichiarazioni ovvero chiedere di essere sottoposto ad interrogatorio. Se l'indagato chiede di essere sottoposto ad interrogatorio il pubblico ministero deve procedervi.**

**4. Quando il pubblico ministero, a seguito delle richieste dell'indagato, dispone nuove indagini, queste devono essere compiute entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta. Il termine può essere prorogato dal giudice per le indagini preliminari, su richiesta del pubblico ministero, per una sola volta e per non più di sessanta giorni.**

**5. Le dichiarazioni rilasciate dall'indagato, l'interrogatorio del medesimo ed i nuovi atti di indagine del pubblico ministero, previsti dai commi 3 e 4, sono utilizzabili se compiuti entro il termine stabilito dal comma 4, ancorché sia decorso il termine stabilito dalla legge o prorogato dal giudice per l'esercizio dell'azione penale o per la richiesta di archiviazione».**

**3. All'articolo 416, comma 1, del codice di procedura penale le parole da «dall'invito» alla fine sono sostituite dalle**

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

## CAPO VI

### UDIENZA PRELIMINARE

#### Art. 22.

1. Al comma 1 dell'articolo 417 del codice di procedura penale, la lettera *b*) è sostituita dalla seguente:

«*b*) l'enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, con l'indicazione dei relativi articoli di legge;».

2. Al comma 1, lettera *c*), dell'articolo 429 del codice di procedura penale, dopo le parole: «l'enunciazione» sono inserite le seguenti: «, in forma chiara e precisa.».

#### Art. 23.

1. Al comma 1 dell'articolo 418 del codice di procedura penale, la parola: «due» è sostituita dalla seguente: «cinque».

2. L'articolo 420 del codice di procedura penale è sostituito dai seguenti:

«Art. 420. - (*Costituzione delle parti*) -  
1. L'udienza si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria del pubblico ministero e del difensore dell'imputato.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**seguenti: «dall'avviso previsto dall'articolo 415-bis, nonché dall'invito a presentarsi per rendere l'interrogatorio ai sensi dell'articolo 375, comma 3, qualora la persona sottoposta alle indagini abbia chiesto di essere sottoposta ad interrogatorio entro il termine di cui all'articolo 415-bis, comma 3».**

## CAPO VII

### UDIENZA PRELIMINARE

#### Art. 21.

*Identico.*

#### Art. 22.

1. *Identico.*

2. *Identico:*

«Art. 420. - (*Costituzione delle parti*) -  
- 1. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

2. Il giudice procede agli accertamenti relativi alla costituzione delle parti ordinando la rinnovazione delle citazioni e delle notificazioni di cui dichiara la nullità.

3. Se il difensore dell'imputato non è presente il giudice provvede a norma dell'articolo 97, comma 4.

4. All'udienza preliminare si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative al dibattimento.

Art. 420-bis. - (*Rinnovazione della citazione*) - 1. Il giudice dispone, anche di ufficio, che sia rinnovata la citazione all'udienza preliminare quando è provato o appare probabile che l'imputato non ne abbia avuto effettiva conoscenza, sempre che il fatto non sia dovuto a sua colpa e fuori dei casi di notificazione mediante consegna al difensore a norma degli articoli 159, 161, comma 4, e 169.

2. La probabilità che l'imputato non abbia avuto conoscenza della citazione è liberamente valutata dal giudice. Tale valutazione non può formare oggetto di discussione successiva nè motivo di impugnazione.

Art. 420-ter. - (*Impedimento a comparire dell'imputato o del difensore*) - 1. Quando l'imputato, anche se detenuto, non si presenta all'udienza e risulta che l'assenza è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, il giudice, con ordinanza, anche d'ufficio, rinvia ad una nuova udienza e dispone che sia rinnovata la citazione dell'imputato. **La lettura dell'ordinanza sostituisce la citazione e gli avvisi per tutti coloro che sono o devono considerarsi presenti.**

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

2. Il giudice procede agli accertamenti relativi alla costituzione delle parti ordinando la rinnovazione **degli avvisi**, delle citazioni, **delle comunicazioni** e delle notificazioni di cui dichiara la nullità.

3. *Identico.*

**4. Il verbale dell'udienza preliminare è redatto di regola in forma riassuntiva a norma dell'articolo 140, comma 2; il giudice, su richiesta di parte, dispone la riproduzione fonografica o audiovisiva ovvero la redazione del verbale con la stenotipia.**

Art. 420-bis. - (*Rinnovazione dell'avviso*) - 1. Il giudice dispone, anche di ufficio, che sia **rinnovato l'avviso dell'udienza preliminare a norma dell'articolo 419, comma 1**, quando è provato o appare probabile che l'imputato non ne abbia avuto effettiva conoscenza, sempre che il fatto non sia dovuto a sua colpa e fuori dei casi di notificazione mediante consegna al difensore a norma degli articoli 159, 161, comma 4, e 169.

2. La probabilità che l'imputato non abbia avuto conoscenza **dell'avviso** è liberamente valutata dal giudice. Tale valutazione non può formare oggetto di discussione successiva nè motivo di impugnazione.

Art. 420-ter. - (*Impedimento a comparire dell'imputato o del difensore*) - 1. Quando l'imputato, anche se detenuto, non si presenta all'udienza e risulta che l'assenza è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, il giudice, con ordinanza, anche d'ufficio, rinvia ad una nuova udienza e dispone che sia **rinnovato l'avviso all'imputato, a norma dell'articolo 419, comma 1.**

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

2. Con le medesime modalità di cui al comma 1 il giudice provvede quando appare probabile che l'assenza dell'imputato sia dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito o forza maggiore. Tale probabilità è liberamente valutata dal giudice e non può formare oggetto di discussione successiva nè motivo di impugnazione.

3. Il giudice provvede a norma del comma 1 nel caso di assenza del difensore, quando risulta che la stessa è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per legittimo impedimento, purchè prontamente comunicato. Tale disposizione non si applica se l'imputato è **assistito da due difensori e l'impedimento riguarda uno dei medesimi ovvero quando il difensore impedito ha designato un sostituto o** quando l'imputato chiede che si proceda in assenza del difensore **impedito**.

Art. 420-*quater*. - (*Contumacia dell'imputato*) - 1. Se l'imputato, libero o detenuto, non compare all'udienza e non ricorrono le condizioni indicate negli articoli 420-*bis* e 420-*ter* il giudice, sentite le parti, ne dichiara la contumacia. **L'ordinanza dichiarativa della contumacia è allegata al decreto di fissazione dell'udienza.**

2. L'imputato, quando si procede in sua contumacia, è rappresentato dal suo difensore.

3. Se l'imputato compare prima che il giudice adotti i provvedimenti di cui al comma 1 dell'articolo 424, il giudice revo-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

2. *Identico.*

**3. Quando l'imputato, anche se detenuto, non si presenta alle successive udienze e ricorrono le condizioni previste dal comma 1, il giudice rinvia anche d'ufficio l'udienza, fissa con ordinanza la data della nuova udienza e ne dispone la notificazione all'imputato.**

**4. In ogni caso la lettura dell'ordinanza che fissa la nuova udienza sostituisce la citazione e gli avvisi per tutti coloro che sono o devono considerarsi presenti.**

5. Il giudice provvede a norma del comma 1 nel caso di assenza del difensore, **ovvero di uno dei due difensori eventualmente nominati ai sensi dell'articolo 96**, quando risulta che l'assenza stessa è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per legittimo impedimento, purchè prontamente comunicato. Tale disposizione non si applica quando l'imputato **consente** che si proceda in assenza del difensore.

Art. 420-*quater*. - (*Contumacia dell'imputato*) - 1. Se l'imputato, libero o detenuto, non compare all'udienza e non ricorrono le condizioni indicate negli articoli **420, comma 2, 420-*bis* e 420-*ter***, il giudice, sentite le parti, ne dichiara la contumacia.

2. *Identico.*

3. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

ca l'ordinanza che ha dichiarato la contumacia. In tal caso l'imputato può rendere dichiarazioni spontanee e chiedere di essere sottoposto ad interrogatorio.

4. L'ordinanza dichiarativa di contumacia è nulla se al momento della pronuncia vi era la prova che l'assenza dell'imputato era dovuta a mancata conoscenza della citazione a norma **degli articoli 420-bis e 420-ter**.

5. Quando si procede a carico di più imputati, si applicano le disposizioni dell'articolo 18, comma 1, lettere *c)* e *d)*.

6. L'ordinanza dichiarativa della contumacia è allegata al decreto di fissazione del dibattimento. Nel decreto è in ogni caso indicato se l'imputato è contumace o assente.

Art. 420-quinquies. - (*Assenza e allontanamento volontario dell'imputato*) - 1. Le disposizioni degli articoli 420-bis e 420-ter non si applicano quando l'imputato, anche se impedito, chiede o consente che l'udienza preliminare avvenga in sua assenza o, se detenuto, rifiuta di assistervi. L'imputato in tali casi è rappresentato dal difensore.

2. L'imputato che, dopo essere comparso, si allontana dall'aula di udienza è considerato presente ed è rappresentato dal difensore.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

4. L'ordinanza dichiarativa di contumacia è nulla se al momento della pronuncia vi è la prova che l'assenza dell'imputato è dovuta a mancata conoscenza **dell'avviso a norma dell'articolo 420-bis ovvero ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore od altro legittimo impedimento**.

5. Se la prova indicata nel comma 4 perviene dopo la pronuncia dell'ordinanza prevista dal comma 1, ma prima della decisione, il giudice revoca l'ordinanza medesima e, se l'imputato non è comparso, rinvia anche d'ufficio l'udienza. Restano comunque validi gli atti compiuti in precedenza, ma se l'imputato ne fa richiesta e dimostra che la prova è pervenuta con ritardo senza sua colpa, il giudice dispone l'assunzione o la rinnovazione degli atti che ritiene rilevanti ai fini della decisione.

6. *Identico*.

7. L'ordinanza dichiarativa della contumacia è allegata al decreto **che dispone il giudizio**. Nel decreto è in ogni caso indicato se l'imputato è contumace o assente.

Art. 420-quinquies. - (*Assenza e allontanamento volontario dell'imputato*).  
*Identico*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 420-*sexies*. - (*Questioni preliminari*)  
- 1. Le questioni concernenti la competenza per territorio o per connessione, le nullità indicate nell'articolo 181, commi 2 e 3, la costituzione di parte civile, la citazione o l'intervento del responsabile civile e della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e l'intervento degli enti e delle associazioni previsti dall'articolo 91 sono precluse se non sono proposte subito dopo che sia stato compiuto per la prima volta l'accertamento della costituzione delle parti e sono decise immediatamente.

2. La disposizione del comma 1 si applica anche alle questioni concernenti la riunione o la separazione dei giudizi, salvo che la possibilità di proporle sorga solo successivamente.

3. Le questioni preliminari sono discusse dal pubblico ministero e da un difensore per ogni parte privata. La discussione deve essere contenuta nei limiti di tempo strettamente necessari all'illustrazione delle questioni. Non sono ammesse repliche.

4. Sulle questioni preliminari il giudice decide con ordinanza».

Art. 24.

1. Al comma 2 dell'articolo 421 del codice di procedura penale, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «L'imputato può rendere dichiarazioni spontanee e chiedere di essere sottoposto all'interrogatorio, per il quale si applicano le disposizioni degli articoli 64 e 65».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 420-*sexies*. - (*Questioni preliminari*)  
*Identico*».

Art. 23.

*Identico*.

Art. 24.

**1. Dopo l'articolo 421 del codice di procedura penale è inserito il seguente:**

«Art. 421-*bis*. - (*Ordinanza per l'integrazione delle indagini*). - 1. Quando non



(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 25.

1. L'articolo 422 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 422. - (*Attività di integrazione probatoria del giudice*) - 1. Conclusa la discussione, il giudice può disporre, su richiesta delle parti, l'assunzione di prove che appaiono manifestamente decisive ai fini della sentenza di non luogo a procedere.

2. Con l'ordinanza che dispone l'audizione di testimoni o l'interrogatorio delle persone indicate nell'articolo 210, il giudice, se non è possibile procedere immediatamente all'assunzione delle prove, provvede alla citazione e fissa la data della nuova udienza.

3. L'audizione e l'interrogatorio delle persone indicate nel comma 2 sono condotti dal giudice. Il pubblico ministero e i difensori possono porre domande, a mezzo del giudice, nell'ordine previsto dall'articolo 421, comma 2. Successivamente, il pubblico ministero e i difensori formulano e illustrano le rispettive conclusioni.

4. In ogni caso l'imputato può chiedere di essere sottoposto all'interrogatorio, per il quale si applicano le disposizioni degli articoli 64 e 65. Su richiesta di parte, il giudice dispone che l'interrogatorio sia reso nelle forme previste dagli articoli 498 e 499.

**5. Quando le indagini preliminari sono incomplete, il giudice indica le ulteriori**

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**provvede a norma del comma 4 dell'articolo 421, il giudice, se le indagini preliminari sono incomplete, indica le ulteriori indagini, fissando il termine per il loro compimento e la data della nuova udienza preliminare. Del provvedimento è data comunicazione al procuratore generale presso la corte d'appello».**

Art. 25.

1. L'articolo 422 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 422. - (*Attività di integrazione probatoria del giudice*) - 1. **Quando non provvede a norma del comma 4 dell'articolo 421, ovvero a norma dell'articolo 421-bis**, il giudice può disporre, **anche d'ufficio**, l'assunzione delle prove **delle quali appare evidente la decisività** ai fini della sentenza di non luogo a procedere.

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. *Identico».*

*Soppresso.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

**indagini, fissando il termine per il loro compimento e la data della nuova udienza preliminare. Del provvedimento è data comunicazione al procuratore generale presso la corte di appello».**

Art. 26.

1. L'articolo 425 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 425. - (*Sentenza di non luogo a procedere*) - 1. Se sussiste una causa che estingue il reato o per la quale l'azione penale non doveva essere iniziata o non deve essere proseguita, se il fatto non è previsto dalla legge come reato ovvero quando risulta che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o che si tratta di persona non punibile per qualsiasi altra causa, il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere.

2. Ai fini della pronuncia della sentenza di cui al comma 1, il giudice tiene conto delle circostanze attenuanti. Si applicano le disposizioni dell'articolo 69 del codice penale.

3. Il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere anche quando la prova risulta insufficiente o contraddittoria.

**4. Qualora non sia possibile procedere alla redazione immediata dei motivi della sentenza di non luogo a procedere, il giudice provvede non oltre il trentesimo giorno da quello della pronuncia».**

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 26.

1. *Identico:*

«Art. 425. - (*Sentenza di non luogo a procedere*) - 1. Se sussiste una causa che estingue il reato o per la quale l'azione penale non doveva essere iniziata o non deve essere proseguita, se il fatto non è previsto dalla legge come reato ovvero quando risulta che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o che si tratta di persona non punibile per qualsiasi altra causa, il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere, **indicandone la causa nel dispositivo.**

2. *Identico.*

3. **Salvo quanto previsto dall'articolo 421-bis**, il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere anche quando **gli elementi acquisiti risultano insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere l'accusa in giudizio.**

**4. Si applicano le disposizioni dell'articolo 537».**

*Soppresso.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 27.

1. All'articolo 430 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

**a) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le parole: «ovvero degli atti ai quali lo stesso difensore ha facoltà di assistere»;**

**b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:**

«**2-bis.** È vietata l'assunzione di informazioni dalle persone indicate nella lista prevista dall'articolo 468».

Art. 28.

1. L'articolo 431 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 431. - (*Fascicolo del dibattimento*)  
- 1. Immediatamente dopo l'emissione del

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 27.

**1. Il comma 4 dell'articolo 429 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:**

«**4. Il decreto è notificato all'imputato contumace all'udienza preliminare almeno venti giorni prima della data fissata per il giudizio».**

Art. 28.

**1. Dopo l'articolo 430 del codice di procedura penale è inserito il seguente:**

*soppressa*

«**Art. 430-bis. (Divieto di assumere informazioni).** - 1. È vietata l'assunzione di informazioni dalle persone indicate **nella richiesta di incidente probatorio o ai sensi dell'articolo 422, comma 2, ovvero nella lista prevista dall'articolo 468, nonché da quelle di cui sia stata disposta l'assunzione nel corso del dibattimento. Le informazioni assunte in violazione del divieto non possono essere utilizzate ed il loro contenuto non può essere riferito nel dibattimento.**

**2. Il divieto di cui al comma 1 cessa con l'assunzione della testimonianza e nei casi in cui questa non sia ammessa o non abbia luogo».**

Art. 29.

1. *Identico:*

«Art. 431. - (*Fascicolo per il dibattimento*) 1. Immediatamente dopo l'emissione del

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

decreto di rinvio a giudizio, il giudice provvede **altresì**, nel contraddittorio delle parti, alla formazione del fascicolo del dibattimento, nel quale sono raccolti:

**a) il decreto di citazione a giudizio, il decreto di fissazione dell'udienza dibattimentale e le ordinanze di ammissione alle prove;**

*b)* gli atti relativi alla procedibilità dell'azione penale e dell'esercizio dell'azione civile;

*c)* i verbali degli atti non ripetibili compiuti dalla polizia giudiziaria;

*d)* i verbali degli atti non ripetibili compiuti dal pubblico ministero;

*e)* i verbali degli atti assunti nell'incidente probatorio;

*f)* i documenti e i verbali di cui all'articolo 238 ammessi dal giudice;

*g)* il certificato generale del casellario giudiziario e gli altri documenti indicati nell'articolo 236;

*h)* il corpo del reato e le cose pertinenti al reato, qualora non debbano essere custoditi altrove.

2. Nel fascicolo del dibattimento possono essere altresì inseriti, su autorizzazione del giudice, gli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero per i quali vi sia la richiesta o il consenso del difensore dell'imputato.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

decreto **che dispone il giudizio**, il giudice provvede nel contraddittorio delle parti alla formazione del fascicolo **per il** dibattimento. **Se una delle parti ne fa richiesta il giudice fissa una nuova udienza, non oltre il termine di quindici giorni, per la formazione del fascicolo. Nel fascicolo per il dibattimento sono raccolti:**

*soppressa*

*a)* gli atti relativi alla procedibilità dell'azione penale e **all'**esercizio dell'azione civile;

*b)* *identica;*

*c)* *identica;*

***d)* i documenti acquisiti all'estero mediante rogatoria internazionale e i verbali degli atti non ripetibili assunti con le stesse modalità;**

*e)* *identica;*

***f)* i verbali degli atti, diversi da quelli previsti dalla lettera *d)*, assunti all'estero a seguito di rogatoria internazionale ai quali i difensori sono stati posti in grado di assistere e di esercitare le facoltà loro consentite dalla legge italiana;**

*g)* *identica;*

*h)* *identica.*

2. **Le parti possono concordare l'acquisizione al fascicolo per il** dibattimento di atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, **nonchè della documentazione relativa all'attività di investigazione difensiva».**

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

**3. Il fascicolo è trasmesso immediatamente nella cancelleria del giudice competente per il dibattimento.**

**4. Gli atti diversi da quelli previsti al comma 2 sono trasmessi al pubblico ministero unitamente al verbale dell'udienza preliminare. I difensori hanno facoltà di prenderne visione e di estrarne copia».**

CAPO VII  
PROCEDIMENTI SPECIALI

Art. 29.

1. I commi 1 e 2 dell'articolo 438 del codice di procedura penale sono sostituiti dai seguenti:

«1. L'imputato può chiedere che il processo sia definito all'udienza preliminare.

2. Salvo quanto previsto dall'articolo 422, la richiesta può essere presentata non oltre gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti. Nel corso dell'udienza la richiesta può essere formulata anche oralmente. Nelle ipotesi previste dall'articolo 422 la richiesta può essere presentata subito dopo l'assunzione di nuove prove».

**2. Dopo il comma 2 dell'articolo 438 del codice di procedura penale è inserito il seguente:**

«2-bis. Sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza con la quale dispone il giudizio abbreviato».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

*soppresso*

*soppresso*

CAPO VIII  
PROCEDIMENTI SPECIALI

Art. 30.

**1. L'articolo 438 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:**

«Art. 438 - (*Presupposti del giudizio abbreviato*). 1. *Identico*.

**2. La richiesta può essere formulata, oralmente o per iscritto, fino a che non siano formulate le conclusioni a norma degli articoli 421 e 422.**

*3. Identico.*

**4. L'imputato può subordinare la richiesta ad una integrazione probatoria necessaria ai fini della decisione. In tal caso il pubblico ministero può chiedere l'ammissione di prova contraria.**

**5. La volontà dell'imputato è espressa personalmente o a mezzo di procuratore**

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 30.

1. L'articolo 439 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 439. - (*Richiesta di giudizio abbreviato*) - 1. La richiesta è depositata nella cancelleria del giudice dell'udienza preliminare almeno cinque giorni prima della data fissata per l'udienza ed è notificata a cura dell'imputato al pubblico ministero. Con la richiesta l'imputato può indicare le prove integrative da assumere ai fini della definizione del processo e subordinare la richiesta all'assunzione di tutte o di alcune di queste. In tal caso il pubblico ministero può chiedere l'ammissione di prova contraria.

2. Prima di decidere sulla richiesta di giudizio abbreviato, il giudice sente il pubblico ministero che, in caso di dissenso, è tenuto ad enunciarne le ragioni».

Art. 31.

1. L'articolo 441 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 441. - (*Svolgimento del giudizio abbreviato*) - 1. Nel giudizio abbreviato si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste per l'udienza preliminare, fatta eccezione per quelle di cui agli articoli 422 e 423.

2. La costituzione di parte civile, intervenuta dopo la conoscenza dell'ordinanza che dispone il giudizio abbreviato, equivale ad accettazione del rito abbreviato.

3. Il giudizio abbreviato si svolge in camera di consiglio; il giudice, su richiesta di tutti gli imputati, può disporre che il giudizio si svolga in pubblica udienza quando vi

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**speciale e la sottoscrizione è autenticata nelle forme previste dall'articolo 583, comma 3».**

Art. 31.

**1. Gli articoli 439 e 440 del codice di procedura penale sono abrogati.**

Art. 32.

1. *Identico:*

«Art. 441. - (*Svolgimento del giudizio abbreviato*) - 1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

è un interesse sociale rilevante alla pubblicità.

4. Se la parte civile non accetta il rito abbreviato non si applica la disposizione di cui all'articolo 75, comma 3.

5. Anche fuori dei casi previsti dall'articolo 140, il verbale è redatto di regola in forma riassuntiva; il giudice, su richiesta di parte, dispone la riproduzione fonografica, audiovisiva o con la stenotipia».

#### Art. 32.

1. All'articolo 442 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Ai fini della deliberazione il giudice utilizza gli atti contenuti nel fascicolo relativo alle indagini preliminari e le prove assunte nell'udienza»;

b) al comma 2, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Alla pena dell'ergastolo è sostituita quella della reclusione di anni trenta».

#### Art. 33.

**1. Il comma 2 dell'articolo 443 del codice di procedura penale è abrogato.**

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

4. *Identico.*

**5. Quando il giudice ritiene di non poter decidere allo stato degli atti assume, anche d'ufficio, gli elementi necessari ai fini della decisione.**

**6. All'assunzione delle prove di cui al comma 5 del presente articolo e all'articolo 438, comma 4, si procede nelle forme previste dall'articolo 422, commi 2, 3 e 4».**

#### Art. 33.

1. *Identico:*

a) *identica:*

«1-bis. Ai fini della deliberazione il giudice utilizza gli atti contenuti nel fascicolo **di cui all'articolo 416, comma 2, la documentazione di cui all'articolo 419, comma 3,** e le prove assunte nell'udienza»;

**b) al comma 2, primo periodo, le parole: «è diminuita di un terzo» sono sostituite dalle seguenti: «è diminuita da un terzo alla metà»;**

c) *identica.*

*Soppresso*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 34.

1. Il comma 2 dell'articolo 444 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«2. Se vi è il consenso anche della parte che non ha formulato la richiesta e non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo 129, il giudice, sulla base degli atti, se ritiene corrette la qualificazione giuridica del fatto, l'applicazione e la comparazione delle circostanze prospettate dalle parti, nonchè congrua la pena indicata, ne dispone con sentenza l'applicazione enunciando nel dispositivo che vi è stata la richiesta delle parti. Se vi è costituzione di parte civile, il giudice non decide sulla relativa domanda; l'imputato è tuttavia condannato al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile, salvo che ricorrano giusti motivi per la compensazione totale o parziale. Non si applica la disposizione dell'articolo 75, comma 3».

Art. 35.

**1. Dopo l'articolo 445 del codice di procedura penale è inserito il seguente:**

**«Art. 445-bis. - (*Affidamento in prova al servizio sociale e detenzione domiciliare*) - 1. L'imputato nel formulare le richieste previste dall'articolo 444, comma 1, può subordinarne l'efficacia alla sostituzione della pena detentiva da eseguire con i benefici previsti dall'ordinamento penitenziario, ove applicabili.**

**2. Quando vi è il consenso del pubblico ministero, il giudice, se ritiene che sussistano le condizioni per l'applicazione di una delle misure indicate nel comma 1, dispone con la sentenza la sostituzione;**

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 34.

*Identico*

*Soppresso*



(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

**altrimenti rigetta la richiesta ed ordina procedersi oltre.**

**3. Se è disposta la sostituzione, il pubblico ministero trasmette senza ritardo gli atti al tribunale di sorveglianza competente perchè determini le prescrizioni relative alle misure applicate».**

**Art. 36.**

1. All'articolo 446 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

**a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «(Richiesta di pena e consenso)»;**

**b) il comma 1 è sostituito dal seguente:**

«1. Le parti possono formulare la richiesta prevista dall'articolo 444, comma 1, fino alla presentazione delle conclusioni di cui agli articoli 421, comma 3, e 422, comma 3, e fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado nel giudizio direttissimo. Se è stato notificato il decreto di giudizio immediato, la richiesta è formulata entro il termine e con le forme stabilite dall'articolo 458, comma 1»;

**c) il comma 4 è sostituito dal seguente:**

«4. Il consenso sulla richiesta può essere dato entro i termini previsti dal comma 1, anche se in precedenza era stato negato».

**Art. 37.**

**1. All'articolo 447 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:**

**a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «(Richiesta di pena nel corso delle indagini preliminari)»;**

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**Art. 35.**

1. *Identico:*

*soppressa*

**a) identica;**

**b) identica.**

*Soppresso*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

**b) al comma 1, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: «nonchè alla persona offesa e al danneggiato dal reato dei quali risultino l'identità e il domicilio»;**

**c) il comma 2 è sostituito dal seguente:**

**«2. Nell'udienza il pubblico ministero e il difensore sono sentiti se compaiono; l'imputato e le altre parti private presenti possono rendere dichiarazioni attinenti ai fatti contestati».**

Art. 38.

1. Il primo periodo del comma 1 dell'articolo 448 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: «Nell'udienza prevista dall'articolo 447, nell'udienza preliminare, nell'udienza prevista dall'articolo 458 e nel giudizio direttissimo, il giudice, se ricorrono le condizioni per accogliere la richiesta prevista dall'articolo 444, comma 1, pronuncia immediatamente sentenza».

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 448 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«1-bis. Nel caso di dissenso da parte del pubblico ministero o di rigetto della richiesta da parte del giudice per le indagini preliminari, l'imputato, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, può rinnovare la richiesta e il giudice, se la ritiene fondata, pronuncia immediatamente sentenza. Nello stesso modo provvede il giudice di appello se ritiene fondata l'impugnazione proposta dall'imputato contro il rigetto della richiesta».

Art. 39.

1. L'articolo 135 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codi-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 36.

*Identico.*

*Soppresso*

*(Collocato in identica formulazione quale articolo 55 del presente testo)*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

ce di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è sostituito dal seguente:

«Art. 135. - (*Decisione nel giudizio sulla richiesta di applicazione della pena*) - 1. Il giudice, per decidere sulla richiesta di applicazione della pena rinnovata prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, ordina l'esibizione degli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero. Se la richiesta è accolta, gli atti esibiti vengono inseriti nel fascicolo per il dibattimento; altrimenti gli atti sono immediatamente restituiti al pubblico ministero».

Art. 40.

1. Il comma 2 dell'articolo 452 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«2. Se l'imputato chiede il giudizio abbreviato, il giudice, prima di dichiarare aperto il dibattimento, dispone con ordinanza la prosecuzione del giudizio osservando le disposizioni previste dall'articolo 440. Si applicano le disposizioni previste dagli articoli 441, **comma 1**, 442 e 443».

Art. 41.

1. Al comma 2 **dell'articolo 458 del codice di procedura penale**, le parole: «e il pubblico ministero ha espresso il proprio consenso» sono soppresse.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 37.

1. *Identico:*

«2. Se l'imputato chiede il giudizio abbreviato, il giudice, prima che **sia dichiarato** aperto il dibattimento, dispone con ordinanza la prosecuzione del giudizio **con il rito abbreviato**. Si applicano le disposizioni degli articoli 441, 442 e 443».

Art. 38.

**1. All'articolo 458 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:**

**a) al comma 1 l'ultimo periodo è soppeso;**

**b) al comma 2 le parole: «e il pubblico ministero ha espresso il proprio consenso» sono soppresse.**

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 42.

1. Al comma 1 dell'articolo 459 del codice di procedura penale le parole: «e l'eventuale pena accessoria» sono soppresse.

2. All'articolo 460 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Con il decreto di condanna il giudice applica la pena nella misura richiesta dal pubblico ministero indicando l'entità dell'eventuale diminuzione della pena stessa al di sotto del minimo edittale; ordina la confisca, nei casi previsti dall'articolo 240, secondo comma, del codice penale, o la restituzione delle cose sequestrate; concede la sospensione condizionale della pena. Nei casi previsti dagli articoli 196 e 197 del codice penale, dichiara altresì la responsabilità della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria»;

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Il decreto penale di condanna non comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento, nè l'applicazione di pene accessorie. Anche se divenuto esecutivo non ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo. Il reato è estinto se nel termine di cinque anni, quando il decreto concerne un delitto, ovvero di due anni, quando il decreto concerne una contravvenzione, l'imputato non commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole. In questo caso si estingue ogni effetto penale e la condanna non è comunque di ostacolo alla concessione di una successiva sospensione condizionale della pena».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 39.

1. *Identico.*

2. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

3. Il comma 3 dell'articolo 464 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«3. Nel giudizio conseguente all'opposizione, l'imputato non può chiedere il giudizio abbreviato o l'applicazione della pena su richiesta, nè presentare domanda di oblazione. In ogni caso, il giudice revoca il decreto penale di condanna».

4. Alla lettera *a*) del comma 2 dell'articolo 689 del codice di procedura penale, al numero 5), dopo le parole: «su richiesta dell'imputato» sono aggiunte le seguenti: «nonchè dei decreti penali».

#### CAPO VIII

##### MODIFICHE ALLE DISPOSIZIONI SUL GIUDIZIO

Art. 43.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**3. Al comma 1 dell'articolo 464 del codice di procedura penale, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «Se l'opponente ha chiesto il giudizio immediato, il giudice emette decreto a norma dell'articolo 456, commi 1, 3 e 5. Se l'opponente ha chiesto il giudizio abbreviato, il giudice fissa con decreto l'udienza dandone avviso almeno cinque giorni prima al pubblico ministero, all'imputato, al difensore e alla persona offesa; al giudizio si applicano le disposizioni degli articoli 441, 442 e 443. Se l'opponente ha chiesto l'applicazione della pena a norma dell'articolo 444, il giudice fissa con decreto un termine entro il quale il pubblico ministero deve esprimere il consenso, disponendo che la richiesta e il decreto siano notificati al pubblico ministero a cura dell'opponente».**

**4. Identico.**

**5. Identico.**

#### CAPO IX

##### MODIFICHE ALLE DISPOSIZIONI SUL GIUDIZIO

Art. 40.

**1. Al comma 1 dell'articolo 468 del codice di procedura penale, dopo le parole: «consulenti tecnici» sono inserite le seguenti: «nonché delle persone indicate nell'articolo 210».**

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

1. Il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 468 del codice di procedura penale è sostituito dai seguenti: «Il presidente può stabilire che la citazione dei testimoni, periti e consulenti tecnici sia effettuata per la data fissata per il dibattimento. In ogni caso, il provvedimento non pregiudica la decisione sull'ammissibilità della prova a norma dell'articolo 495».

Art. 44.

1. L'articolo 493 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 493. - (*Richieste di prova*) - 1. Il pubblico ministero, i difensori della parte civile, del responsabile civile, della persona

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**2. Il comma 2 dell'articolo 468 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:**

«**2. Il presidente del tribunale o della corte di assise, quando ne sia fatta richiesta, autorizza con decreto la citazione dei testimoni, periti o consulenti tecnici nonché delle persone indicate nell'articolo 210, escludendo le testimonianze vietate dalla legge e quelle manifestamente sovrabbondanti.** Il presidente può stabilire che la citazione dei testimoni, periti o consulenti tecnici **nonché delle persone indicate nell'articolo 210** sia effettuata per la data fissata per il dibattimento **ovvero per altre successive udienze nelle quali ne sia prevista l'assunzione.** In ogni caso, il provvedimento non pregiudica la decisione sull'ammissibilità della prova a norma dell'articolo 495».

Art. 41.

**1. All'articolo 484 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:**

«**2-bis. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 420-bis, 420-ter, 420-quater e 420-quinquies.**».

**2. Gli articoli 485, 486, 487 e 488 del codice di procedura penale sono abrogati.**

**3. Al comma 1 dell'articolo 491 del codice di procedura penale sono premesse le seguenti parole: «Salvo quanto previsto dall'articolo 420-sexies.».**

Art. 42.

1. *Identico:*

«Art. 493. - (*Richieste di prova*) - 1. Il pubblico ministero, i difensori della parte civile, del responsabile civile, della persona

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

civilmente obbligata per la pena pecuniaria e dell'imputato indicano i fatti che intendono provare e chiedono l'ammissione delle prove.

2. È ammessa l'acquisizione di prove non comprese nella lista prevista dall'articolo 468 quando la parte che le richiede dimostra di non averle potute indicare tempestivamente.

3. Le parti possono concordare l'acquisizione al fascicolo per il dibattimento di atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, nonché della documentazione relativa all'attività di investigazione difensiva.

4. Il presidente impedisce ogni divagazione, ripetizione e interruzione e ogni lettura o esposizione del contenuto degli atti compiuti durante le indagini preliminari».

#### Art. 45.

**1. I commi 3 e 4 dell'articolo 500 del codice di procedura penale sono sostituiti dai seguenti:**

«**3. Le parti delle dichiarazioni utilizzate per le contestazioni possono essere valutate dal giudice per stabilire la credibilità della persona esaminata.**

**4. Quando, a seguito della contestazione, sussiste difformità rispetto al contenuto della deposizione, sono acquisite al fascicolo del dibattimento soltanto le parti delle dichiarazioni utilizzate per le contestazioni che sono valutate come prova dei fatti in esse affermati se sussistono altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità».**

#### Art. 46.

1. Il comma 2 dell'articolo 506 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«2. Il presidente può, anche su richiesta di altro componente del collegio, **a pena di**

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

civilmente obbligata per la pena pecuniaria e dell'imputato **nell'ordine** indicano i fatti che intendono provare e chiedono l'ammissione delle prove.

2. *Identico*

3. *Identico.*

4. *Identico».*

*Soppresso*

#### Art. 43.

1. *Identico:*

«2. Il presidente, anche su richiesta di altro componente del collegio, può rivolgere

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

**inutilizzabilità**, rivolgere domande ai testimoni, ai periti, ai consulenti tecnici ed alle parti già esaminate, solo dopo la conclusione dell'esame e del controesame».

Art. 47.

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 507 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

«1-*bis*. Il giudice può disporre a norma del comma 1 l'assunzione di mezzi di prova relativi agli atti di cui è stata concordata l'acquisizione al fascicolo per il dibattimento a norma degli articoli 493, comma 3, e 555, comma 4».

Art. 48.

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 511 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«4-*bis*. Degli atti acquisiti sull'accordo delle parti a norma degli articoli 493, comma 3, e 555, comma 4, il giudice dichiara l'utilizzabilità ai fini della decisione, disponendo che di essi sia data lettura al termine dell'istruzione dibattimentale o anche prima, se le parti concordemente lo richiedono. Se si tratta di verbali di dichiarazioni non si applica la disposizione del comma 2».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

domande ai testimoni, ai periti, ai consulenti tecnici, **alle persone indicate nell'articolo 210** ed alle parti già esaminate, solo dopo l'esame e il controesame. **Resta salvo il diritto delle parti di concludere l'esame secondo l'ordine indicato negli articoli 498, commi 1 e 2, e 503, comma 2».**

Art. 44.

1. *Identico*:

«1-*bis*. Il giudice può disporre a norma del comma 1 **anche** l'assunzione di mezzi di prova relativi agli atti **acquisiti** al fascicolo per il dibattimento a norma degli articoli **431, comma 2**, e 493, comma 3».

*Soppresso*

Art. 45.

1. L'articolo 512-*bis* del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 512-*bis*. (*Lettura di dichiarazioni rese da persona residente all'estero*). 1. Il giudice, a richiesta di parte, può dispor-



(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 49.

1. Al comma 2 dell'articolo 546 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La sentenza emessa dalla corte di assise e dalla corte di assise di appello è altresì sottoscritta dai giudici popolari».

CAPO IX

DISPOSIZIONI SUL PROCEDIMENTO DAVANTI AL TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

Art. 50.

1. Il libro ottavo del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«LIBRO OTTAVO - PROCEDIMENTO DAVANTI AL TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

TITOLO I

DISPOSIZIONE GENERALE

Art. 549. - (*Norme applicabili al procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica*) - 1. Nel procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica, per tutto ciò che non è previsto nel

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**re, tenuto conto degli altri elementi di prova acquisiti, che sia data lettura dei verbali di dichiarazioni rese da persona residente all'estero anche a seguito di rogatoria internazionale se essa, essendo stata citata, non è comparsa e solo nel caso in cui non ne sia assolutamente possibile l'esame dibattimentale».**

Art. 46.

*Identico.*

CAPO X

DISPOSIZIONI SUL PROCEDIMENTO DAVANTI AL TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

Art. 47.

1. *Identico:*

«LIBRO OTTAVO - PROCEDIMENTO DAVANTI AL TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

TITOLO I

DISPOSIZIONE GENERALE

Art. 549. - (*Norme applicabili al procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica*) - 1. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

presente libro o in altre disposizioni, si osservano le norme contenute nei libri che precedono, in quanto applicabili.

**2. Il tribunale in composizione monocratica è costituito da un magistrato che eserciti la funzione giurisdizionale da non meno di tre anni.**

## TITOLO II

### CITAZIONE DIRETTA A GIUDIZIO

Art. 550. - (*Casi di citazione diretta a giudizio*) - 1. Il pubblico ministero esercita l'azione penale con la citazione diretta a giudizio quando si tratta di contravvenzioni ovvero di delitti puniti con la pena della reclusione non superiore nel massimo a quattro anni, anche congiunta a pena pecuniaria. Per la determinazione della pena si applicano le disposizioni dell'articolo 4.

2. La disposizione del comma 1 si applica anche quando si procede per uno dei seguenti reati:

a) violenza o minaccia a un pubblico ufficiale prevista dall'articolo 336 del codice penale;

b) resistenza a un pubblico ufficiale prevista dall'articolo 337 del codice penale;

c) oltraggio a un magistrato in udienza aggravato a norma dell'articolo 343, secondo comma, del codice penale;

d) violazione di sigilli aggravata a norma dell'articolo 349, secondo comma, del codice penale;

e) rissa aggravata a norma dell'articolo 588, secondo comma, del codice penale, con esclusione delle ipotesi in cui nella rissa taluno sia rimasto ucciso o abbia riportato lesioni gravi o gravissime;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

*Soppresso*

(*Cfr. in diversa formulazione il primo capoverso del comma 1 dell'articolo 61 del presente testo*)

## TITOLO II

### CITAZIONE DIRETTA A GIUDIZIO

Art. 550. - (*Casi di citazione diretta a giudizio*) - 1. Il pubblico ministero esercita l'azione penale con la citazione diretta a giudizio quando si tratta di contravvenzioni ovvero di delitti puniti con la pena della reclusione non superiore nel massimo a quattro anni, anche congiunta a pena pecuniaria. **Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 415-bis.** Per la determinazione della pena si **osservano** le disposizioni dell'articolo 4.

2. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

f) furto aggravato a norma dell'articolo 625 del codice penale;

g) ricettazione prevista dall'articolo 648 del codice penale.

3. Se il pubblico ministero ha esercitato l'azione penale con citazione diretta per un reato per il quale è prevista l'udienza preliminare e la relativa eccezione è proposta entro il termine indicato dall'articolo 491, comma 1, il giudice dispone con ordinanza la trasmissione degli atti al pubblico ministero.

Art. 551. - (*Procedimenti connessi*) - 1. Nel caso di procedimenti connessi, se la citazione diretta a giudizio è ammessa solo per alcuni di essi, il pubblico ministero presenta per tutti la richiesta di rinvio a giudizio a norma dell'articolo 416.

Art. 552. - (*Decreto di citazione a giudizio*) - 1. Il decreto di citazione a giudizio contiene:

a) le generalità dell'imputato o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo nonchè le generalità delle altre parti private, con l'indicazione dei difensori;

b) l'indicazione della persona offesa, qualora risulti identificata;

c) l'enunciazione del fatto, in forma chiara e precisa, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, con l'indicazione dei relativi articoli di legge;

d) l'indicazione del giudice competente per il giudizio nonchè del luogo, del giorno e dell'ora della comparizione, con l'avvertimento all'imputato che non comparendo sarà giudicato in contumacia;

e) l'avviso che l'imputato ha facoltà di nominare un difensore di fiducia e che, in mancanza, sarà assistito dal difensore di ufficio;

f) l'avviso che, qualora ne ricorrano i presupposti, l'imputato, prima della dichia-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

3. *Identico.*

Art. 551. - (*Procedimenti connessi*) - *Identico.*

Art. 552. - (*Decreto di citazione a giudizio*) - 1. *Identico:*

a) *identica;*

b) *identica;*

c) *identica;*

d) *identica;*

e) *identica;*

f) l'avviso che, qualora ne ricorrano i presupposti, l'imputato, prima della dichia-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

razione di apertura del dibattimento di primo grado, può presentare le richieste previste dagli articoli 439 e 444 ovvero presentare domanda di oblazione;

g) l'avviso che il fascicolo relativo alle indagini preliminari è depositato nella segreteria del pubblico ministero e che le parti e i loro difensori hanno facoltà di prenderne visione e di estrarne copia;

h) la data e la sottoscrizione del pubblico ministero e dell'ausiliario che lo assiste.

2. Il decreto è nullo se l'imputato non è identificato in modo certo ovvero se manca o è insufficiente l'indicazione di uno dei requisiti previsti dal comma 1, lettere *a*), *c*) ed *e*). Il decreto è altresì nullo se il pubblico ministero non ha previamente informato la persona sottoposta alle indagini del procedimento penale a suo carico e della facoltà di presentarsi ai sensi dell'articolo 374.

3. Il decreto di citazione è notificato all'imputato, al suo difensore e alla parte offesa almeno sessanta giorni prima della data fissata per l'udienza di comparizione. Nei casi di urgenza, di cui deve essere data motivazione, il termine è ridotto a quarantacinque giorni.

4. Il decreto di citazione è depositato dal pubblico ministero nella segreteria unitamente al fascicolo contenente la documentazione, gli atti e le cose indicati nell'articolo 416, comma 2.

Art. 553. - (*Trasmissione degli atti al giudice dell'udienza di comparizione in dibattimento*) - 1. Il pubblico ministero forma il fascicolo per il dibattimento e lo trasmette al giudice con il decreto di citazione.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

razione di apertura del dibattimento di primo grado, può presentare le richieste previste dagli articoli **438** e 444 ovvero presentare domanda di oblazione;

g) *identica*;

h) *identica*.

2. Il decreto è nullo se l'imputato non è identificato in modo certo ovvero se manca o è insufficiente l'indicazione di uno dei requisiti previsti **dalle lettere c), d), e) ed f) del comma 1**. Il decreto è altresì nullo **se non è preceduto dall'avviso previsto dall'articolo 415-bis, nonché dall'invito a presentarsi per rendere l'interrogatorio ai sensi dell'articolo 375, comma 3, qualora la persona sottoposta alle indagini lo abbia richiesto entro il termine di cui al comma 3 del medesimo articolo 415-bis**.

3. *Identico*.

4. *Identico*.

Art. 553. - (*Trasmissione degli atti al giudice dell'udienza di comparizione in dibattimento*) - 1. Il pubblico ministero forma il fascicolo per il dibattimento e lo trasmette al giudice con il decreto di citazione **immediatamente dopo la notificazione**.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 554. - (*Atti urgenti*) - 1. Il giudice per le indagini preliminari è competente ad assumere gli atti urgenti a norma dell'articolo 467 e provvede sulle misure cautelari fino a quando il decreto, unitamente al fascicolo per il dibattimento, non è trasmesso al giudice a norma dell'articolo 553, comma 1.

Art. 555. - (*Udienza di comparizione a seguito della citazione diretta*) - 1. Almeno sette giorni prima della data fissata per l'udienza di comparizione, le parti devono, a pena di inammissibilità, depositare in cancelleria le liste dei testimoni, periti o consulenti tecnici di cui intendono chiedere l'esame.

(*cfr. il comma 3*).

2. Quando il reato è perseguibile a querela, il giudice verifica se il querelante è disposto a rimettere la querela e il querelato ad accettare la remissione.

3. L'imputato o il pubblico ministero, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, possono presentare la richiesta prevista dall'articolo 444, comma 1; l'imputato, inoltre, può richiedere il giudizio abbreviato o presentare domanda di oblazione.

4. Se deve procedersi al giudizio, le parti, dopo la dichiarazione di apertura del dibattimento, svolgono l'esposizione introduttiva ed indicano le prove di cui chiedono l'ammissione; inoltre, le parti possono concordare l'acquisizione al fascicolo per il dibattimento di atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, nonché della documentazione relativa all'attività di investigazione difensiva.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 554. - (*Atti urgenti*) - *Identico*.

Art. 555. - (*Udienza di comparizione a seguito della citazione diretta*) - 1. Almeno sette giorni prima della data fissata per l'udienza di comparizione, le parti devono, a pena di inammissibilità, depositare in cancelleria le liste dei testimoni, periti o consulenti tecnici **nonché delle persone indicate nell'articolo 210** di cui intendono chiedere l'esame.

2. Prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, **l'imputato o il pubblico ministero può** presentare la richiesta prevista dall'articolo 444, comma 1; l'imputato, inoltre, può richiedere il giudizio abbreviato o presentare domanda di oblazione.

3. **Il giudice**, quando il reato è perseguibile a querela, verifica se il querelante è disposto a rimettere la querela e il querelato ad accettare la remissione.

(*cfr. il comma 2*).

4. *Identico*.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

5. Per tutto ciò che non è espressamente previsto si osservano le disposizioni contenute nel libro settimo, in quanto compatibili.

### TITOLO III

#### PROCEDIMENTI SPECIALI

Art. 556. - (*Giudizio abbreviato e applicazione della pena su richiesta*) - 1. Per il giudizio abbreviato, per l'applicazione della pena su richiesta e **per la condanna a pena concordata** si osservano, rispettivamente, le disposizioni dei titoli I e II del libro sesto, in quanto applicabili.

2. Se manca l'udienza preliminare, la richiesta prevista dall'articolo 439 può essere formulata nell'udienza di comparizione, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado.

Art. 557. - (*Procedimento per decreto*) - 1. Con l'atto di opposizione l'imputato chiede al giudice di emettere il decreto di citazione a giudizio ovvero chiede il giudizio abbreviato o l'applicazione della pena a norma dell'articolo 444 o presenta domanda di oblazione.

2. Nel giudizio conseguente all'opposizione, l'imputato non può chiedere il giudizio abbreviato o l'applicazione della pena su richiesta, nè presentare domanda di oblazione. In ogni caso, il giudice revoca il decreto penale di condanna.

3. Si osservano le disposizioni del titolo V del libro sesto, in quanto applicabili.

Art. 558. - (*Convalida dell'arresto e giudizio direttissimo*) - 1. Gli ufficiali o gli agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto in flagranza o che hanno avuto in consegna l'arrestato lo conducono direttamente davanti al giudice del dibatti-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

5. *Identico.*

### TITOLO III

#### PROCEDIMENTI SPECIALI

Art. 556. - (*Giudizio abbreviato e applicazione della pena su richiesta*) - 1. Per il giudizio abbreviato e per l'applicazione della pena su richiesta si osservano, rispettivamente, le disposizioni dei titoli I e II del libro sesto, in quanto applicabili.

2. Se manca l'udienza preliminare, **le richieste previste dagli articoli 438 e 444 possono essere formulate** nell'udienza di comparizione, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado.

Art. 557. - (*Procedimento per decreto*) - 1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. *Identico.*

Art. 558. - (*Convalida dell'arresto e giudizio direttissimo*) - 1. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

mento per la convalida dell'arresto e il contestuale giudizio, sulla base della imputazione formulata dal pubblico ministero. In tal caso citano anche oralmente la persona offesa e i testimoni e avvisano il difensore di fiducia o, in mancanza, quello designato di ufficio a norma dell'articolo 97, comma 3.

2. Quando il giudice non tiene udienza, gli ufficiali o gli agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto o che hanno avuto in consegna l'arrestato, gliene danno immediata notizia e presentano l'arrestato all'udienza che il giudice fissa entro quarantotto ore dall'arresto. Non si applica la disposizione prevista dall'articolo 386, comma 4.

3. Il giudice al quale viene presentato l'arrestato autorizza l'ufficiale o l'agente di polizia giudiziaria a una relazione orale e quindi sente l'arrestato per la convalida dell'arresto.

4. Se il pubblico ministero ordina che l'arrestato in flagranza sia posto a sua disposizione a norma dell'articolo 386, lo può presentare direttamente all'udienza, in stato di arresto, per la convalida e il contestuale giudizio, entro quarantotto ore dall'arresto. Se il giudice non tiene udienza, la fissa a richiesta del pubblico ministero, al più presto e comunque entro le successive quarantotto ore. Si applicano al giudizio di convalida le disposizioni dell'articolo 391, in quanto compatibili.

5. Se l'arresto non è convalidato, il giudice restituisce gli atti al pubblico ministero. Il giudice procede tuttavia a giudizio direttissimo quando l'imputato e il pubblico ministero vi consentono.

6. Se l'arresto è convalidato a norma dei commi precedenti, si procede immediatamente al giudizio.

7. L'imputato ha facoltà di chiedere un termine per preparare la difesa non superiore a cinque giorni. Quando l'imputato si avvale di tale facoltà, il dibattimento è sospe-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. *Identico.*

6. *Identico.*

7. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

so fino all'udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine.

8. Subito dopo l'udienza di convalida, l'imputato può formulare richiesta di giudizio abbreviato ovvero di applicazione della pena **o di condanna a pena concordata**. In tal caso, **se vi è consenso del pubblico ministero**, il giudizio si svolge davanti allo stesso giudice del dibattimento. Si applicano le disposizioni dell'articolo 452, comma 2.

9. Il pubblico ministero può, altresì, procedere al giudizio direttissimo nei casi previsti dall'articolo 449, comma 4.

#### TITOLO IV

#### DIBATTIMENTO

Art. 559. - (*Dibattimento*) - 1. Il dibattimento si svolge secondo le norme stabilite per il procedimento davanti al tribunale in composizione collegiale, in quanto applicabili.

2. Anche fuori dei casi previsti dall'articolo 140, il verbale di udienza è redatto soltanto in forma riassuntiva se le parti vi consentono e il giudice non ritiene necessaria la redazione in forma integrale.

3. L'esame diretto e il controesame dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici e delle parti private sono svolti dal pubblico ministero e dai difensori. Su concorde richiesta delle parti, l'esame può essere condotto direttamente dal giudice sulla base delle domande e contestazioni proposte dal pubblico ministero e dai difensori.

4. In caso di impedimento del giudice, la sentenza è sottoscritta dal presidente del tribunale previa menzione della causa della sostituzione».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

8. Subito dopo l'udienza di convalida, l'imputato può formulare richiesta di giudizio abbreviato ovvero di applicazione della pena **su richiesta**. In tal caso il giudizio si svolge davanti allo stesso giudice del dibattimento. Si applicano le disposizioni dell'articolo 452, comma 2.

9. Il pubblico ministero può, altresì, procedere al giudizio direttissimo nei casi previsti dall'articolo 449, **commi 4 e 5**.

#### TITOLO IV

#### DIBATTIMENTO

Art. 559. - (*Dibattimento*) - 1. *Identico*.

2. *Identico*.

3. L'esame diretto e il controesame dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici, **delle persone indicate nell'articolo 210** e delle parti private sono svolti dal pubblico ministero e dai difensori. Su concorde richiesta delle parti, l'esame può essere condotto direttamente dal giudice sulla base delle domande e contestazioni proposte dal pubblico ministero e dai difensori.

4. *Identico*».



(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Cfr. in diversa formulazione l'articolo 14, comma 1)

#### CAPO X

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RIABILITAZIONE

#### Art. 51.

1. Al comma 1 dell'articolo 683 del codice di procedura penale, dopo le parole: «su richiesta dell'interessato,» sono inserite le seguenti: «del coniuge o di un parente entro il terzo grado,».

#### CAPO XI

DISPOSIZIONI ABROGATIVE E  
DI COORDINAMENTO

#### Art. 52.

1. L'articolo 33-*sexies* del codice di procedura penale, introdotto dall'articolo 170 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, è sostituito dal seguente:

«Art. 33-*sexies*. - (*Inosservanza dichiarata nell'udienza preliminare*) - 1. Se nell'udienza preliminare il giudice ritiene che per il reato deve procedersi con citazio-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

#### CAPO XI

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPUGNAZIONE  
DELLA SENTENZA CONTUMACIALE

#### Art. 48.

1. All'articolo 571, comma 3, del codice di procedura penale, sono soppresse le parole da «Tuttavia» sino alla fine.

#### CAPO XII

DISPOSIZIONE IN MATERIA DI RIABILITAZIONE

#### Art. 49.

*Identico.*

#### CAPO XIII

DISPOSIZIONI ABROGATIVE, DI ATTUAZIONE  
E DI COORDINAMENTO

#### Art. 50.

1. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

ne diretta a giudizio pronuncia, nei casi previsti dall'articolo 550, ordinanza di trasmissione degli atti al pubblico ministero per l'emissione del decreto di citazione a giudizio a norma dell'articolo 552.

2. Si applicano le disposizioni previste dagli articoli 424, commi 2 e 3, 553 e 554».

2. **Il comma 1** dell'articolo 33-*septies* del codice di procedura penale, introdotto dall'articolo 170 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, è sostituito dai seguenti:

«1. Nel dibattimento di primo grado instaurato a seguito dell'udienza preliminare, il giudice, se ritiene che il reato appartiene alla cognizione del tribunale in composizione diversa, trasmette gli atti, con ordinanza, al giudice competente a decidere sul reato contestato.

*1-bis.* Fuori dai casi previsti dal comma 1, se il giudice monocratico ritiene che il reato appartiene alla cognizione del collegio, dispone con ordinanza la trasmissione degli atti al pubblico ministero».

3. Al comma 1 dell'articolo 60 del codice di procedura penale le parole: «nel decreto di citazione a giudizio emesso a norma dell'articolo 555» sono sostituite dalle seguenti: «nel decreto di citazione diretta a giudizio».

4. All'articolo 516 del codice di procedura penale, come modificato dall'articolo 186 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, è aggiunto il seguente comma:

«1-*ter.* Se a seguito della modifica risulta un reato per il quale è prevista l'udienza preliminare, e questa non si è tenuta, l'inosservanza delle relative disposizioni è

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

2. L'articolo 33-*septies* del codice di procedura penale, introdotto dall'articolo 170 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, è sostituito **dal seguente:**

«**Art. 33-*septies.* - (Inosservanza dichiarata nel dibattimento di primo grado) - 1. Identico.**

2. *Identico.*

3. **Si applica la disposizione dell'articolo 420-*ter*, comma 4».**

3. *Identico.*

4. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

eccepita, a pena di decadenza, entro il termine indicato dal comma 1-*bis*».

5. Il comma 1-*bis* dell'articolo 517 del codice di procedura penale, introdotto dall'articolo 187 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, è sostituito dal seguente:

«1-*bis*. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 516, commi 1-*bis* e 1-*ter*».

6. Al comma 1 dell'articolo 521 del codice di procedura penale, come sostituito dall'articolo 188 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, sono aggiunte, in fine, le parole: «, ovvero non risulti tra quelli per i quali è prevista l'udienza preliminare e questa non si sia tenuta».

7. Il comma 1 dell'articolo 521-*bis* del codice di procedura penale, introdotto dall'articolo 189 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, è sostituito dal seguente:

«1. Se, in seguito ad una diversa definizione giuridica o alle contestazioni previste dagli articoli 516, commi 1-*bis* e 1-*ter*, 517, comma 1-*bis*, e 518, il reato risulta tra quelli attribuiti alla cognizione del tribunale **in composizione monocratica** per cui è prevista l'udienza preliminare e questa non si è tenuta, il giudice dispone con ordinanza la trasmissione degli atti al pubblico ministero».

### Art. 53.

**1. Il comma 4 dell'articolo 424 del codice di procedura penale è abrogato.**

**2. All'articolo 440 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:**

- a) il comma 1 è abrogato;
- b) al comma 2, il secondo periodo è **soppresso.**

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

5. *Identico.*

6. *Identico.*

7. *Identico:*

«1. Se, in seguito ad una diversa definizione giuridica o alle contestazioni previste dagli articoli 516, commi 1-*bis* e 1-*ter*, 517, comma 1-*bis*, e 518, il reato risulta tra quelli attribuiti alla cognizione del tribunale per cui è prevista l'udienza preliminare e questa non si è tenuta, il giudice dispone con ordinanza la trasmissione degli atti al pubblico ministero».

*Soppresso*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

**Art. 54.**

**1. Nel codice di procedura penale le parole: «richiesta di rinvio a giudizio», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «richiesta di giudizio».**

(Cfr. in diversa formulazione l'articolo 13)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

*Soppresso*

**Art. 51.**

1. Dopo l'articolo 4 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente:

«Art. 4-bis. - (*Formalità delle richieste per la trasmissione a un diverso ufficio del pubblico ministero*) - 1. La richiesta **al procuratore generale** di cui all'articolo 54-*quater*, **comma 3**, del codice, deve essere depositata presso la segreteria del **medesimo**, unitamente a copia **della richiesta presentata al pubblico ministero**».

2. Ai fini della determinazione dell'ufficio del pubblico ministero che deve procedere, il procuratore generale presso la corte di appello o presso la Corte di cassazione, verificata l'ammissibilità della richiesta, può richiedere la trasmissione di copia degli atti del procedimento».

**Art. 52.**

**1. Al comma 1 dell'articolo 23 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, le parole: «a norma dell'articolo 420, comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «a norma degli articoli 420-*bis* e 420-*ter*,».**

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 55.

1. Dopo l'articolo 107 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente:

«Art. 107-bis. - (*Denunce a carico di ignoti*) - 1. Le denunce a carico di ignoti sono trasmesse all'ufficio di procura competente da parte degli organi di polizia, unitamente agli eventuali atti di indagine svolti per la identificazione degli autori del reato, con elenchi mensili».

(Cfr., in identica formulazione, l'articolo 39 del presente testo)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**2. Al comma 1 dell'articolo 31 delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni approvate con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, e successive modificazioni, le parole «dall'articolo 420, comma 4,» sono sostituite dalle seguenti «dagli articoli 420-bis e 420-ter».**

Art. 53.

*Identico.*

Art. 54.

**1. Agli articoli 123, comma 1, e 163, comma 1, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvato con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, la parola: «566» è sostituita dalla seguente: «558».**

**2. All'articolo 12-bis, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, la parola: «566» è sostituita dalla seguente: «558».**

Art. 55.

1. L'articolo 135 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codi-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

ce di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è sostituito dal seguente:

«Art. 135. – (*Decisione nel giudizio sulla richiesta di applicazione della pena*) – 1. Il giudice, per decidere sulla richiesta di applicazione della pena rinnovata prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, ordina l'esibizione degli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero. Se la richiesta è accolta, gli atti esibiti vengono inseriti nel fascicolo per il dibattimento; altrimenti gli atti sono immediatamente restituiti al pubblico ministero».

#### **Art. 56.**

**1. All'articolo 141 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:**

*a)* al comma 1 la parola «ovvero a norma dell'articolo 557 del codice» sono soppresse;

*b)* dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«*4-bis.* In caso di modifica dell'originaria imputazione in altra per la quale sia ammissibile l'oblazione, l'imputato è rimesso in termini per chiedere la medesima. Il giudice, se accoglie la domanda, fissa un termine non superiore a dieci giorni, per il pagamento della somma dovuta. Se il pagamento avviene nel termine il giudice dichiara con sentenza l'estinzione del reato».

#### **Art. 57.**

**1. Gli articoli 155, 156, 158, 160, comma 2, e 161 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto**

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

**Art. 56.**

1. All'articolo 7-ter del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come modificato dall'articolo 6 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, secondo periodo, le parole: «e la designazione di un giudice diverso per lo svolgimento delle funzioni

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono abrogati.

**Art. 58.**

1. Il comma 2 dell'articolo 159 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è sostituito dal seguente:

«2. Il pubblico ministero, nel decreto di citazione a giudizio, può manifestare il proprio consenso all'applicazione della pena su richiesta, indicando gli elementi previsti dall'articolo 444, comma 1, del codice».

**Art. 59.**

1. Al comma 1 dell'articolo 223 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, le parole «, acquisito il consenso del pubblico ministero,» sono soppresse.

**TITOLO IV**

**MODIFICHE ALL'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO**

**Art. 60.**

1. All'articolo 46 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, dopo il quinto comma, sono aggiunti i seguenti:

«Possono svolgere le funzioni di giudice incaricato dei provvedimenti previsti per la fase delle indagini preliminari solamente i magistrati che hanno svolto per

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

di giudice dell'udienza preliminare» sono soppresse;

b) al comma 1, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Nel determinare i criteri per la designazione dei giudici incaricati della trattazione delle udienze preliminari, il Consiglio superiore della magistratura deve assicurare che tale funzione non sia svolta in via esclusiva e che, salvo i casi di incompatibilità, lo stesso giudice partecipi anche alle udienze dibattimentali.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**almeno due anni funzioni di giudice del dibattimento.**

**Il giudice incaricato dei provvedimenti previsti per la fase delle indagini preliminari non può esercitare tali funzioni per più di tre anni consecutivi. Qualora alla scadenza del termine egli abbia in corso il compimento di un atto del quale è stato richiesto, l'esercizio delle funzioni è prorogato, limitatamente al relativo procedimento, sino al compimento dell'attività medesima, e comunque per non oltre tre mesi.**

Le disposizioni di cui ai commi sesto e settimo possono essere derogate per imprescindibili e prevalenti esigenze di servizio con decreto motivato emesso dal capo dell'ufficio ed approvato dal Consiglio superiore della magistratura su conforme parere del Consiglio giudiziario».

2. La disposizione di cui al sesto comma dell'articolo 46 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 e successive modificazioni, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applica ai giudici che assumono le funzioni di giudici incaricati dei provvedimenti previsti per la fase delle indagini preliminari successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Alla sostituzione dei giudici che svolgono le funzioni di giudice incaricato dei provvedimenti previsti per la fase delle indagini preliminari, alla data di entrata in vigore della presente legge, ove il triennio sia già trascorso ovvero si compia entro i due anni da tale data, si provvede entro ventiquattro mesi dalla predetta data, seguendo l'ordine di anzianità nell'esercizio delle funzioni. Negli altri casi il triennio decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.



(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Cfr. in diversa formulazione il comma 2 dell'articolo 549 del codice di procedura penale, come modificato dal comma 1 dell'articolo 50 del presente testo).

#### TITOLO IV

#### DISPOSIZIONI FINANZIARIE

##### Art. 57.

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati in complessive lire 118.417 milioni per l'anno 1999, in lire

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

##### Art. 61.

**1. All'articolo 48 dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, dopo il secondo comma sono inseriti i seguenti:**

«Il tribunale in composizione monocratica è costituito da un magistrato che abbia esercitato la funzione giurisdizionale per non meno di tre anni.

La disposizione di cui al terzo comma può essere derogata per imprescindibili e prevalenti esigenze di servizio con decreto motivato emesso dal capo dell'ufficio ed approvato dal Consiglio superiore della magistratura su conforme parere del Consiglio giudiziario».

##### Art. 62.

**1. Al terzo comma dell'articolo 72 dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, le parole: «reati per i quali la legge stabilisce una pena detentiva superiore a quattro anni di reclusione, determinata a norma dell'articolo 4 del codice di procedura penale» sono sostituite dalle seguenti: «reati diversi da quelli per cui si procede con citazione diretta a giudizio secondo quanto previsto dall'articolo 550 del codice di procedura penale».**

#### TITOLO V

#### DISPOSIZIONI FINANZIARIE

##### Art. 63.

*Identico*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

158.417 milioni per ciascuno degli anni 2000 e 2001 e in lire 58.417 milioni annue a regime, si provvede:

a) quanto a lire 60.000 milioni per l'anno 1999 e a lire 100.000 milioni per ciascuno degli anni 2000 e 2001, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia;

b) quanto a lire 58.417 milioni a decorrere dall'anno 1999, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

## **DISEGNO DI LEGGE N. 91**

D'INIZIATIVA DEL SENATORE LISI

---

### Art. 1.

1. Il comma 2 dell'articolo 34 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«2. Non può partecipare al giudizio il giudice che ha emesso il provvedimento conclusivo dell'udienza preliminare o ha disposto il giudizio immediato o ha emesso decreto penale di condanna, o è stato componente del collegio del tribunale del riesame o dell'appello o ha deciso sull'impugnazione avverso alla sentenza di non luogo a procedere; non può, altresì, partecipare al giudizio nei confronti dei coimputati del richiedente il giudice che abbia deciso sull'applicazione della pena su richiesta ex articolo 444 del codice di procedura penale».

## **DISEGNO DI LEGGE N. 95**

D'INIZIATIVA DEL SENATORE LISI

---

### Art. 1.

1. Il comma 2 dell'articolo 315 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«2. L'entità della riparazione non può comunque eccedere lire un miliardo».

**DISEGNO DI LEGGE N. 198**

—  
D'INIZIATIVA DEI SENATORI SALVATO  
ED ALTRI

## CAPO I

MODIFICHE AL LIBRO V  
DEL CODICE DI PROCEDURA  
PENALE

## Art. 1.

1. All'articolo 405 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) la parola: «, IV» è soppressa;  
2) le parole: «con richiesta di rinvio a giudizio» sono sostituite dalle seguenti: «con decreto di citazione a giudizio»;

b) al comma 2, le parole: «richiede il rinvio a giudizio» sono sostituite dalle seguenti: «emette decreto di citazione a giudizio».

## Art. 2.

1. Il titolo IX del libro V del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

## «TITOLO IX

## UDIENZA PREDIBATTIMENTALE

Art. 416. - (*Decreto di citazione a giudizio*). - 1. Il decreto di citazione a giudizio contiene:

a) le generalità dell'imputato o le altre indicazioni personali che valgono a identifi-

carlo, nonché le generalità delle altre parti private, con l'indicazione dei difensori;

b) l'identificazione della persona offesa, qualora sia stata identificata;

c) l'enunciazione del fatto, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, con l'indicazione dei relativi articoli di legge;

d) l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della comparizione davanti al giudice dell'udienza predibattimentale;

e) l'avvertimento all'imputato che, in caso di mancata comparizione, si procederà in sua contumacia;

f) l'avviso che l'imputato ha facoltà di nominare un difensore di fiducia e che in mancanza sarà assistito dal difensore di ufficio;

g) l'avviso che il fascicolo relativo alle indagini preliminari è depositato nella segreteria del pubblico ministero e sarà trasmesso al giudice dell'udienza predibattimentale entro il termine di cui al comma 3;

h) l'avviso che le parti e i loro difensori hanno facoltà di prendere visione ed estrarre copia del fascicolo di cui alla lettera g);

i) la data e la sottoscrizione del pubblico ministero e dell'ausiliario che lo assiste.

2. Il decreto è nullo se l'imputato non è identificato in modo certo ovvero se manca o è insufficiente l'indicazione di uno dei requisiti previsti dal comma 1, lettere c), d), e) ed f).

3. Il decreto è notificato all'imputato e al suo difensore almeno venti giorni prima della data fissata per l'udienza predibattimentale. Entro lo stesso termine è notificata la citazione della persona offesa, del responsabile civile e della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria.

Art. 417. - (*Trasmissione del fascicolo al giudice dell'udienza predibattimentale*). - 1. Il fascicolo relativo alle indagini preliminari

è depositato nella cancelleria del giudice entro il termine di cui al comma 3 dell'articolo 416, con la prova della avvenuta citazione delle persone ivi indicate.

Art. 418. - (*Indicazione dei testimoni, periti e consulenti tecnici, produzione di documenti*). - 1. Le parti che intendono chiedere l'esame di testimoni, periti o consulenti tecnici, ovvero delle persone indicate nell'articolo 210, devono, a pena di inammissibilità, depositare nella cancelleria del giudice, almeno cinque giorni prima della data fissata per l'udienza predibattimentale, la lista con la indicazione delle circostanze su cui deve vertere l'esame, nonchè i verbali di prova di altri procedimenti e i documenti che intendono produrre.

2. Nella lista di cui al comma 1 le parti devono inoltre indicare i documenti e i verbali di prova di altri procedimenti di cui intendono chiedere l'acquisizione e che non sono in grado di produrre.

3. Le parti possono altresì indicare prove e produrre documenti all'udienza predibattimentale ove, per giustificato motivo, non abbiano potuto provvedervi nel termine di cui al comma 1.

4. In relazione alle circostanze indicate nelle liste, ciascuna parte può chiedere la citazione a prova contraria di testimoni, periti e consulenti tecnici non compresi nella propria lista.

Art. 419. - (*Costituzione delle parti*). - 1. L'udienza si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria del pubblico ministero e del difensore dell'imputato.

2. Il giudice procede agli accertamenti relativi alla costituzione delle parti ordinando la rinnovazione delle citazioni e delle notificazioni di cui dichiara la nullità.

3. Se il difensore dell'imputato non è presente il giudice provvede a norma dell'articolo 97, comma 4.

4. All'udienza predibattimentale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative al dibattimento.

Art. 420. - (*Rinnovazione della citazione*). - 1. Il giudice dispone, anche di ufficio, che sia rinnovata la citazione all'udienza predibattimentale quando è provato o appare probabile che l'imputato non ne abbia avuto effettiva conoscenza, sempre che il fatto non sia dovuto a sua colpa e fuori dei casi di notificazione mediante consegna al difensore a norma degli articoli 159, 161, comma 4, e 169.

2. La probabilità che l'imputato non abbia avuto conoscenza della citazione è liberamente valutata dal giudice. Tale valutazione non può formare oggetto di discussione successiva nè motivo di impugnazione.

Art. 421. - (*Impedimento a comparire dell'imputato o del difensore*). - 1. Quando l'imputato, anche se detenuto, non si presenta all'udienza e risulta che l'assenza è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, il giudice con ordinanza, anche di ufficio, rinvia ad una nuova udienza e dispone che sia rinnovata la citazione dell'imputato. La lettura dell'ordinanza sostituisce la citazione e gli avvisi per tutti coloro che sono o devono considerarsi presenti.

2. Nello stesso modo il giudice provvede quando appare probabile che l'assenza dell'imputato sia dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito o forza maggiore. Tale probabilità è liberamente valutata dal giudice e non può formare oggetto di discussione successiva nè motivo di impugnazione.

3. Il giudice provvede a norma del comma 1 anche nel caso di assenza del difensore, quando risulta che la stessa è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per legittimo impedimento purchè prontamente comunicato. Tale disposizione non si applica se l'imputato è assistito da due difensori e l'impedimento riguarda uno dei medesimi ovvero quando il difensore impedito ha designato un sostituto o quando l'imputato chiede che si proceda in assenza del difensore impedito.

Art. 422. - (*Contumacia dell'imputato*). - 1. Se l'imputato, libero o detenuto, non compare all'udienza e non ricorrono le condizioni indicate negli articoli 416, comma 2, 419 e 420, il giudice, sentite le parti, ne dichiara la contumacia. L'ordinanza dichiarativa della contumacia è allegata al decreto di fissazione dell'udienza.

2. L'imputato, quando si procede in sua contumacia, è rappresentato dal suo difensore.

3. Se l'imputato compare prima che il giudice adotti i provvedimenti di cui al comma 1 dell'articolo 427, il giudice revoca l'ordinanza che ha dichiarato la contumacia. In tal caso l'imputato può rendere dichiarazioni spontanee e chiedere di essere sottoposto ad interrogatorio.

4. L'ordinanza dichiarativa della contumacia è nulla se al momento della pronuncia vi era la prova che l'assenza dell'imputato era dovuta a mancata conoscenza della citazione a norma dell'articolo 420 ovvero ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento.

5. Quando si procede a carico di più imputati, si applicano le disposizioni dell'articolo 18, comma 1, lettere c) e d).

6. L'ordinanza dichiarativa della contumacia è allegata al decreto di fissazione del dibattimento. Nel decreto è in ogni caso indicato se l'imputato è contumace o assente.

Art. 423. - (*Assenza e allontanamento volontario dell'imputato*). - 1. Le disposizioni degli articoli 421 e 422 non si applicano quando l'imputato, anche se impedito, chiede o consente che l'udienza predibattimentale avvenga in sua assenza o, se detenuto, rifiuta di assistervi. L'imputato in tali casi è rappresentato dal difensore.

2. L'imputato che, dopo essere comparso, si allontana dall'aula di udienza è considerato presente ed è rappresentato dal difensore.

Art. 424. - (*Questioni preliminari*). - 1. Le questioni concernenti la competenza per territorio o, per concessione, le nullità indicate nell'articolo 181, commi 2 e 3, la costituzione di parte civile, la citazione o l'intervento del responsabile civile e della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e l'intervento degli enti e delle associazioni previsti dall'articolo 91 sono precluse se non sono proposte subito dopo che sia stato compiuto per la prima volta l'accertamento della costituzione delle parti e sono decise immediatamente.

2. La disposizione del comma 1 si applica anche alle questioni concernenti la riunione o la separazione dei giudizi, salvo che la possibilità di proporle sorga solo successivamente.

3. Le questioni preliminari sono discusse dal pubblico ministero e da un difensore per ogni parte privata. La discussione deve essere contenuta nei limiti di tempo strettamente necessari alla illustrazione delle questioni. Non sono ammesse repliche.

4. Sulle questioni preliminari il giudice decide con ordinanza.

Art. 425. - (*Discussione*). - 1. Conclusi gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti e risolte le questioni preliminari, il giudice dichiara aperta la discussione.

2. Il pubblico ministero espone sinteticamente i risultati delle indagini preliminari e gli elementi su cui è fondata l'imputazione e indica le prove di cui chiede l'ammissione. L'imputato può chiedere di essere sottoposto all'interrogatorio, per il quale si applicano le disposizioni degli articoli 64 e 65. Prendono poi la parola, nell'ordine, i difensori della parte civile, del responsabile civile, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e dell'imputato che espongono le loro difese e indicano le prove di cui chiedono l'ammissione.

3. Il giudice può chiedere chiarimenti alle parti sulle rispettive prospettazioni.

4. Al termine della discussione le parti formulano le loro conclusioni.

Art. 426. - (*Modificazione dell'imputazione*). - 1. Se nel corso dell'udienza il fatto risulta diverso da come è descritto nell'imputazione ovvero emerge un reato connesso a norma dell'articolo 12, comma 1, lettera b), o una circostanza aggravante, il pubblico ministero modifica l'imputazione e la contesta all'imputato presente.

2. Se l'imputato è contumace o assente il pubblico ministero chiede al giudice che la modifica dell'imputazione sia inserita nel verbale dell'udienza e che il verbale sia notificato per estratto all'imputato.

3. In tal caso il giudice rinvia ad una nuova udienza per la prosecuzione.

4. Se risulta a carico dell'imputato un fatto nuovo non enunciato nel decreto di citazione per l'udienza predibattimentale, per il quale si debba procedere di ufficio, il giudice ne autorizza la contestazione se il pubblico ministero ne fa richiesta e vi è il consenso dell'imputato.

Art. 427. - (*Provvedimenti del giudice*). - 1. Dopo le conclusioni delle parti, il giudice procede alla deliberazione pronunciando uno dei provvedimenti di cui agli articoli seguenti.

2. Il giudice dà immediata lettura del provvedimento. La lettura equivale a notificazione alle parti che sono o devono considerarsi presenti.

3. Il provvedimento è immediatamente depositato in cancelleria. Le parti hanno diritto di ottenerne copia.

4. Qualora non sia possibile procedere alla redazione immediata dei motivi della sentenza di non luogo a procedere, il giudice provvede non oltre il trentesimo giorno da quello della pronuncia.

Art. 428. - (*Sentenza di non luogo a procedere*). - 1. Se sussiste una causa che estingue il reato o per la quale l'azione penale non doveva essere iniziata o non doveva essere proseguita, se il fatto non è previsto dalla legge come reato ovvero quando gli elementi acquisiti nel corso delle indagi-

ni preliminari non sono idonei a sostenere l'accusa in giudizio e non deve pronunciare ordinanza ai sensi dell'articolo 432, il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere, indicandone la causa nel dispositivo.

2. Il giudice può disporre, anche di ufficio, l'assunzione di prove che appaiano manifestamente decisive ai fini della sentenza di cui al comma 1.

3. Si applicano le disposizioni dell'articolo 537.

Art. 429. - (*Requisiti della sentenza*). - 1. La sentenza contiene:

a) l'intestazione: «in nome del popolo italiano» e l'indicazione dell'autorità che l'ha pronunciata;

b) le generalità dell'imputato o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo, nonchè le generalità delle altre parti private;

c) l'imputazione;

d) l'esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata;

e) il dispositivo con gli articoli di legge applicati;

f) la data e la sottoscrizione del giudice.

2. In caso di impedimento del giudice la sentenza è sottoscritta dal presidente del tribunale previa menzione della causa della sostituzione.

3. Oltre che nel caso previsto dall'articolo 125, comma 3, la sentenza è nulla se manca o è incompleto nei suoi elementi essenziali il dispositivo ovvero se manca la sottoscrizione del giudice.

Art. 430. - (*Condanna del querelante alle spese e ai danni*). - 1. Quando si tratta di reato per il quale si procede a querela della persona offesa, con la sentenza di non luogo a procedere perchè il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso il giudice condanna il querelante al pagamento delle spese del procedimento anticipate dallo Stato.



2. Nei casi previsti dal comma 1, il giudice, quando ne è fatta domanda, condanna inoltre il querelante alla rifusione delle spese sostenute dall'imputato e, se il querelante si è costituito parte civile, anche di quelle sostenute dal responsabile civile citato o intervenuto. Quando ricorrono giusti motivi, le spese possono essere compensate in tutto o in parte.

3. Se vi è colpa grave il giudice può condannare il querelante a risarcire i danni all'imputato e al responsabile civile che ne abbiano fatto domanda.

4. Contro il capo della sentenza di non luogo a procedere che decide sulle spese e sui danni, possono proporre impugnazione, a norma dell'articolo 431, il querelante, l'imputato e il responsabile civile.

5. Se il reato è estinto per remissione della querela, si applica la disposizione dell'articolo 340, comma 4.

Art. 431. - (*Impugnazione della sentenza di non luogo a procedere*). - 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 593, comma 3, contro la sentenza di non luogo a procedere possono proporre appello:

a) il procuratore della Repubblica e il procuratore generale;

b) l'imputato, salvo che con la sentenza sia stato dichiarato che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso.

2. Sull'impugnazione decide la corte di appello in camera di consiglio con le forme previste dall'articolo 127.

3. La persona offesa dal reato può ricorrere per cassazione nei casi di nullità previsti dall'articolo 416, comma 2.

4. Il procuratore della Repubblica, il procuratore generale e l'imputato possono proporre ricorso immediato per cassazione a norma dell'articolo 569.

5. Se la sentenza è inappellabile, il procuratore generale, il procuratore della Repubblica e l'imputato possono ricorrere per cassazione.

6. In caso di appello del procuratore della Repubblica o del procuratore generale, la corte di appello, se non conferma la senten-

za, provvede a norma degli articoli seguenti.

Art. 432. - (*Ordinanza di prosecuzione delle indagini*). - 1. Se l'inidoneità a sostenere l'accusa in giudizio dipende da insufficienza delle indagini preliminari, il giudice indica le ulteriori indagini, fissando il termine per il loro compimento e la data della successiva udienza predibattimentale.

Art. 433. - (*Decreto di fissazione del dibattimento*). - 1. Nel caso non debba pronunciare sentenza di non luogo a procedere o ordinanza di prosecuzione delle indagini, il giudice fissa l'udienza per la trattazione davanti al collegio e decide in ordine alla ammissione delle prove richieste dalle parti a norma degli articoli 190, comma 1, e 190-bis, autorizzando la citazione delle persone di cui è stato ammesso l'esame.

2. L'imputato ha diritto alla ammissione delle prove indicate a discarico sui fatti costituenti oggetto delle prove a carico; lo stesso diritto spetta al pubblico ministero in ordine alle prove a carico dell'imputato sui fatti costituenti oggetto delle prove a discarico.

3. Prima che il giudice provveda sulla domanda, le parti hanno facoltà di esaminare i documenti di cui è chiesta l'ammissione.

4. Il giudice, sentite le parti, può disporre la citazione solo di alcuni dei testi ammessi, quando è probabile che non tutti saranno sentiti alla prima udienza.

5. Il giudice in ogni caso dispone la citazione del perito nominato nell'incidente probatorio a norma dell'articolo 392, comma 2.

6. Ove ne ravvisi la necessità il giudice, anche di ufficio, dispone perizia, conferendo immediatamente l'incarico al perito. Quando non è possibile provvedere in tal modo il giudice fissa una nuova udienza per il conferimento dell'incarico e l'adozione del decreto di fissazione dell'udienza dibattimentale. Il perito è citato a comparire

per l'udienza davanti al collegio per esporre il parere.

Art. 433-bis. - (*Fascicolo del dibattimento*). - 1. Il giudice provvede altresì, nel contraddittorio delle parti, alla formazione del fascicolo del dibattimento, nel quale sono raccolti:

a) il decreto di citazione a giudizio, il decreto di fissazione dell'udienza dibattimentale e le ordinanze di ammissione delle prove;

b) gli atti relativi alla procedibilità dell'azione penale e all'esercizio dell'azione civile;

c) i verbali degli atti non ripetibili compiuti dalla polizia giudiziaria;

d) i verbali degli atti non ripetibili compiuti dal pubblico ministero;

e) i verbali degli atti assunti nell'incidente probatorio;

f) i documenti e i verbali di cui all'articolo 238 ammessi dal giudice;

g) il certificato generale del casellario giudiziario e gli altri documenti indicati nell'articolo 236;

h) il corpo del reato e le cose pertinenti al reato, qualora non debbano essere custoditi altrove.

2. Nel fascicolo del dibattimento possono essere altresì inseriti, su autorizzazione del giudice, gli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero per i quali vi sia la richiesta o il consenso del difensore dell'imputato.

3. Il fascicolo è trasmesso immediatamente nella cancelleria del giudice competente per il dibattimento.

4. Gli atti diversi da quelli previsti nel comma 2 sono trasmessi al pubblico ministero unitamente al verbale dell'udienza predibattimentale. I difensori hanno facoltà di prenderne visione e di estrarne copia».

## CAPO II

### MODIFICHE AL LIBRO VI DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE

#### Art. 3.

1. All'articolo 438 del codice di procedura penale, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. L'imputato può chiedere che il processo sia definito all'udienza predibattimentale.

2. La richiesta può essere formulata, oralmente o per iscritto, fino a che non siano formulate le conclusioni a norma dell'articolo 425».

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 438 del codice di procedura penale, è inserito il seguente:

«2-bis. Sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza con la quale dispone il giudizio abbreviato».

#### Art. 4.

1. Gli articoli 439 e 440 del codice di procedura penale sono abrogati.

#### Art. 5.

1. L'articolo 441 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 441. - (*Svolgimento del giudizio abbreviato*). - 1. Nel giudizio abbreviato si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni per l'udienza predibattimentale.

2. Se la parte civile non accetta il rito abbreviato non si applica la disposizione di cui all'articolo 75, comma 3.

3. Quando il giudice ritiene di non poter decidere allo stato degli atti assume, anche

di ufficio, gli elementi necessari ai fini della decisione».

Art. 6.

1. Il comma 3 dell'articolo 443 del codice di procedura penale è abrogato.

Art. 7.

1. Il comma 1 dell'articolo 446 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«1. Le parti possono formulare la richiesta prevista dall'articolo 444 fino a che non siano state formulate le conclusioni a norma dell'articolo 425».

Art. 8.

1. Il comma 4 dell'articolo 446 del codice di procedura penale è abrogato.

Art. 9.

1. Al comma 1 dell'articolo 448 del codice di procedura penale le parole: «preliminare o nel giudizio», sono sostituite dalla seguente: «predibattimentale».

Art. 10.

1. L'articolo 449 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 449. - (*Casi e modi del giudizio direttissimo*). - 1. Quando una persona è stata arrestata in flagranza di un reato, il pubblico ministero, se ritiene di dover procedere, può presentare direttamente l'imputato in stato di arresto davanti al giudice, per la convalida dell'arresto e per l'udienza predibattimentale, entro quarantotto ore dall'arresto. Si applicano al giudizio di convalida le disposizioni dell'articolo 391, in quanto compatibili.

2. Se l'arresto non è convalidato, il giudice restituisce gli atti al pubblico ministero. Si procede tuttavia all'udienza predibattimentale quando l'imputato vi consente.

3. Se l'arresto è convalidato si procede all'udienza predibattimentale.

4. Quando il reato per cui è richiesto il giudizio direttissimo risulta connesso con altri reati per i quali mancano le condizioni che giustificano la scelta di tale rito, si procede separatamente per gli altri reati e nei confronti degli altri imputati, salvo che ciò pregiudichi gravemente le indagini. Se la riunione risulta indispensabile prevale in ogni caso il rito ordinario».

Art. 11.

1. L'articolo 450 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 450. - (*Instaurazione del giudizio direttissimo*). - 1. Se ritiene di procedere a giudizio direttissimo, il pubblico ministero fa condurre direttamente all'udienza l'imputato arrestato in flagranza.

2. Il pubblico ministero contesta l'imputazione all'imputato presente».

Art. 12.

1. L'articolo 451 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 451. - (*Svolgimento del giudizio direttissimo*). - 1. Dopo la convalida il giudice avvisa l'imputato che ha facoltà di chiedere un termine non superiore a dieci giorni per preparare la difesa. Quando l'imputato si avvale di tale facoltà, l'udienza predibattimentale è rinviata all'udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine.

2. Si osservano le disposizioni degli articoli 419 e seguenti, in quanto applicabili.

3. Se il procedimento non è definito all'udienza predibattimentale, il giudice fissa l'udienza di cui al comma 1 dell'articolo 433 al più presto possibile e comunque non oltre il termine di quindici giorni».

## Art. 13.

1. L'articolo 452 del codice di procedura penale è abrogato.

## Art. 14.

1. Le disposizioni del titolo IV del libro VI del codice di procedura penale sono abrogate.

## CAPO III

MODIFICHE ALL'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO, APPROVATO CON REGIO DECRETO 30 GENNAIO 1941, N. 12

## Art. 15.

1. Gli articoli 35, terzo comma, e 46, quarto comma, dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, sono abrogati.

## Art. 16.

1. Il comma 1 dell'articolo 50-bis dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, introdotto dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 449, è abrogato.

2. Al comma 2 del citato articolo 50-bis dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, la parola: «preliminare» è sostituita dalla seguente: «predibattimentale».

## CAPO IV

## DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO

## Art. 17.

1. Nella lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 18 del codice di procedura penale la parola: «preliminare» è sostituita dalla seguente: «predibattimentale».

## Art. 18.

1. Al comma 2 dell'articolo 34 del codice di procedura penale la parola: «preliminare» è sostituita dalla seguente: «predibattimentale», e le parole: «o ha disposto il giudizio immediato» sono soppresse.

## Art. 19.

1. Al comma 2 dell'articolo 78 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al fine di esercitare la facoltà di cui all'articolo 418 è sufficiente il deposito della dichiarazione in cancelleria».

## Art. 20.

1. L'articolo 79 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 79. - (*Termine per la costituzione di parte civile*). - 1. La costituzione di parte civile può avvenire fino a che non siano compiuti gli adempimenti previsti dall'articolo 419.

2. Il termine previsto dal comma 1 è stabilito a pena di decadenza».

## Art. 21.

1. Il comma 2 dell'articolo 80 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«2. La richiesta è proposta a pena di decadenza non oltre il momento degli accertamenti relativi alla costituzione delle parti».

## Art. 22.

1. I commi 3 e 5 dell'articolo 80 del codice di procedura penale sono abrogati.

## Art. 23.

1. Il comma 1 dell'articolo 81 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«1. Fino a che non siano conclusi gli adempimenti di cui all'articolo 425, il giudice, qualora accerti che non esistono i requisiti per la costituzione di parte civile, ne dispone l'esclusione d'ufficio con ordinanza».

2. Il comma 2 dell'articolo 81 del codice di procedura penale è abrogato.

## Art. 24.

1. Al comma 2 dell'articolo 83 del codice di procedura penale le parole: «il dibattimento» sono sostituite dalle seguenti: «l'udienza predibattimentale».

## Art. 25.

1. I commi 1, 2 e 3 dell'articolo 85 del codice di procedura penale sono sostituiti dai seguenti:

«1. Quando vi è costituzione di parte civile o quando il pubblico ministero esercita

l'azione civile a norma dell'articolo 77, comma 4, il responsabile civile può intervenire volontariamente nel processo, anche a mezzo di procuratore speciale, fino a quando non siano stati compiuti gli adempimenti previsti dall'articolo 419.

2. Il termine previsto dal comma 1 è stabilito a pena di decadenza.

3. Se è presentata fuori udienza, la dichiarazione è depositata nella cancelleria del giudice ed è notificata, a cura del responsabile civile, alle altre parti e produce effetto per ciascuna di esse dal giorno nel quale è eseguita la notificazione. Ai fini di esercitare la facoltà di cui all'articolo 418 è sufficiente il deposito della dichiarazione in cancelleria».

## Art. 26.

1. Al comma 3 dell'articolo 86 del codice di procedura penale le parole: «udienza preliminare o nel dibattimento» sono sostituite dalle seguenti: «udienza predibattimentale».

## Art. 27.

1. Il comma 1 dell'articolo 87 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«1. Fino a che non siano conclusi gli adempimenti di cui all'articolo 425 il giudice, qualora accerti che non esistono i requisiti per la citazione o l'intervento del responsabile civile, ne dispone l'esclusione d'ufficio con ordinanza».

2. Il comma 2 dell'articolo 87 del codice di procedura penale è abrogato.

## Art. 28.

1. Al comma 1 dell'articolo 89 del codice di procedura penale le parole: «udienza preliminare o per il giudizio» sono sostitui-

te dalle seguenti: «udienza predibattimentale».

#### Art. 29.

1. Nell'articolo 94, comma 1, del codice di procedura penale la parola: «484» è sostituita dalla seguente: «419».

#### Art. 30.

1. Al comma 2 dell'articolo 95 del codice di procedura penale la parola: «preliminare» è sostituita dalla seguente: «predibattimentale», e le parole da: «se è avvenuto in dibattimento» fino alla fine del comma sono soppresse.

#### Art. 31.

1. Al comma 2 dell'articolo 114 del codice di procedura penale la parola: «preliminare» è sostituita dalla seguente: «predibattimentale».

#### Art. 32.

1. All'articolo 181 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, la parola: «preliminare» è sostituita dalla seguente: «predibattimentale» e la parola: «424» è sostituita dalla seguente «427»; il secondo periodo è soppresso;

b) al comma 3, le parole: «dispone il giudizio» sono sostituite dalle seguenti: «fissa l'udienza» e le parole: «entro il termine previsto dall'articolo 491, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «prima della dichiarazione di apertura del dibattimento»; il secondo periodo è soppresso.

#### Art. 33.

1. Al comma 3 dell'articolo 184 del codice di procedura penale le parole: «al dibattimento» sono sostituite dalle seguenti: «all'udienza predibattimentale» e la parola: «429» è sostituita dalla seguente: «416».

#### Art. 34.

1. L'articolo 328 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 328. - (*Giudice per le indagini preliminari e giudice dell'udienza predibattimentale*). - 1. Nei casi previsti dalla legge, sulle richieste del pubblico ministero, delle parti private e della persona offesa dal reato, provvede uno dei giudici del tribunale ordinario in funzione di giudice per le indagini preliminari.

2. L'udienza predibattimentale si svolge davanti ad uno dei giudici del tribunale ordinario in funzione di giudice dell'udienza predibattimentale».

#### Art. 35.

1. Al comma 1 dell'articolo 465 del codice di procedura penale le parole: «dispone il giudizio» sono sostituite dalle seguenti: «fissa l'udienza».

#### Art. 36.

1. L'articolo 468 del codice di procedura penale è abrogato.

#### Art. 37.

1. Al comma 1 dell'articolo 484 del codice di procedura penale le parole «controlla la regolare costituzione delle parti» sono sostituite dalle seguenti «verifica la presenza delle parti».

## Art. 38.

1. Gli articoli 485 e 486 del codice di procedura penale sono abrogati.

## Art. 39.

1. All'articolo 487 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) i commi 1, 4 e 6 sono abrogati;
- b) al comma 5 le parole da «Se la prova indicata» fino a: «ma prima della decisione» sono sostituite dalle seguenti: «Se prima della decisione perviene la prova indicata al comma 4 dell'articolo 422» e la parola: «medesima» è sostituita dalle seguenti: «dichiarativa della contumacia».

## Art. 40.

1. L'articolo 491 del codice di procedura penale è abrogato.

## Art. 41.

1. All'articolo 493 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, le parole: «di cui chiede l'ammissione» sono sostituite dalla seguente: «ammesse»;
- b) al comma 2, le parole: «chiedono l'ammissione delle prove» sono sostituite dalle seguenti: «le prove ammesse»;
- c) il comma 3 è abrogato.

## Art. 42.

1. All'articolo 495 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Nel corso dell'istruzione dibattimentale il giudice può autorizzare la produzione di documenti o disporre l'acquisizione, quando la parte che le richiede dimostri di non aver potuto provvedere, per giustificato motivo, alla produzione o alla indicazione nel termine di cui all'articolo 418.»;

b) i commi 2 e 3 sono abrogati;

c) al comma 4 il primo periodo è soppresso.

## Art. 43.

1. L'articolo 550 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 550. - (*Organi giudiziari nel procedimento davanti al pretore*). - 1. Svolgono funzioni giudiziarie nel procedimento davanti al pretore:

a) il procuratore della Repubblica presso la pretura circondariale;

b) il pretore in funzione di giudice delle indagini preliminari, giudice dell'udienza predibattimentale e giudice del dibattimento.

## Art. 44.

1. Gli articoli 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 566 e 567, comma 2, del codice di procedura penale sono abrogati.

**DISEGNO DI LEGGE N. 471**

D'INIZIATIVA DEL SENATORE GERMANÀ

—

Art. 1.

1. Il comma 2 dell'articolo 315 del codice di procedura penale è abrogato.



**DISEGNO DI LEGGE N. 1211**

D'INIZIATIVA DEL SENATORE MANCONI

## Art. 1.

1. Al comma 1 dell'articolo 438 del codice di procedura penale le parole: «, con il consenso del pubblico ministero,» sono soppresse.

## Art. 2.

1. L'articolo 439 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 439. - (*Richiesta di giudizio abbreviato*). - 1. La richiesta è depositata in cancelleria almeno tre giorni prima della data fissata per l'udienza.

2. La richiesta può essere presentata anche nel corso dell'udienza preliminare fino a che non siano formulate le conclusioni a norma degli articoli 421 e 422. In questo caso il giudice non può procedere con giudizio abbreviato se non vi è il consenso del pubblico ministero.

3. In caso di reato che prevede la pena dell'ergastolo la richiesta deve essere presentata prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado».

## Art. 3.

1. L'articolo 440 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 440. - (*Provvedimenti del giudice*) - 1. Sulla richiesta formulata ai sensi del comma 1 dell'articolo 439 il giudice, sentito il pubblico ministero, provvede con ordinanza con la quale dispone il giudizio abbreviato se ritiene che il processo possa essere definito allo stato degli atti.

2. In caso di rigetto, la richiesta può essere riproposta fino al termine previsto dal comma 2 dell'articolo 439. In questo caso il giudice può procedere a giudizio abbreviato anche senza il consenso del pubblico ministero».

## Art. 4.

1. Al comma 1 dell'articolo 441 del codice di procedura penale le parole: «fatta eccezione di quelle degli articoli 422 e 423» sono soppresse.

## Art. 5.

1. Al comma 1 dell'articolo 442 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il giudice, terminata la discussione, qualora ritenga di non poter decidere allo stato degli atti, può indicare alle parti temi nuovi o incompleti sui quali si rende necessario acquisire elementi di prova ai fini della decisione. Qualora le parti esprimano il proprio consenso si procede ai sensi dei commi 3, 4, 6 e 7 dell'articolo 422».

2. Al comma 2 dell'articolo 442 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Alla pena dell'ergastolo è sostituita quella della reclusione per anni trenta».

## Art. 6.

1. Al comma 3 dell'articolo 443 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «o che non abbia prestato il proprio consenso al giudizio abbreviato».

## Art. 7.

1. Al comma 2 dell'articolo 444 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se il giudice ritiene

non corrette la qualificazione giuridica del fatto, l'applicazione e la comparazione delle circostanze prospettate dalle parti o non congrua la pena, invita, con ordinanza, le parti a riformulare la richiesta. La richiesta può essere riproposta sulla base delle indicazioni del giudice».

#### Art. 8.

1. Dopo l'articolo 444 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«Art. 444-bis. - (*Applicazione della pena su richiesta per pene superiori ai due anni - Conciliazione penale*) - 1. L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice, dopo la richiesta di rinvio a giudizio e fino a che non siano formulate le conclusioni ai sensi degli articoli 421 e 422, l'applicazione di una pena detentiva superiore ai due anni quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita di un terzo, non superi tre anni di reclusione, soli o congiunti a pena pecuniaria.

2. La parte offesa può proporre proprie osservazioni, anche a mezzo di difensore.

3. Se non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo 129, il giudice, sulla base degli atti, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti e l'applicazione e la comparazione delle circostanze prospettate dalle parti e congrua la pena, dispone con sentenza l'applicazione della pena indicata, enunciando nel dispositivo che vi è stata la richiesta delle parti.

4. Il giudice, se ritiene di non accogliere la richiesta, può, con ordinanza, invitare le parti a riformularla; questa può essere riproposta sulla base delle indicazioni del giudice. In caso di nuova richiesta formulata solo dall'imputato, il giudice - sentito il pubblico ministero - può accoglierla qualora ritenga la nuova formulazione corretta ai sensi del comma 3.

5. Il giudice può subordinare l'applicazione della pena al pagamento, a favore della parte offesa, di una somma a titolo di

provvisoria sul risarcimento dei danni: nella quantificazione di tale somma deve tener conto delle condizioni sociali ed economiche dell'imputato e della gravità dei fatti allo stesso addebitati. Qualora si proceda per i reati previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 320, 321, 322, 326 del codice penale, il giudice deve sempre subordinare l'applicazione della pena al pagamento di una somma a titolo di provvisoria sul risarcimento dei danni a favore della parte offesa. Nella determinazione di tale somma, il giudice deve sempre tenere conto della particolare gravità dei fatti e dei danni arrecati alla pubblica Amministrazione.

6. Nei casi previsti dal presente articolo non si applica l'articolo 445.

7. Il reato è estinto se nel termine di sette anni l'imputato non commette un reato della stessa indole o un delitto doloso da cui derivi una condanna superiore a mesi sei di reclusione.

8. Salve diverse disposizioni di legge, la sentenza è equiparata a tutti gli effetti a una pronuncia di condanna.

9. Nei procedimenti previsti nei titoli I e II del libro VI del codice di procedura penale, il giudice, qualora presuma che l'imputato si asterrà dal commettere ulteriori reati, può sostituire l'intera pena o parte della stessa, con le misure alternative previste dagli articoli 47, 47-bis, 47-ter e 48 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni.

10. Se vi è richiesta del pubblico ministero e dell'imputato, il giudice può sostituire l'intera pena o parte della stessa con la prestazione di attività non retribuita a favore della collettività, con altre forme di lavoro sostitutivo o con misure prescritte specifiche, per un periodo pari alla pena inflitta aumentata della metà.

11. All'imputato che non adempie gli obblighi imposti ai sensi dei commi precedenti o che riporti condanna per delitto doloso commesso successivamente alla sentenza, non può più essere applicata la pena di cui agli articoli 444 e 444-bis».

## Art. 9.

1. Il comma 1 dell'articolo 446 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«1. La richiesta prevista dall'articolo 444, comma 1, e dall'articolo 444-bis può essere proposta fino a che non siano formulate le conclusioni a norma degli articoli 421 e 422».

## Art. 10.

1. L'articolo 448 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 448. - (*Provvedimento del giudice*) - 1. Nell'udienza prevista dall'articolo 447 o nell'udienza preliminare, il giudice, se ne ricorrono le condizioni, pronuncia immediatamente sentenza.

2. In caso di non accoglimento della richiesta, le parti possono riproporla prima dell'apertura del dibattimento di primo grado. Il giudice, qualora ritenga che ne ricorrono le condizioni, pronuncia immediatamente sentenza.

3. Il giudice provvede dopo la chiusura del dibattimento di primo grado o nel giudizio di impugnazione quando ritiene ingiustificato il dissenso del pubblico ministero e corretta la richiesta dell'imputato.

4. In caso di dissenso il pubblico ministero può proporre appello; negli altri casi la sentenza è inappellabile.

5. Quando la sentenza è pronunciata nel giudizio di impugnazione, il giudice decide

sull'azione civile a norma dell'articolo 578».

## Art. 11.

1. L'articolo 458 del codice di procedura penale è così modificato:

«Art. 458. - (*Richiesta di giudizio abbreviato e di applicazione della pena*). - 1. L'imputato, a pena di decadenza, può chiedere il giudizio abbreviato o l'applicazione di pena ai sensi degli articoli 444 e 444-bis, depositando nella cancelleria del giudice per le indagini preliminari la richiesta, con la prova della avvenuta notifica al pubblico ministero, entro trenta giorni dalla notificazione del decreto di giudizio immediato. Il pubblico ministero esprime il proprio parere entro il termine di sette giorni dalla notificazione della richiesta.

2. Se la richiesta è ammissibile, il giudice fissa con decreto l'udienza dandone avviso almeno dieci giorni prima al pubblico ministero, all'imputato, al difensore e alla persona offesa. Si applicano le disposizioni previste dagli articoli 441, 442, 443, 444, 444-bis 446, 448».

## Art. 12.

1. Dopo l'articolo 62-bis del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 62-ter. - (*Rinvenimento del provento del reato*) - 1. La pena è diminuita in misura non eccedente un quarto qualora l'imputato abbia concretamente cooperato per rendere possibile il rinvenimento del provento del reato».

## **DISEGNO DI LEGGE N. 1615**

D'INIZIATIVA DEI SENATORI GRECO ED ALTRI

---

### Art. 1.

1. Chiunque pubblica o diffonde con qualsiasi mezzo il nome o l'immagine di magistrati nell'esercizio delle funzioni in materia penale è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda da uno a cinque milioni.

**DISEGNO DI LEGGE N. 1821**D'INIZIATIVA DEI SENATORI VALENTINO  
ED ALTRI

—

## Art. 1.

1. L'articolo 438 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 438. - (*Richiesta di giudizio abbreviato*). - 1. L'imputato può chiedere che il processo sia definito nell'udienza preliminare.

2. La richiesta può essere formulata per iscritto oppure oralmente. La richiesta scritta deve essere depositata in cancelleria almeno sette giorni liberi prima della data fissata per l'udienza preliminare. La richiesta orale può essere presentata nel corso dell'udienza fino a che non siano state formulate le conclusioni a norma degli articoli 421 e 422.

3. La volontà dell'imputato è espressa personalmente ovvero a mezzo di procuratore speciale designato con procura autenticata dal notaio o da altra persona autorizzata ovvero tramite difensore fornito di procura autenticata dallo stesso».

## Art. 2.

1. L'articolo 439 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 439. - (*Parere del pubblico ministero*). - 1. Prima di decidere sulla richiesta dell'imputato, il giudice deve richiedere parere motivato non vincolante del pubblico ministero, al quale la richiesta scritta viene a tale scopo trasmessa senza ritardo; se il parere non viene espresso nei due giorni successivi alla ricezione della richiesta, il giudice procede egualmente. Sulla richiesta

orale il pubblico ministero si pronuncia immediatamente».

## Art. 3.

1. L'articolo 440 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 440. - (*Provvedimenti del giudice*). - 1. Sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza con la quale dispone il giudizio abbreviato se ritiene che il processo possa essere definito allo stato degli atti. In presenza di parere contrario del pubblico ministero motivato con il riferimento all'intervenuto rigetto di richiesta di proroga delle indagini preliminari, il giudice, se accoglie la richiesta, deve motivare, a pena di nullità rilevabile d'ufficio, sulla non necessità di ulteriori indagini ai fini del decidere.

2. L'ordinanza di accoglimento o di rigetto della richiesta scritta è depositata in cancelleria almeno due giorni liberi prima della data dell'udienza. Sulla richiesta orale il giudice decide immediatamente in udienza, dando lettura dell'ordinanza.

3. La richiesta scritta rigettata può essere riproposta oralmente in udienza fino al termine di cui all'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 438».

## Art. 4.

1. I commi 3 e 4 dell'articolo 443 del codice di procedura penale sono sostituiti dai seguenti:

«3. Il pubblico ministero ed il procuratore generale non possono proporre appello, neppure incidentale, contro le sentenze di condanna, salvo che si tratti di sentenza che modifica il titolo del reato.

4. Il giudizio di appello si svolge con le forme previste dall'articolo 599, previa, in ogni caso, la citazione dell'imputato. Il giudice dispone l'assunzione delle prove sopravvenute o scoperte dopo la pronuncia della sentenza di primo grado nei limiti del

comma 1 dell'articolo 603 nonchè di quelle richieste da una parte nell'atto di appello, nei motivi presentati a norma del comma 4 dell'articolo 585 oppure in udienza, quando le ritiene utili ai fini del decidere. Il giudice dispone altresì d'ufficio l'assunzione di ogni altra prova che reputi necessaria per la decisione».

#### Art. 5.

1. La rubrica del titolo II del libro VI del codice di procedura penale è sostituita dalla seguente: «Applicazione della pena su richiesta dell'imputato o dell'indagato».

#### Art. 6.

1. Nel comma 1 dell'articolo 444 del codice di procedura penale le parole: «L'imputato ed il pubblico ministero possono» sono sostituite dalle seguenti: «L'imputato può».

2. Al comma 2 dell'articolo 444 del codice di procedura penale le parole: «vi è il consenso anche della parte che non ha formulato la richiesta e» sono soppresse.

3. Al comma 3 dell'articolo 444 del codice di procedura penale le parole: «La parte» sono sostituite dalle seguenti: «L'imputato».

4. Dopo il comma 3 dell'articolo 444 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«3-bis. Prima di accogliere o di rigettare la richiesta dell'imputato, il giudice deve richiedere il parere motivato del pubblico ministero».

#### Art. 7.

1. La rubrica dell'articolo 446 del codice di procedura penale è sostituita dalla seguente: «Richiesta dell'imputato di applicazione della pena e parere del pubblico ministero».

2. All'articolo 446 del codice di procedura penale la parola «consenso» ovunque ricorra è sostituita dalle parole: «parere del pubblico ministero».

3. Il comma 3 dell'articolo 446 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«3. La volontà dell'imputato è espressa nei modi e con le forme di cui al comma 3 dell'articolo 438».

#### Art. 8.

1. L'articolo 447 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 447. - (*Richiesta di applicazione della pena nel corso delle indagini preliminari*) - 1. Nel corso delle indagini preliminari l'indagato può presentare al giudice per le indagini preliminari richiesta scritta di applicazione della pena. Se la richiesta è presentata, il giudice fissa, con decreto in calce alla stessa, l'udienza per la decisione, notificando la data al richiedente ed al suo difensore e comunicandola al pubblico ministero, che deve depositare nella segreteria del giudice, almeno tre giorni prima dell'udienza, il suo fascicolo, del quale indagato e difensore possono prendere visione ed estrarre copia.

2. Nell'udienza il pubblico ministero ed il difensore sono sentiti se compaiono».

#### Art. 9.

1. L'articolo 448 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 448. - (*Provvedimenti del giudice*). - 1. Nell'udienza prevista dall'articolo 447, nell'udienza preliminare o nel giudizio, il giudice, se ne ricorrono le condizioni, pronuncia immediatamente sentenza di applicazione della pena su richiesta dell'indagato o dell'imputato. Quando la richiesta sia stata

rigettata, la relativa sentenza può essere parimenti pronunciata anche d'ufficio, dopo la chiusura del dibattimento di primo grado o nel giudizio di impugnazione quando il giudice ritiene che la pena proposta dal richiedente sia risultata congrua all'esito dei relativi dibattimenti.

2. Il pubblico ministero che abbia formulato parere contrario alla richiesta dell'indagato o dell'imputato può proporre appello contro la sentenza di applicazione della pena. In caso di sentenza emessa nell'udienza

di cui all'articolo 447, o nell'udienza preliminare, sull'appello decide, con le forme di cui all'articolo 428, comma 2, la Corte di appello che, in caso di accoglimento dell'impugnazione, emetterà decreto che dispone il giudizio ordinario.

3. Quando la sentenza di applicazione della pena su richiesta dell'imputato è pronunciata nel giudizio di impugnazione, il giudice decide sull'azione civile a norma dell'articolo 578».

**DISEGNO DI LEGGE N. 2085**

D'INIZIATIVA DEI SENATORI FOLLIERI ED ALTRI

## Art. 1.

1. Il titolo IX del libro V del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: «Udienza cartolare».

## Art. 2.

1. Dopo l'articolo 417 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«Art. 417-bis. - *Incompatibilità* - 1. L'ufficio del giudice per le indagini preliminari è incompatibile con l'ufficio del giudice dell'udienza cartolare».

## Art. 3.

1. Il comma 4 dell'articolo 419 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«4. Gli avvisi sono notificati e comunicati almeno trenta giorni prima della data dell'udienza. Entro lo stesso termine è notificata la citazione al responsabile civile e alla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria».

## Art. 4.

1. L'articolo 421 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 421. - *Discussione* - 1. Conclusi gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti, il giudice dichiara aperta la discussione. Il pubblico ministero espone sinteticamente i risultati delle indagini preliminari e

gli elementi di prova a carico dell'imputato.

2. Subito dopo l'imputato o il suo difensore, munito di procura speciale, può chiedere di essere rinviato a giudizio. Nel qual caso il giudice provvede in conformità, a meno che non debba essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo 129. Se l'imputato non si avvale di tale facoltà, il giudice dà inizio all'udienza.

3. L'imputato può chiedere di essere sottoposto all'interrogatorio, per il quale si applicano le disposizioni degli articoli 64 e 65. Prendono poi la parola, nell'ordine, i difensori della parte civile, del responsabile civile, della persona civilmente obbligata per la pena e dell'imputato che espongono la loro difesa. Il pubblico ministero e i difensori possono replicare una sola volta.

4. Il pubblico ministero e i difensori formulano e illustrano le rispettive conclusioni, utilizzando gli atti contenuti nel fascicolo trasmesso a norma dell'articolo 416, comma 2, nonché gli atti e i documenti raccolti dal pubblico ministero successivamente all'invito di cui all'articolo 419, comma 3, e dalle parti private, le quali devono depositarli almeno cinque giorni prima della data di fissazione dell'udienza.

5. Se il giudice ritiene di poter decidere allo stato degli atti, dichiara chiusa la discussione».

## Art. 5.

1. L'articolo 422 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 422. - *Indagine suppletiva ai fini della decisione* - 1. Quando non provvede a norma dell'articolo 421, comma 5, il giudice, terminata la discussione, acquisisce, anche ad istanza di parte, ulteriori informazioni, disponendo l'audizione di testimoni, di consulenti tecnici, l'interrogatorio delle persone indicate nell'articolo 210, i confronti, le ricognizioni, gli esperimenti giudi-



ziali, la perizia ed ogni altra prova non disciplinata dalla legge secondo la previsione dell'articolo 189. Nel qual caso, sospende l'udienza e fissa la data della nuova udienza nel termine non superiore a venti giorni. Il mancato rispetto del termine deve essere motivato. I testimoni, i consulenti tecnici, le persone indicate nell'articolo 210, nonchè i periti sono esaminati direttamente dal giudice e successivamente dalla parti nell'ordine previsto dall'articolo 496.

2. La citazione delle persone, di cui il giudice ha disposto l'audizione, è notificata a cura della cancelleria.

3. Dichiarata chiusa l'indagine suppletiva, il pubblico ministero i difensori formulano e illustrano le rispettive conclusioni».

#### Art. 6.

1. L'articolo 424 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 424. - *Decisione* - 1. Terminata la discussione, il giudice provvede a norma degli articoli 529 e seguenti.

2. In caso di condanna, la pena che il giudice determina, tenendo conto di tutte le circostanze, è diminuita della metà. Alla pena dell'ergastolo è sostituita quella della reclusione per ventotto anni.

3. La sentenza è notificata all'imputato che non sia comparso.

4. In caso di impedimento del giudice, la sentenza è sottoscritta dal presidente del tribunale, previa menzione della causa della sostituzione».

#### Art. 7.

1. Sono abrogati gli articoli 425, 426, 428, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442 e 443 del codice di procedura penale.

#### Art. 8.

1. Dopo l'articolo 427 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«Art. 427-bis. - *Limiti all'appello* - 1. L'imputato e il pubblico ministero non possono proporre appello contro:

a) le sentenze di proscioglimento, quando l'appello tende ad ottenere una diversa formula;

b) le sentenze con le quali sono applicate sanzioni sostitutive.

2. Il pubblico ministero non può proporre appello contro le sentenze di condanna, salvo che si tratti di sentenza che modifica il titolo del reato.

3. Il giudizio di appello si svolge con le forme previste dall'articolo 599».

#### Art. 9.

1. L'articolo 444 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 444. - *Applicazione della pena su richiesta* - 1. L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice l'applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino alla metà, ovvero di una pena detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino ad un terzo, non superi tre anni di reclusione o di arresto, soli o congiunti a pena pecuniaria.

2. Il giudice, se non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo 129, qualora ritenga, sulla base degli atti, che la qualificazione giuridica del fatto, l'applicazione e la comparazione delle circostanze prospettate dalle parti sono corrette e che la pena è congrua, dispone con sentenza l'applicazione della pena indicata, enunciando nel dispositivo che è stata richiesta dalle parti. Se vi è costituzione di parte civile, il giudice non decide sulla rela-

tiva domanda. Non si applica la disposizione dell'articolo 75, comma 3. In ogni caso il giudice condanna l'imputato a rifondere alla parte civile le spese processuali sostenute, salvo che ritenga equa la compensazione totale o parziale.

3. La parte, nel formulare la richiesta, può subordinare l'efficacia alla concessione della sospensione condizionale della pena nella misura di cui al comma 1. In questo caso il giudice, se ritiene che la sospensione condizionale non può essere concessa, rigetta la richiesta».

#### Art. 10.

1. Il comma 1 dell'articolo 446 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«1. Le parti possono formulare la richiesta prevista dell'articolo 444, comma 1, fino alla dichiarazione di apertura della discussione, a norma dell'articolo 421, comma 1».

2. Il comma 4 dell'articolo 446 del codice di procedura penale è abrogato.

#### Art. 11.

1. Il comma 1 dell'articolo 448 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«1. Nell'udienza prevista dall'articolo 447 o nell'udienza cartolare il giudice, se ne ricorrono le condizioni, pronuncia immediatamente sentenza. Nello stesso modo il giudice provvede dopo la chiusura del dibattimento di primo grado o nel giudizio di impugnazione, quando ritiene ingiustificato il dissenso del pubblico ministero e congrua la pena richiesta dall'imputato».

#### Art. 12.

1. Il comma 2 dell'articolo 452 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«1. Se l'imputato, prima che sia dichiarato aperto il dibattimento, chiede che si proceda allo stato degli atti, il giudice dispone con ordinanza la prosecuzione del giudizio in camera di consiglio, osservando le disposizioni previste per l'udienza cartolare, in quanto applicabili. Quando il giudice non ritiene di poter decidere provvede ad assumere gli elementi necessari nelle forme previste dall'articolo 422. Si osservano le norme di cui agli articoli 421, commi 1, 3, 4 e 5, 424 e 427-bis».

#### Art. 13.

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 495 del codice di procedura penale sono aggiunti i seguenti:

«4-bis. Il pubblico ministero e il difensore dell'imputato possono concordare di acquisire al fascicolo per il dibattimento le dichiarazioni delle persone informate sui fatti, rese al pubblico ministero o alla polizia giudiziaria da questi delegata.

4-ter. Terminata l'acquisizione delle prove, il giudice può disporre l'assunzione dei mezzi di prova patteggiati dalle parti, qualora lo ritenga necessario ai fini della decisione, ferma restando la previsione dell'articolo 507».

#### Art. 14.

1. L'articolo 369 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 369. - *Informazione di garanzia.* - 1. Il giorno successivo all'iscrizione dell'indagato nel registro di cui all'articolo 335 il pubblico ministero, in piego chiuso raccomandato con ricevuta di ritorno, invia per

posta alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa una informazione di garanzia con l'enunciazione sommaria del fatto, della data e del luogo, nonchè con l'indicazione delle norme di legge che si assumono violate, e con invito ad esercitare la facoltà di nominare un difensore di fiducia.

2. Nei casi in cui si procede per uno dei delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), si applica la regola di cui al comma 1 solo quando il pubblico ministero deve compiere un atto al quale il difensore ha diritto di assistere».

#### Art. 15.

1. Il comma 2 dell'articolo 335 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«2. Se nel corso delle indagini preliminari muta la qualificazione giuridica del fatto ovvero questo risulta diversamente circostanziato, il pubblico ministero cura l'aggiornamento delle iscrizioni previste dal comma 1 senza procedere a nuove iscrizioni. In tal caso la persona sottoposta alle indagini viene informata, a norma dell'articolo 369, comma 1».

#### Art. 16.

1. Sono abrogati i commi 3 e 3-bis dell'articolo 335 del codice di procedura penale.

#### Art. 17.

1. La lettera e) del comma 1 dell'articolo 555 del codice di procedura penale è abrogata.

2. Al comma 3 del citato articolo 555 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonchè alla persona offesa almeno dieci giorni prima della data dell'udienza».

#### Art. 18.

1. L'articolo 556 del codice di procedura penale è abrogato.

#### Art. 19.

1. L'articolo 557 del codice di procedura penale è abrogato.

#### Art. 20.

1. L'articolo 558 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 558. - *Trasmissione degli atti al pretore* - 1. Il pubblico ministero entro quindici giorni dalla notificazione all'imputato del decreto di citazione a giudizio, forma il fascicolo per il dibattimento e lo trasmette al pretore unitamente al decreto di citazione.

2. Il pretore, se non deve applicare la disposizione prevista dall'articolo 469, procede al dibattimento a norma dell'articolo 567».

#### Art. 21.

1. Sono abrogati gli articoli 560, 561 e 562 del codice di procedura penale.

#### Art. 22.

1. Al comma 8 dell'articolo 566 del codice di procedura penale le parole: «richiesta di giudizio abbreviato» sono sostituite dalle seguenti: «richiesta di giudizio cartolare».

#### Art. 23.

1. Prima del comma 1 dell'articolo 567 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«01. L'imputato può formulare richiesta di giudizio cartolare subito dopo che sia

stata accertata la regolare costituzione delle parti ovvero di applicazione della pena a norma dell'articolo 444 e fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento. In tal caso il giudizio si svolge davanti allo stesso pretore del dibattimento. Si applica la disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 452».

#### Art. 24.

1. I processi che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultano pendenti nella fase di giudizio di primo grado, anche se siano state compiute le formalità di apertura del dibattimento, possono essere decisi allo stato degli atti, quando vi è richiesta dell'imputato o del suo difensore, munito di procura speciale, almeno nei dieci giorni antecedenti la prima udienza utile.

2. Negli altri casi, la richiesta è preclusa se non proposta subito dopo compiuto per la prima volta l'accertamento della costituzione delle parti.

3. Presentata la richiesta, il giudice fissa con ordinanza l'udienza in camera di consiglio.

4. All'udienza l'imputato può chiedere di essere interrogato. Quindi il pubblico ministero ed i difensori della parte civile e dell'imputato illustrano le rispettive conclusioni.

5. Quando il giudice ritiene di non poter decidere allo stato degli atti, provvede a norma dell'articolo 422 del codice di procedura penale.

6. Terminata la discussione, il giudice pronuncia sentenza a norma dell'articolo 424 del codice di procedura penale.

7. Si applica la disposizione di cui all'articolo 427-bis del codice di procedura penale.

8. La costituzione di parte civile, intervenuta dopo la conoscenza dell'ordinanza che dispone il giudizio, equivale ad accettazione del rito cartolare.

9. Se la parte civile non ha accettato il rito, non si applica la disposizione dell'articolo 75, comma 3, del codice di procedura penale.

10. La sentenza ha autorità di cosa giudicata nel giudizio civile se la parte civile non ha presentato le sue conclusioni all'udienza.

11. Nei procedimenti di competenza del pretore si applicano le disposizioni di cui ai commi precedenti in quanto applicabili».

#### Art. 25.

1. I processi che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultano pendenti nella fase del giudizio possono essere decisi ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche se sono state compiute le formalità di apertura del dibattimento di primo grado.

2. Negli altri casi la richiesta è preclusa se non proposta subito dopo compiuto per la prima volta l'accertamento della costituzione delle parti.

3. Se la richiesta non è formulata in udienza, il giudice ne dà avviso all'altra parte che, nei cinque giorni successivi, esprime o nega il proprio consenso.

4. La richiesta ed il consenso sono espresse nelle forme previste dall'articolo 446, commi 2, 3 e 6, del codice di procedura penale.

5. Il giudice, se non deve disporre a norma dell'articolo 129 del codice di procedura penale e sempre che ne sussistano i presupposti, pronuncia la sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, del medesimo codice. Si osservano le disposizioni previste dagli articoli 444, comma 2, 445 e 448 del codice di procedura penale. Quando non pronuncia sentenza, il giudice con ordinanza dispone procedersi nelle forme ordinarie.

6. Nei procedimenti di competenza del pretore, il consenso o il dissenso motivato è espresso dal pubblico ministero indicato

nell'articolo 550, comma 1, lettera *a*), del codice di procedura penale.

7. Quando si procede a carico di più imputati o per più imputazioni, e sussistono i presupposti per definire il processo, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, solo per alcuni degli imputati o per alcune delle imputazioni, il giudice, anche d'ufficio, dispone con ordinanza la separazione dei procedimenti.

#### Art. 26.

1. L'articolo 392 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 392. - *Casi* - 1. Nel corso delle indagini preliminari il pubblico ministero e la persona sottoposta alle indagini possono chiedere al giudice che si proceda con incidente probatorio:

*a*) all'assunzione della testimonianza di persona informata sui fatti;

*b*) all'esame della persona sottoposta alle indagini su fatti concernenti la responsabilità di altri;

*c*) all'esame delle persone indicate nell'articolo 210;

*d*) al confronto tra persone che in altro incidente probatorio o al pubblico ministero hanno reso dichiarazioni discordanti;

*e*) ad un esperimento giudiziale o ad una perizia».

#### Art. 27.

1. L'articolo 395 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 395. - *Presentazione e notificazione della richiesta* - 1. La richiesta di incidente probatorio è depositata nella cancelleria del giudice per le indagini preliminari, unitamente a eventuali cose o documenti, ed è notificata a cura della cancelleria».

#### Art. 28.

1. L'articolo 396 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 396. - *Deduzioni* - 1. Entro due giorni dalla notificazione della richiesta il pubblico ministero ovvero la persona sottoposta alle indagini, anche se non richiedente, può depositare cose, produrre atti e documenti, nonchè indicare altri fatti che debbano costituire oggetto della prova.

2. La stessa facoltà è riconosciuta alle altre persone, nei confronti delle quali si procede per i fatti oggetto della prova.

3. Quando la richiesta è avanzata dal pubblico ministero, la persona sottoposta alle indagini può prendere visione delle cose ed estrarre copia dei documenti e delle osservazioni integrative riguardanti gli altri fatti oggetto della difesa».

#### Art. 29.

1. Il comma 3 dell'articolo 397 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«3. Il giudice provvede entro due giorni con ordinanza con la quale, nell'accogliere la richiesta di differimento, fissa l'udienza per l'incidente probatorio non oltre il termine strettamente necessario al compimento dell'atto o degli atti di udienza preliminare indicati nel comma 2, lettera *a*). L'ordinanza è immediatamente comunicata al pubblico ministero e notificata per estratto alle persone indicato nell'articolo 393, comma 1, lettera *b*). La richiesta di differimento e l'ordinanza sono depositati in cancelleria».

#### Art. 30.

1. L'articolo 398 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 398. - *Provvedimenti sulla richiesta di incidente probatorio* - 1. Entro cinque

giorni dall'avvenuta notifica il giudice, a meno che non ritenga inammissibile la richiesta ai sensi dell'articolo 393, comma 3, stabilisce con ordinanza l'oggetto della prova nei limiti della richiesta e delle deduzioni. Nell'ordinanza sono indicate le persone interessate all'assunzione della prova, individuate sulla base della richiesta e delle deduzioni, provvedendo alla loro citazione, nonchè la data dell'udienza. Se occorre procedere a una perizia, il giudice con la stessa ordinanza nomina il perito.

2. Tra il provvedimento e la data dell'udienza non può intercorrere un termine superiore a dieci giorni.

3. Il giudice fa notificare alla persona sottoposta alle indagini, alla persona offesa e ai difensori l'avviso del giorno, dell'ora e del luogo in cui si deve procedere all'incidente probatorio almeno due giorni prima della data fissata.

4. Se si deve procedere a più incidenti probatori essi sono assegnati alla medesima udienza, sempre che non ne derivi ritardo.

5. Quando ricorrono ragioni di urgenza e l'incidente probatorio non può essere svolto nella circoscrizione del giudice competente, quest'ultimo può delegare il giudice per le

indagini preliminari del luogo dove la prova deve essere assunta».

2. L'articolo 124 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è abrogato.

#### Art. 31.

1. Il comma 4 dell'articolo 401 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«4. Non è consentita l'attuazione e la pronuncia di nuovi provvedimenti su questioni relative all'ammissibilità di cui all'articolo 393, comma 3».

2. Dopo il comma 5 dell'articolo 401 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«5-bis. Nel momento in cui si assume la prova il pubblico ministero mette a disposizione del difensore della persona sottoposta alle indagini il testo della dichiarazione della persona da esaminare».

## **DISEGNO DI LEGGE N. 2360**

D'INIZIATIVA DEL SENATORE SERENA

---

### Art. 1.

1. Chiunque violi le disposizioni di cui agli articoli 369, 114, 115, 329 del codice di procedura penale e di fatto commetta atti idonei diretti, in modo non equivoco, a consentire di rendere di pubblico dominio per mezzo della stampa, della televisione e di qualunque altro mezzo l'invio dell'informazione di garanzia ad una persona sottoposta ad indagini, è punito con l'ammenda da lire 30 milioni a 100 milioni e con una pena sino a cinque anni di reclusione.

**DISEGNO DI LEGGE N. 2531**

D'INIZIATIVA DEL SENATORE LO CURZIO

---

**Art. 1.**

1. L'articolo 424 del codice di procedura penale primo comma è sostituito dal seguente:

«Art. 424. - (*Provvedimenti del giudice*).  
- 1. Subito dopo che è stata dichiarata chiusa la discussione il giudice procede alla deliberazione pronunciando sentenza di non luogo a procedere o decreto che dispone il giudizio.

2. Il giudice, qualora sulla base dei fatti emersi configuri un reato diverso di quello contestato dal pubblico ministero, può disporre il rinvio a giudizio per detto reato diverso».

**Art. 2.**

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 444 del codice di procedura penale, è inserito il seguente:

«1-bis. L'imputato può chiedere al giudice una rubricazione diversa del reato rispetto a quella proposta dal pubblico ministero e se il giudice l'accetta il patteggiamento opera nei confronti della diversa disposta rubricazione del reato».



**DISEGNO DI LEGGE N. 2649**D'INIZIATIVA DEI SENATORI VALENTINO  
ED ALTRI

## Art. 1.

1. L'articolo 369 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 369 - *Informazione di garanzia - 1.* Contestualmente all'iscrizione dell'indagato nel registro di cui all'articolo 335 il pubblico ministero, in piego chiuso raccomandato con ricevuta di ritorno, invia per posta alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa un'informazione di garanzia con l'enunciazione sommaria del fatto, della data e del luogo in cui sarebbe stato commesso, nonché con l'indicazione delle norme di legge che si sostengono violate e con l'in-

vito ad esercitare la facoltà di nominare un difensore di fiducia.

2. Nei casi in cui si procede per uno dei delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera *a*), limitatamente ai numeri 1, 3, 4 e 6, si applica la regola di cui al comma 1 solo quando il pubblico ministero deve compiere un atto al quale il difensore ha diritto di assistere».

## Art. 2.

1. Il comma 2 dell'articolo 335 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«2. Se durante le indagini preliminari viene modificata la qualificazione giuridica del fatto ovvero questo risulta diversamente circostanziato, il pubblico ministero cura l'aggiornamento delle iscrizioni previste dal comma 1. Contestualmente la persona sottoposta alle indagini viene informata a norma dell'articolo 369, comma 1».

**DISEGNO DI LEGGE N. 2679**D'INIZIATIVA DEI SENATORI LA LOGGIA  
ED ALTRI

## Art. 1.

1. Il comma 3-*bis* dell'articolo 54 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«3-*bis*. La persona sottoposta ad indagini, la persona offesa dal reato o i rispettivi difensori se, durante le indagini preliminari, ritengono che il reato appartenga alla competenza di un giudice diverso da quello presso il quale esercita le funzioni il pubblico ministero procedente, richiedono la trasmissione degli atti all'ufficio del pubblico ministero presso il giudice competente. La richiesta è presentata nella segreteria del pubblico ministero procedente. Avverso la decisione del procuratore generale della corte di appello o della Corte di cassazione a norma del comma 2, il pubblico ministero procedente, la persona sottoposta ad indagini, la persona offesa dal reato o i rispettivi difensori possono presentare ricorso per Cassazione. La Corte di cassazione decide secondo le modalità indicate nell'articolo 32».

## Art. 2.

1. Dopo il comma 3-*bis* dell'articolo 54 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

«3-*ter*. Le disposizioni del presente arti-

colo si applicano in ogni altro caso di contrasto negativo tra pubblici ministeri».

## Art. 3.

1. Il comma 5 dell'articolo 54-*bis* del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«5. La persona sottoposta alle indagini, la persona offesa dal reato o i rispettivi difensori se, durante le indagini preliminari, hanno notizia che presso un altro ufficio del pubblico ministero sono in corso indagini preliminari a carico della stessa persona o per il medesimo fatto, informano senza ritardo il pubblico ministero procedente, richiedendogli la trasmissione degli atti a norma del comma 1. La richiesta è presentata nella segreteria del pubblico ministero procedente. Ai fini della decisione si applicano le disposizioni del comma 2. Avverso la decisione del procuratore generale della corte di appello o della Corte di cassazione a norma del comma 2, il pubblico ministero procedente, la persona sottoposta alle indagini, la persona offesa dal reato o i rispettivi difensori, possono presentare ricorso per Cassazione. La Corte di cassazione decide secondo le modalità indicate nell'articolo 32».

## Art. 4.

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 54-*bis* del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

«5-*bis*. Le disposizioni del presente articolo si applicano in ogni altro caso di contrasto positivo tra pubblici ministeri».

**DISEGNO DI LEGGE N. 2680**

D'INIZIATIVA DEI SENATORI LA LOGGIA ED  
ALTRI

**Art. 1.**

1. Dopo il comma 1-*bis* dell'articolo 328 del codice di procedura penale sono aggiunti i seguenti:

«1-*ter*. La persona sottoposta ad indagini e la persona offesa dal reato possono chiedere, con specifico riferimento ad uno o più fatti, al giudice per le indagini preliminari di verificare che il pubblico ministero abbia osservato le norme di legge che ne regolano l'operato. Il giudice adotta i provvedimenti conseguenti e ordina al pubblico ministero di conformarsi alla norma eventualmente violata.

1-*quater*. Il giudice per le indagini preliminari può modificare la qualificazione giuridica del fatto formulata dal pubblico ministero.

1-*quinquies*. Su specifica e dettagliata richiesta della persona sottoposta ad indagini il giudice per le indagini preliminari ordina al pubblico ministero di svolgere gli accertamenti indicati nell'ultima parte dell'articolo 358».

**Art. 2.**

1. L'articolo 330 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 330. — (*Acquisizione delle notizie di reato*). — 1. Il pubblico ministero prende notizia dei reati dalla polizia giudiziaria e

riceve le notizie di reato presentate o trasmesse a norma degli articoli seguenti.

2. Il pubblico ministero, prima di provvedere all'iscrizione nel registro delle notizie di reato a norma dell'articolo 335, quando vi è necessità ed urgenza di raccogliere le prove del reato o di conservarne le tracce, può procedere direttamente ovvero per mezzo di ufficiali di polizia giudiziaria, osservate in ogni caso le disposizioni degli articoli 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357 e 369.

3. Al di fuori dei casi indicati nel comma 2 gli atti di indagine compiuti dal pubblico ministero o dalla polizia giudiziaria prima dell'iscrizione nel registro delle notizie di reato a norma dell'articolo 335 non possono essere utilizzati nè verbalizzati».

**Art. 3.**

1. Al comma 1 dell'articolo 335 del codice di procedura penale, le parole: «o che ha acquisito di propria iniziativa» sono soppresse.

**Art. 4.**

1. All'articolo 335 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-*bis*. Quando il pubblico ministero acquisisce una notizia di reato, a norma dell'articolo 330, relativa a persone o fatti diversi da quelli che sono oggetto delle indagini, procede immediatamente ad una autonoma iscrizione nel registro di cui al comma 1.

2-*ter*. Gli atti di indagine compiuti in relazione a persone o fatti diversi da quelli che sono oggetto del procedimento sono inutilizzabili se non sono state osservate le disposizioni di cui ai commi 1 e 2-*bis*».

## Art. 5.

1. Il comma 2 dell'articolo 405 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«2. Il pubblico ministero richiede il rinvio a giudizio entro sei mesi dalla data in cui è tenuto all'iscrizione del nome della persona alla quale è attribuito il reato nel registro delle notizie di reato. Il termine è di un anno se si procede per taluno dei de-

litti indicati nell'articolo 407, comma 2, lettera a)».

## Art. 6.

1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-*bis*. Qualora il pubblico ministero non abbia esercitato l'azione penale o richiesto l'archiviazione nel termine stabilito dalla legge o prorogato dal giudice, gli atti di indagine non possono essere utilizzati».

**DISEGNO DI LEGGE N. 2834**D'INIZIATIVA DEI SENATORI CARUSO Antonino  
ED ALTRI

## Art. 1.

1. Il comma 6 dell'articolo 114 del codice di procedura penale è sostituito con il seguente:

«6. È fatto divieto di diffondere, con qualsiasi mezzo ed anche in maniera parziale, le generalità o l'immagine, nonché notizie od immagini idonee a consentire l'identificazione dei minorenni testimoni, persone offese o danneggiati dal reato fino a quando gli stessi non sono divenuti maggiorenni. Il tribunale per i minorenni, su istanza dell'esercente la potestà o del pubblico ministero, può consentirne la diffusione, nell'interesse esclusivo del minorenne. Avverso il provvedimento è ammesso reclamo.».

## Art. 2.

1. L'articolo 684 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 684 (*Pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale*). Chiunque diffonde, con qualsiasi mezzo, in tutto o in parte, anche per riassunto, atti e documenti di un procedimento penale, di cui sia vietata per legge la pubblicazione o diffusione, è punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni. La pena è raddoppiata nel caso previsto dall'articolo 114, comma 6, del codice di procedura penale ed è triplicata nel

caso in cui la violazione alla detta norma abbia luogo per diffusione nell'ambito di reti telematiche o, comunque, con l'impiego di mezzi di diffusione elettronica avente carattere di circolarità».

## Art. 3.

1. Il divieto imposto dall'articolo 13 delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, e dall'articolo 114, comma 6, del codice di procedura penale si applica anche ai minorenni che non siano imputati, testimoni, persone offese o danneggiati dal reato, ma che siano parenti o affini di persone coinvolte in procedimenti penali o in vicende aventi rilevanza penale, o che siano essi stessi a qualsiasi titolo ed anche indirettamente coinvolti nelle medesime.

2. Anche al di fuori dei casi previsti nel comma 1, nessun minore che si trovi anche indirettamente in correlazione con soggetti coinvolti in fatti di rilevanza penale o di palese condanna sociale può essere sottoposto ad interferenze arbitrarie o illegali nella sua vita privata, nella famiglia, nella corrispondenza e presso la sua dimora.

3. Quanto previsto nei commi 1 e 2 si applica anche con riferimento ai minorenni che si trovino in stato di affido familiare o per i quali sia in corso il procedimento di adozione.

## Art. 4.

1. La violazione delle previsioni contenute nell'articolo 3 della presente legge è punita a norma dell'articolo 684 del codice penale. Si applica altresì quanto previsto dall'articolo 115 del codice di procedura penale.

**DISEGNO DI LEGGE N. 3340**

D'INIZIATIVA DEL SENATORE BERTONI

## CAPO I

NUOVA DISCIPLINA DEI DELITTI  
DI CONCUSSIONE E CORRUZIONE

## Art. 1.

1. L'articolo 317 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 317. - (*ConcuSSIONE*). - Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni».

## Art. 2.

1. L'articolo 317-*bis* del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 317-*bis*. - (*Pene accessorie*). - La condanna per i reati di cui agli articoli 314 e 317 importa in ogni caso l'interdizione perpetua dai pubblici uffici».

## Art. 3.

1. L'articolo 318 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 318. - (*Corruzione*). - Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, per omettere o ritardare un atto del suo ufficio o servizio o per averlo omesso o ritardato, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai suoi doveri,

chiede, si fa dare o riceve, per sè o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne sollecita o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da tre a otto anni.

La pena è aumentata se il fatto è commesso:

1) per il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio appartiene;

2) per favorire o danneggiare ingiustamente una parte in un processo civile, penale o amministrativo. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da cinque a quindici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione non inferiore a dieci anni.

Le stesse pene stabilite dalle disposizioni precedenti si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità, ma sono ridotte di un terzo, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.

Si applica la pena della reclusione fino a quattro anni al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che, per compiere o per aver compiuto un atto del suo ufficio o servizio chiede, si fa dare o riceve, per sè o per un terzo, in denaro o altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, ovvero ne accetta la promessa. In questo caso, chi offre o promette il denaro o altra utilità soggiace alla stessa pena, soltanto qualora l'offerta o la promessa non sia accettata».

## Art. 4.

1. L'articolo 319 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 319. - (*Caso di non punibilità del corruttore*). - Non è punibile il corruttore

che, anche quando l'offerta o la promessa non sia accettata, denuncia spontaneamente il fatto, così da consentirne la completa ricostruzione, prima che sia decorso un anno dalla consumazione del reato, e comunque prima che venga iniziata l'azione penale nei confronti suoi o del corrotto.

Nel caso suddetto, il corruttore ha diritto di ripetere quanto da lui versato».

#### Art. 5.

1. Gli articoli 319-bis, 319-ter, 320, 321 e 322 del codice penale sono abrogati.

#### Art. 6.

1. Le disposizioni dell'articolo 21 della presente legge si applicano al delitto di concussione per induzione, nonché a quelli previsti dagli articoli 318, 319, 319-bis, 319-ter, 320, 321 e 322 del codice penale, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge, commessi anteriormente alla predetta data e che siano denunciati, nelle forme stabilite, entro il termine di sei mesi dalla stessa data.

### CAPO II

#### DISPOSIZIONI PROCESSUALI

#### Art. 7.

1. Il comma 4 dell'articolo 421 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«4. Il giudice dichiara chiusa la discussione».

#### Art. 8.

1. Nell'articolo 422, comma 1, del codice di procedura penale le parole: «Quando non provvede a norma dell'articolo 421, comma 4,» sono soppresse.

#### Art. 9.

1. L'articolo 438 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 438. - (*Presupposti del giudizio abbreviato*). - 1. Dopo che il pubblico ministero ha chiesto il rinvio a giudizio dell'imputato, il giudice, prima di provvedere, dispone con ordinanza il giudizio abbreviato per definire il processo allo stato degli atti nell'udienza preliminare.

2. L'ordinanza è depositata in cancelleria almeno tre giorni prima della data dell'udienza, ma può essere anche emessa direttamente in udienza».

#### Art. 10.

1. L'articolo 439 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 439. - (*Costituzione di parte civile*). - 1. La costituzione di parte civile intervenuta dopo la conoscenza dell'ordinanza che dispone il giudizio abbreviato equivale ad accettazione del rito speciale.

2. Se la parte civile non ha accettato il rito abbreviato, non si applica la disposizione dell'articolo 75, comma 3».

#### Art. 11.

1. L'articolo 440 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 440. - (*Svolgimento del giudizio abbreviato*). - 1. Nel giudizio abbreviato si osservano, in quanto applicabili, le disposi-

zioni previste per l'udienza preliminare, fatta eccezione per quelle degli articoli 422 e 423».

#### Art. 12.

1. L'articolo 441 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 441. - (*Facoltà dell'imputato*). - 1. Terminata la discussione, l'imputato personalmente o a mezzo del difensore, munito di procura speciale autenticata nelle forme previste dall'articolo 583, comma 3, ha facoltà di chiedere di essere rinviato a giudizio.

2. Nel caso suddetto, il giudice raccoglie le informazioni previste dall'articolo 422 e adotta i provvedimenti di cui all'articolo 423, comma 1.

3. All'esito dell'indicata attività suppletiva, l'imputato può insistere nella richiesta o revocarla».

#### Art. 13.

1. L'articolo 442 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 442. - (*Decisione*). - 1. Se l'imputato ha ribadito la richiesta di rinvio a giudizio, il giudice provvede in conformità.

2. Altrimenti, sentito il pubblico ministero, provvede a norma degli articoli 529 e seguenti.

3. In caso di condanna, la pena che il giudice determina tenendo conto di tutte le circostanze è ridotta della metà. Alla pena dell'ergastolo è sostituita quella della reclusione di anni ventiquattro.

4. La sentenza è notificata all'imputato che non sia comparso.

5. Si applica la disposizione dell'articolo 426, comma 2».

#### Art. 14.

1. L'articolo 443 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 443. - (*Limiti dell'appello*). - 1. L'imputato può proporre appello contro tutte le sentenze.

2. Il pubblico ministero non può proporre appello contro le sentenze di proscioglimento, quando l'appello tende a ottenere una diversa formula, nè contro quelle di condanna, salvo che si tratti di sentenza che modifica il titolo del reato.

3. Il giudizio di appello si svolge con le forme previste dall'articolo 599».

#### Art. 15.

1. Il comma 2 dell'articolo 452 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«2. Se l'imputato chiede il giudizio abbreviato, il giudice, prima che sia dichiarato aperto il dibattimento, dispone con ordinanza la prosecuzione del giudizio osservando le disposizioni previste per l'udienza preliminare, in quanto applicabili. Se l'imputato al termine della discussione e dell'eventuale attività suppletiva ribadisce la richiesta di giudizio abbreviato, si applicano le disposizioni previste dagli articoli 442 e 443».

#### Art. 16.

1. Nel comma 1 dell'articolo 458 del codice di procedura penale, il secondo periodo è soppresso.

2. Nel primo periodo del comma 2 del citato articolo 458, sono soppresse le parole: «e il pubblico ministero ha espresso il proprio consenso».



## Art. 17.

1. Nel comma 1 dell'articolo 464 del codice di procedura penale le parole: «ha chiesto il giudizio abbreviato o» sono soppresse.

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 464 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«1-bis. Se l'opponente ha chiesto il giudizio abbreviato e al termine della discussione non revoca la richiesta, si applicano le disposizioni previste dagli articoli 442 e 443».

## Art. 18.

1. Nel comma 1, primo periodo, dell'articolo 556 del codice di procedura penale, le parole «al giudizio abbreviato ovvero» sono soppresse.

2. Nel comma 1 dell'articolo 557 del codice di procedura penale le parole «di giudizio abbreviato o» sono soppresse.

## Art. 19.

1. L'articolo 560 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 560. - (*Giudizio abbreviato*). - 1. Nel corso delle indagini preliminari ovvero nel termine di quindici giorni dalla notifica del decreto di citazione a giudizio, il giudice, prima di procedere al dibattimento, dispone con ordinanza il giudizio abbreviato per definire il processo allo stato degli atti.

2. L'ordinanza contiene le indicazioni previste dall'articolo 555, comma 1, lettere a), b), c) ed f), la data, la sottoscrizione del giudice e dell'ausiliario che l'assiste, non-

chè l'indicazione del giorno e dell'ora della comparizione.

3. L'ordinanza è notificata all'imputato e alla persona offesa almeno cinque giorni prima della data fissata per l'udienza. Entro il medesimo termine, è notificato al difensore dell'imputato avviso della data dell'udienza».

## Art. 20.

1. L'articolo 561 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 561. - (*Udienza per il giudizio abbreviato*). - 1. L'udienza si svolge in camera di consiglio a norma dell'articolo 420 e si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste per l'udienza preliminare, fatta eccezione per quelle degli articoli 422 e 423.

2. Terminata la discussione, si applicano le disposizioni degli articoli 441 e 442.

3. Contro la sentenza può essere proposto appello nei limiti previsti dall'articolo 443».

## Art. 21.

1. Nel comma 1 dell'articolo 562 del codice di procedura penale, le parole: «Nel corso dell'udienza, il giudice, se ritiene di non potere decidere allo stato degli atti», sono sostituite dalle seguenti: «Nel corso dell'udienza, se l'imputato dichiara e ribadisce al termine dell'eventuale attività suppletiva di opporsi alla definizione del processo allo stato degli atti, il giudice».

## Art. 22.

1. Il comma 2 dell'articolo 593 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«2. L'imputato, che si è opposto alla definizione del processo allo stato degli atti, non può appellare contro le sentenze emesse nel dibattimento».

2. Nel comma 3 dell'articolo 593 del codice di procedura penale dopo la parola: «inappellabili», sono inserite le seguenti: «anche dal pubblico ministero».

## **DISEGNO DI LEGGE N. 3518**

D'INIZIATIVA DEL SENATORE GRECO

---

### Art. 1.

1. Dopo l'articolo 194 del codice di procedura penale, è inserito il seguente:

«Art. 194-bis. - (*Assistenza legale al testimone*). – *I*. Il testimone ha facoltà di chiedere di farsi assistere da un difensore di fiducia al momento dell'esame da parte del pubblico ministero nel corso delle indagini».

**DISEGNO DI LEGGE N. 3709**

D'INIZIATIVA DEI SENATORI MARINI ED ALTRI

**Art. 1.**

1. È istituito presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica il fondo per il pagamento delle spese difensive sostenute dall'imputato o dall'indagato.

2. Il fondo per il pagamento delle spese difensive è determinato in misura pari all'8 per mille del gettito derivante dall'imposta sul reddito delle persone fisiche.

**Art. 2.**

1. Dopo l'articolo 411 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«Art. 411-bis - (*Oneri a carico del fondo per il pagamento delle spese difensive sostenute dall'imputato o dall'indagato*) - 1. Il decreto motivato emesso ai sensi dell'articolo 409, comma 1, o l'ordinanza pronunciata a seguito dell'udienza camerale fissata ai sensi dell'articolo 409, comma 2, ovvero a seguito della opposizione della persona offesa, pone le spese difensive sostenute dall'indagato a carico dell'apposito fondo istituito presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

2. La previsione del comma 1 non si applica qualora il provvedimento di archiviazione consegua all'estinzione del reato o al difetto di una condizione di procedibilità».

**Art. 3.**

1. All'articolo 425 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. La sentenza di non luogo a procedere pronunciata perchè il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso o il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato pone le spese difensive sostenute dall'imputato a carico dell'apposito fondo istituito presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica».

**Art. 4.**

1. All'articolo 530 del codice di procedura penale, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. La sentenza di assoluzione pronunciata perchè il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso o il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato pone le spese difensive a carico dell'apposito fondo istituito presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica».

**DISEGNO DI LEGGE N. 3712**

D'INIZIATIVA DEI SENATORI MARINI ED ALTRI

---

**Art. 1.**

1. Al comma 1 dell'articolo 429 del codice di procedura penale è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«*f*-bis) la motivazione, con l'indicazione specifica delle ragioni per cui si è ritenuta fondata la notizia di reato e non superfluo l'accertamento dibattimentale».

**Art. 2.**

1. Al comma 2 dell'articolo 429 del codice di procedura penale le parole: «comma

1, lettere *c*) e *f*)» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1, lettere *c*), *f*) e *f*-bis)».

**Art. 3.**

1. Al comma 1 dell'articolo 555 del codice di procedura penale è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«*h*-bis) la motivazione, con l'indicazione specifica delle ragioni per cui si è ritenuta fondata la notizia di reato e non superfluo l'accertamento dibattimentale».

**Art. 4.**

1. Al comma 2 dell'articolo 555 del codice di procedura penale, le parole «comma 1, lettere *c*), *d*), *f*)» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1, lettere *c*), *d*), *f*) e *h*-bis)».

**DISEGNO DI LEGGE N. 3757**D'INIZIATIVA DEI SENATORI FOLLIERI ED ALTRI  

---

## Art. 1.

Il comma 5 dell'articolo 486 del codice di procedura penale è sostituito dai seguenti:

«5. Il giudice provvede a norma del comma 3 anche nel caso di assenza del difensore, quando risulta che la stessa è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per legittimo impedimento purchè prontamente comunicato.

*5-bis.* Il giudice, senza alcuna altra valutazione, provvede a norma del comma 3 quando il difensore documenta l'esistenza di un contemporaneo impegno professionale in altro procedimento, esponendo le ragioni che rendono indispensabile la sua partecipazione ad esso.

*5-ter.* Le disposizioni dei commi 5 e *5-bis* non si applicano quando l'imputato chiede che si proceda in assenza del difensore impedito».

**PETIZIONI**  
—

Il signor Luciano Rapotez, di Muggia (Trieste), chiede un provvedimento legislativo che riconosca a tutti i cittadini giudicati innocenti il diritto ad un'equa riparazione del danno causato dalla privazione della libertà personale (*Petizione n. 41*);

il signor Galimberti di Lissone (Milano), chiede che l'avviso della richiesta di archiviazione per infondatezza della notizia di reato, di cui al secondo comma dell'articolo 408 del codice di procedura penale,

venga in ogni caso notificato alla persona offesa (*Petizione n. 46*);

il signor Davide Galimberti, di Lissone (Milano), chiede alcune modifiche del giudizio abbreviato di cui al libro VI, titolo I, del codice di procedura penale (*Petizione n. 93*);

il signor Salvatore Acanfora chiede l'adozione di iniziative volte a sollecitare l'effettiva istituzione del giudice unico di primo grado (*Petizione n. 474*);

il signor Giuseppe Galgano, di Calitri (Avellino), espone la comune necessità che si proceda ad una riforma del sistema giudiziario ai fini di rendere più rapidi i tempi di celebrazione dei processi (*Petizione n. 532*).

